

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1583-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE CAROLLO)

Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 1981

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)

---

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1981

---



ONOREVOLI SENATORI. — Quest'anno la manovra della finanza pubblica, affidata in particolare al presente provvedimento legislativo, si caratterizza non solo per i suoi pur naturali contenuti tecnici, ma anche per una certa enfasi politica che, ponendola al centro della crisi dell'economia italiana, ne esalta un ruolo centrale e determinante.

Nessuno, certo, intende negare l'effetto devastante di una spesa pubblica improduttiva che, pervenuta a dimensioni patologiche, penetra nella realtà economica più come droga che come medicina. La riduzione pertanto della spesa pubblica corrente è da tutti riconosciuta come fondamentale per tentare di frenare la corsa verso la crescente inflazione.

Un conto però è individuare una delle cause della malattia, altra cosa è scegliere e fare accettare all'ammalato la terapia più completa e più varia.

Il popolo italiano è abituato da tempo a chiedere allo Stato immensi volumi di risorse finanziarie per soddisfare in misura sempre crescente i suoi consumi familiari e sociali.

Così lo Stato paga la pensione a tutti, indicizzandone naturalmente i livelli, paga la scuola, i servizi comunali, l'assistenza sanitaria, le perdite delle aziende pubbliche e private, i cui costi sono da tempo superiori ai ricavi, finanzia la disoccupazione e finanzia gli stessi livelli salariali, integrando indirettamente e per vie contorte le paghe che le imprese non sono in condizioni di garantire senza correre il rischio di fallire.

In questa situazione la terapia antinflazionistica più realistica sarebbe appunto quella della riduzione di una spesa pubblica che penetra in tutte le famiglie ed impasta di sé ogni attività, la esalta e la droga immiserendola nel momento stesso in cui crea l'impressione o l'illusione della sua insostituibile validità. Ma proprio quando si comincia a decidere quali tagli occorre apportare alla spesa pubblica, allora ogni cate-

goria sociale insorge come se fosse tradita e ferita perchè pretende che siano invece le « altre » categorie a sopportare le riduzioni e, quando a pagare deve essere sempre l'« altro », e questo « altro » finisce con l'essere nessuno o ritorna ad essere ancora una volta lo Stato.

Fino a quando sarà possibile consumare risorse proprie e risorse altrui in misura superiore alle disponibilità reali prodotte dal sistema? Nessuno certo può sperare di chiedere nei prossimi due anni almeno altri 20 mila miliardi di lire ai paesi stranieri per continuare a vivere da ricchi in un Paese che diventa sempre più povero. Occorre quindi cominciare a risparmiare all'interno per non chiedere risorse all'estero e per riequilibrare il rapporto tra produzione e consumo.

Bisogna in pratica cominciare a contenere una delle principali sorgenti di consumi, rappresentata dalla spesa pubblica, che capillarmente inonda la grande parte delle aree sociali. Ma con quali aree sociali si dovrebbe cominciare a ridurre, sia pure in una certa misura, il volume dei consumi?

In tutti questi mesi, durante i quali abbiamo dovuto esaminare le singole norme riduttive di onerose assistenze pubbliche dirette o indirette, siamo stati costretti a registrare non poche manovre di arroccamento da parte delle parti sociali dentro i castelli dei rispettivi privilegi. Questa situazione non è nuova, dato che si trascina ormai da anni; è la situazione di un Paese la cui popolazione è divisa in due grandi aree: da una parte i lavoratori dipendenti, dall'altra parte i lavoratori autonomi, i professionisti, le imprese. La prima area di cittadini italiani ha il riconoscimento del diritto di mantenere i livelli del reddito reale; la seconda area ha il dovere invece di ridurre il proprio reddito per trasferirlo in parte allo Stato, anche quando esso è assai modesto e perfino povero.

La manovra della finanza pubblica è costretta a prendere atto di questa situazione, e pertanto la gran parte dei tagli, dei prelie-

vi fiscali e contributivi è stata fatta gravare sull'area dei lavoratori autonomi.

A fronte infatti di un maggior prelievo finanziario di circa 3.000 miliardi di lire a danno dei lavoratori autonomi, sono stati aumentati i trasferimenti alle imprese sotto forma di fiscalizzazione degli oneri sociali perchè fossero girati sotto altra veste ai lavoratori dipendenti, e sono in parte defiscalizzati i redditi da lavoro dipendente.

Si tratta di almeno 13.000 miliardi di lire per il 1982. In pratica sarà lo Stato a finanziare in parte gli aumenti salariali che le imprese non sono nelle condizioni di garantire nella misura voluta dalla scala mobile, dai contratti nazionali e da quelli integrativi aziendali.

Si dirà che queste due Italie, quella dei lavoratori dipendenti e quella dei lavoratori autonomi, non sarebbero poi così discriminate come appare. Infatti, i coltivatori diretti pensionati determinano un *deficit* del proprio fondo sociale di 5.149 miliardi di lire nel 1982 e già hanno accumulato un *deficit* patrimoniale di 15.179 miliardi che, alla fine del 1982, si conta possa raggiungere i 20.428 miliardi.

Non è che il fondo dei lavoratori dipendenti sia in attivo, essendo previsto un *deficit* di gestione per il 1982 di 6.990 miliardi e un *deficit* patrimoniale di 10.961 miliardi di lire.

Ma non c'è dubbio che il *deficit* del Fondo sociale coltivatori diretti è comparativamente sproporzionato. Questa situazione però non dimostra affatto che i lavoratori autonomi agricoli siano ugualmente privilegiati come quelli dipendenti in fatto di reddito di lavoro.

Pagare la pensione ad una categoria sociale che ha ridotto per ragioni storiche il numero dei suoi addetti e che quindi ha dovuto registrare un invecchiamento percentuale superiore alle sostituzioni generazionali, non significa che il reddito da lavoro sia garantito a tale categoria in misura proporzionata al reddito di altre categorie.

Accantonato comunque il problema della discriminazione sociale ai fini della assicurazione di un reddito reale a tutti i lavoratori nella attuale grave situazione eco-

nomica italiana, ripropongo le domande che sono ormai nella mente di tutti e alle quali il presente disegno di legge tenta di dare una qualche risposta:

1) la riduzione della spesa pubblica corrente può effettivamente risolvere la crisi inflazionistica italiana?

2) questa riduzione è comunque operabile in misura tale da determinare tutti gli effetti voluti?

3) la conseguente diminuzione della domanda interna italiana potrà essere riequilibrata da una prospettiva di espansione della domanda estera in maniera tale da non pregiudicare il lavoro produttivo e l'occupazione?

In ordine alla prima domanda non è difficile rispondere che, se è certo che l'incremento patologico della spesa per trasferimenti diretti o indiretti alle famiglie ed ai servizi crea condizioni generatrici di inflazione, è naturale che influendo in senso riduttivo su di essa si dovrebbe influire sui livelli di inflazione

La natura stessa delle leggi economiche ci dice che la produzione di mezzi finanziari al di là di proporzionali livelli di produzione di beni reali genera inflazione.

Ma la storia ci dimostra che esistono due tipi di inflazione: quella che accompagna la crescita economica entro la quale l'erosione dei vecchi valori nominali della moneta è compensata dall'esaltazione dei nuovi redditi reali che investono un maggior numero di cittadini, e quella che non genera alcuna crescita economica, sicchè la perdita del valore nominale della moneta è definitiva, i livelli dei redditi reali diminuiscono perchè diminuiscono gradatamente l'occupazione e gli scambi.

Il caso dell'Italia coincide con la seconda ipotesi: l'inflazione nasce dall'espansione del volume dei mezzi finanziari accompagnata dalla diminuzione proporzionale della produzione e quindi del volume dei redditi reali. Certamente una spesa pubblica sproporzionata concorre al formarsi di questo stato di cose.

Concorre, ma non è l'unica causa.

Averne enfatizzato l'incidenza, mitizzandone la preminente responsabilità distruttiva, è stato ed è un errore sia tecnico che politico.

Ridurre quindi la spesa pubblica corrente è opportuno, salutare; ma non è risolutivo. Noi siamo di fronte al caso di un contadino che vuole riempire di vino la botte dimezzata, ma invece di produrre più uva sul vigneto aggiunge acqua al vino esistente. La botte si riempie ma il vino perde di gradazione alcolica.

Oggi la riduzione della spesa pubblica concorrerebbe certamente a diminuire parte dell'acqua nella botte; il vino non perderebbe in larga misura il livello alcolico; ma rimarrebbe ai vecchi livelli quantitativi, capaci di soddisfare i bisogni antichi ed incapaci di promuoverne e garantirne altri, secondo le insopprimibili leggi della crescita economica e sociale.

Vincere l'inflazione per sostituirla con la deflazione appare pertanto un obiettivo socialmente ed umanamente pericoloso e deludente.

Quando si afferma il principio, per altro da tutti condiviso, di voler difendere il valore reale dei salari, a mezzo del proporzionato aumento del volume nominale della moneta, si commette un grosso errore tecnico e si perpetua un grosso inganno sociale. Una simile impostazione potrebbe avere fondamento in un solo caso, e cioè quando le risorse reali esistessero in misura sufficiente e l'unico problema fosse quello della loro più equa distribuzione fra le categorie sociali. Ma il fatto è che le risorse reali non esistono nella misura sufficiente e allora si tenta di sostituirlle con un maggior volume di moneta, e cioè mettendo acqua nella botte. E naturalmente quanto più aumenta in queste condizioni il volume dei mezzi finanziari, tanto più diminuisce il valore che essi avevano e quello stesso che si spererebbe di realizzare.

Considerata tuttavia utile ed improcrastinabile, ma non risolutiva e determinante nella lotta contro l'inflazione, la riduzione della spesa pubblica corrente presenta però dei limiti relativamente angusti: i limiti imposti non tanto dalla ragione e dalle leggi economiche quanto dai condizionamenti del-

le forze sociali di fronte alle quali le forze politiche mostrano un solo potere: quello di gestire con intelligenza e saggezza la propria impotenza.

A prova di ciò valga il fatto che la spesa sanitaria non viene sostanzialmente ridotta: viene soltanto auspicato un maggior contributo dei cittadini, perchè esso si ritrasferisca in termini improduttivi nella società. La spesa rimane pur sempre di 26.000 miliardi, anche se dal bilancio dello Stato si spera di contribuire per circa 4.000 miliardi in meno. La spesa della finanza locale raggiunge i 17.380 miliardi, e cioè 1.600 miliardi in più rispetto al 1981. Ma si sa che sarà superiore: i Comuni tenteranno di prelevare almeno altri 1.000 miliardi dai redditi dei cittadini per trasformarli comunque in stipendi e assistenza di varia natura. Vero è quindi che alcuni cittadini saranno costretti a spendere 1.000 miliardi in meno, ma altri cittadini potranno spendere 1.000 miliardi in più.

La spesa pensionistica a sua volta si avvarrà di un maggior prelievo contributivo da parte dei lavoratori autonomi per conto dei lavoratori dipendenti, ma essa trasferirà alle famiglie un volume di risorse monetarie superiori di 11.314 miliardi rispetto alla propria riscossione diretta, e precisamente circa 5.000 miliardi in più rispetto al 1981.

Lo Stato contribuirà con un finanziamento diretto di 2.883 miliardi, a cui debbono aggiungersi altri 5.500 miliardi sotto forma di prestito fatto all'INPS dalla Tesoreria. La differenza pari a 2.492 miliardi dovrebbe essere pagata dalla maggiore contribuzione di talune categorie di lavoratori autonomi.

Così una certa area di cittadini avrà una minore possibilità di consumi per 2.492 miliardi, ma un'altra area, quella dei pensionati, disporrà di circa 11.414 miliardi in più.

Il volume monetario, anche in questo caso, non rimane sostanzialmente ridotto dato che, nel complesso, è puntualmente aumentato ed è rimasto pur sempre destinato a trasformarsi in consumi e non in investimenti, e quindi in crescita dell'economia.

In pratica i tagli nella spesa pubblica corrente sono preminentemente una manovra di trasferimento da alcune categorie di per-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sone verso altre categorie di persone, conservando però la propria natura di risorse a scopo di consumi.

Gli esempi in materia possono ancora moltiplicarsi.

E allora non doveva il Governo sforzarsi di ridurre, sia pure per queste vie e con queste tecniche, la spesa corrente? Certo che lo doveva: se non l'avesse fatto, avrebbe dovuto aumentare la borsa monetaria in misura ancora maggiore di quella che sarà prodotta nel 1982, aggravando ulteriormente la situazione economica del nostro Paese.

Ma non c'è da farsi illusione: la manovra della finanza pubblica non può trasformare nelle attuali circostanze i volumi monetari in strutture produttive di maggiori quantitativi di beni reali; può al massimo ridurre la domanda di alcuni per garantire i livelli delle domande di altri. La moneta rimane pur sempre moneta senza passare

attraverso una preliminare rigenerazione produttiva.

Ed è così che essa è condannata a perdere ancora tanto più valore quanto più per questa via entra ed esce dalle buste paga e dalle casse del settore pubblico allargato, rimanendo mezzo di domanda e non trasformandosi in strumento di offerta e cioè di crescita economica.

Qualcuno però afferma che queste analisi non sono realistiche, quantomeno, non dovrebbero giustificare l'immagine di un limone spremuto per quanto riguarda la capacità dell'economia italiana di trasferire allo Stato ulteriori risorse. E pertanto, si sostiene, il vero problema non è quello di ridurre la spesa pubblica ma di attingere in misura più cospicua sui redditi tassabili del popolo italiano.

Si riportano a conferma di ciò i dati relativi alla composizione del reddito e della spesa pubblica degli altri paesi industrializzati del mondo.

STIME 1981 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CASSA IN % DEL PIL

	Italia	Francia	Germania Federale	R.U.	U.S.A.	Canada	Giappone
Entrate correnti . . .	40,4	47,3	43,1	42,0	33,4	39,1	28,8
Spese correnti * . . . .	45,1	45,5	42,6	41,7	34,0	39,0	24,8
Disavanzo corrente . . .	-4,7	1,8	0,5	0,3	—	0,1	4,0
Spese in conto capitale	4,6	3,2	4,0	3,3	—	0,8	7,7
Indebitamento netto . .	-9,3	-1,4	-3,5	-3,0	-0,6	-0,7	-3,7

\* Per gli Stati Uniti, spese totali.

FONTE: Economic Outlook, OCSE, e stime interne.

Da questi dati sembra quindi potersi rilevare che lo Stato italiano potrebbe aumentare le sue entrate correnti al di là del 40,4 per cento rispetto al PIL come fanno la Francia, la Germania, la Gran Bretagna. (I casi degli Stati Uniti, Canada e Giappone non sono comparabili data la natura diversa dei rapporti istituzionali e sociali tra Stato e popolazione).

Si dimentica però che il 40,4 per cento del drenaggio fiscale italiano è commisurato ad

un reddito notevolmente inferiore rispetto a quello degli altri Paesi.

Posto 100 il PIL *pro capite* dell'Italia, la situazione negli altri Paesi è la seguente:

Italia . . . . .	100
Francia . . . . .	162
Germania . . . . .	198
Inghilterra . . . . .	184
Olanda . . . . .	181
Belgio . . . . .	183

Evidentemente sottrarre 40 lire a chi ne guadagna 100 è molto di più che sottrarre 47 lire a chi ne guadagna 162 o 198.

Se le cose stanno così, il problema della spesa pubblica italiana non è affrontabile dal solo lato del maggiore drenaggio fiscale ma anche, ed in particolare, dal lato di una sua possibile riduzione.

Sulla base delle suddette considerazioni sembra realistico che la riduzione della spesa corrente, pur nelle modeste proporzioni rese possibili dalle circostanze, dovrà pure diminuire la domanda, anche se non potrà diminuire significativamente il livello di inflazione. E questo potrebbe essere un risultato apprezzabile.

Ma la diminuzione della domanda interna fatalmente determina la stagnazione delle attività produttive se, come sopra ci si è chiesto, non si garantisca un compenso a mezzo dell'espansione della domanda sui mercati esteri.

Anche questa prospettiva però è da considerarsi scarsamente realistica. Il quadro della situazione dell'economia mondiale non è roseo: si prevede piuttosto, ed anzi in molti stati si programma, una forte riduzione della domanda. La speranza quindi per le nostre industrie di sostituire la domanda interna con quella esterna si fa più vaga ed incerta.

Ma se anche così non fosse, i nostri prodotti tradizionalmente immessi sui mercati esteri hanno diminuito notevolmente la propria competitività. Molti paesi anche del terzo mondo già cominciano a tagliare non poche fette di quel mercato alle nostre esportazioni e perfino hanno cominciato a conquistare alcune aree del nostro mercato interno.

In queste condizioni se la lotta all'inflazione, sia pure a mezzo della riduzione della spesa pubblica corrente, avrà effetto, la conseguenza non potrà non essere una più dura stagnazione ed una più ampia disoccupazione.

Siamo pervenuti così al vero punto nodale della crisi economica che produce in Italia simultaneamente inflazione e deflazione. E, se non si scioglie questo nodo, non c'è taglio di spesa pubblica che possa riuscire a curare l'inflazione senza provocare l'aggravamento

dell'altra malattia che nessuna democrazia può trascinarsi impunemente a lungo.

Si tratta, come è facile comprendere, della ripresa del cammino di crescita della nostra economia, di una maggiore capacità di offerta da parte del sistema, di una più sicura convenienza a trasformare i capitali monetari in capitali di investimento.

Non basta al riguardo parlare della « qualità della spesa », come spesso si fa in polemica magari contro il Governo nel tentativo di dimostrare che ogni male deriva dal fatto che si andranno a spendere meno soldi per opere pubbliche o per investimenti pubblici che comunque finiscono col coincidere con la creazione di nuove strutture destinate ai servizi.

Questo tipo di spesa, formalmente definita di investimento, lo è solo in parte, e cioè per quella parte relativamente modesta che debba trasformarsi in beni strumentali. La ripresa inflazionistica, fisiologica ma non patologica, è collegata alla certezza che sia conveniente e cioè redditizio trasformare il capitale in struttura produttiva.

In Italia questa convenienza è molto incerta: da anni ed anni i capitali fuggono dagli investimenti fissi, ed i cittadini fuggono conseguentemente dalla moneta.

Se è vero che il lavoro deve avere garantito un reddito reale, dovrebbe essere ugualmente vero che al capitale, pubblico o privato che sia, occorre garantire un reddito. Nessuno è disposto a seminare 100 Kg. di grano per raccoglierne 90. È scoraggiante che in Italia la quota di reddito da capitale rispetto al reddito nazionale netto al costo dei fattori non supera, secondo i dati dell'ISTAT (I conti degli italiani — 1981) l'8 per cento a fronte del 92 per cento del reddito medio di tutti gli occupati dipendenti ed indipendenti.

L'accumulazione da capitale è chiaramente insufficiente o negativa del tutto e senza accumulazione non possono esserci investimenti espansivi delle strutture produttive.

Così, invece di espandersi, le aziende riducono i loro programmi produttivi e mandano in cassa integrazione decine di migliaia di lavoratori; fino a questo momento 90 aziende sopravvivono a spese dello Stato in forza

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della legge Prodi e molte altre fanno la coda per la stessa ragione.

Le aziende a partecipazione statale, che non hanno « padroni » essendo « padroni » tutti i cittadini italiani, cumulano perdite mostruose e generano quindi inflazione. Lo Stato interviene con finanziamenti costanti, a spese evidentemente di altri impieghi produttivi. Si ha un bel dire, ma quando si invocano la « programmazione » e le « riforme » di questa o quella struttura produttiva di settore occorre ammettere che anche le ristrutturazioni hanno dei costi e quindi impongono il principio della convenienza e della redditività e che non possono prescindere dalla legge sull'equilibrio fra costi e ricavi.

Nel punto in cui siamo il Governo non può fare più di quello che sta facendo; il compito di risolvere alla radice il vero problema della crisi dell'economia italiana è ormai affidato alle categorie sociali.

L'attuale Governo compie tutto il dovere che gli compete nell'ambito dei poteri, per la verità abbastanza limitati, che la società conflittualistica gli riconosce; dimostra la volontà, penosa ma necessaria, di ridurre la spesa pubblica incidendo nei settori più onerosi, quali la finanza locale, la spesa sanitaria, la spesa previdenziale.

Di fronte a questo sforzo politico, quale sarà il comportamento delle categorie sociali? Si vorrà soltanto studiare il modo del come difendere il valore reale dei salari o anche il modo del come assicurare la redditività degli investimenti? Oppure, nel quadro di una concezione estranea per principio all'accettazione e gestione di responsabilità dirette alla fenomenologia di crescita di un sistema economico, si preferirà rimanere inchiodati nei limiti della settorialità sociale?

In tal caso la prospettiva della nostra crisi economica non potrà essere rosea: in economia non esistono variabili indipendenti e, quando esistono, le conseguenze sono sempre negative.

Si potrà ridimensionare quanto si vuole il quantitativo della moneta, controllando, nei limiti del possibile, le sorgenti di formazione: non si risolverà il problema della particolare crisi che ci affligge se la moneta

residua non trovi convenienza a trasformarsi in capitale.

Aspettiamo allora che tutti facciano il proprio dovere nell'interesse dell'intero Paese e non di questa o quella corporazione sociale. Certo è più difficile, penoso e apparentemente sterile, coltivare la terra nei mesi invernali ed è più facile ed entusiasmante raccogliere in primavera. Ma non esiste primavera ricca se non c'è stato inverno faticoso. Nessun Governo preferisce la politica del togliere alla politica del dare; se è costretto a fare questa scelta vuol dire che ne è obbligato. Ma il suo sforzo non potrà produrre alcun effetto duraturo e risanatore se non rispondono armonicamente anche le categorie sociali, dalle quali esclusivamente dipende la trasformazione del valore nominale della moneta in valore rappresentativo di una proporzionata ed oggi insufficiente ricchezza reale.

Il Governo ha compiuto la sua scelta doverosa; sia la società a compiere la sua.

Premesso quanto sopra, mi sembra adesso necessario illustrare le varie parti più significative e caratterizzanti del presente disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione bilancio.

#### *Gli aspetti metodologici*

Le strutture dei disegni di legge al nostro esame, il bilancio e la finanziaria, accolgono in larga misura le indicazioni formulate da questa Commissione in sede d'interpretazione della legge n. 468 e trasmesse alla fine di marzo al Governo. Quest'anno non esistono fra i due documenti legislativi interferenze che nel passato hanno dato luogo a reciproche confuse confische delle rispettive aree di competenza.

Così nel progetto di bilancio non è operata alcuna ricostituzione degli stanziamenti relativi a « nuovi » fondi speciali; i vincoli della legislazione vigente sono stati rigidamente applicati nella reimpostazione dei fondi speciali direttamente iscritti nel progetto di bilancio. Soltanto alla legge finanziaria è riconosciuto e riservato il compito di rimodulare gli stanziamenti coperti da

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

norme sostanziali o indicati per coprire « nuove » finalizzazioni di spesa.

Gli stessi stanziamenti per gli enti locali, in quanto regolabili ad ogni esercizio finanziario, non sono più iscritti nel bilancio, ma nella legge finanziaria.

È il problema in sostanza della metodologia concernente i contenuti e il relativo impiego dei fondi speciali. In sostanza la *ratio* del sistema appare onesta: tutto ciò che incide sulla parte incrementale dei fondi speciali e sulla dimensione delle proiezioni 1982 degli accantonamenti inseriti nei fondi stessi del bilancio 1981 deve essere deciso in sede di discussione dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria.

In sede di esame, invece, degli elenchi allegati allo stato di previsione del Tesoro potrebbero essere ancora possibili variazioni compensative tra gli accantonamenti iscritti nello stesso fondo speciale, nell'ambito di totali stabiliti con l'articolo 3 della legge finanziaria.

Tuttavia per quanto sia doveroso dare atto al Governo che i due provvedimenti sul bilancio presentano oggi più che negli anni passati una maggiore rispondenza con le condizioni fissate dalla legge n. 468, non si può nascondere il fatto che manca ancora un terzo documento che fu a suo tempo giudicato fondamentale per una razionale politica della finanza pubblica. Mi riferisco al bilancio pluriennale « programmatico » previsto nell'articolo 4 della legge n. 468. Sarebbe superfluo e forse anche noioso che io tentassi di riassumere in questa relazione tutta la problematica connessa alla necessità di un bilancio pluriennale « programmatico » senza il quale potrebbe sembrare anche inutile o non concretamente efficace una legge finanziaria che dovrebbe avere il compito non tanto di aggiustare formalmente i meccanismi tecnici e giuridici di bilancio, quanto di incidere nelle già deliberate prospettive di un piano economico pluriennale.

Ritengo però che non si possa da parte nostra imputare oggi tutte le responsabilità al Governo.

È noto infatti che non può essere seriamente costruito un bilancio pluriennale « programmatico » se manca un preliminare piano economico. Il Governo presentò il piano triennale a suo tempo: se il Parlamento l'avesse approvato entro il 30 settembre, nei termini regolamentari ritenuti più pertinenti, il Governo avrebbe avuto tutti gli elementi per elaborare e presentare un bilancio triennale.

Giudico pertanto giusto e significativo che il Presidente di questa Commissione non abbia voluto considerare come un fossile il piano triennale e l'abbia inserito nel quadro dell'esame dei documenti di bilancio 1982.

Un'altra considerazione preliminare all'esame della legge finanziaria e del bilancio emerge dal dubbio e dalla preoccupazione che i dati forniti e perciò disponibili alle valutazioni del Parlamento siano incompleti o confusi o, comunque, difficilmente accertabili lungo i camminamenti che essi sono costretti a percorrere nel labirinto dei rapporti fra competenza, cassa e tesoreria.

Al riguardo potrebbe essere giudicata pertinente ed inderogabile la proposta che questa stessa Commissione aveva più volte avanzato, auspicando la creazione di strutture conoscitive più puntuali e complete anche dal punto di vista tecnologico di quelle oggi esistenti in Senato.

Un conto però è poter disporre in Parlamento di tecniche conoscitive migliori e precise, un altro conto è che, in mancanza di ciò, si possa attribuire al Governo la volontà di maliziose falsificazioni contabili: ciò in realtà non è esatto.

Il fatto è che man mano che la finanza del settore pubblico allargato penetra sempre più ampiamente in tutte le attività umane, le condiziona, le determina e non c'è fatto d'interesse economico che non sconti per poco o per molto l'intervento dello Stato, diventa sempre più difficile seguire puntualmente la dinamica di siffatta realtà.

È naturale che in sede di previsione, quando cioè i dati così complessi e mutevoli non possono essere tutti scontati e noti come al tempo di Giolitti, si corre il rischio di fornire un quadro apparentemen-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te infedele o incerto della situazione finanziaria nel settore pubblico.

Nasce così il dubbio sulla attendibilità delle previsioni di bilancio, sia di competenza, sia di cassa, e conseguentemente dell'efficacia delle misure proposte in materia. Ma proprio questa constatazione è stata fatta dallo stesso Governo, il quale senza esitazioni ed onestamente così scrive nella relazione al disegno di legge finanziaria:

« Il quadro complessivo della previsione delle operazioni di bilancio statale 1982, quale risulta dalla considerazione anche degli effetti connessi con le determinazioni proposte con il presente disegno di legge, non consente ancora di cogliere l'effettivo fabbisogno... nè della gestione di cassa del bilancio, nè tanto meno nel settore statale e pubblico allargato ».

Le cause, forse anche fisiologiche, di questa situazione sono dallo stesso Governo chiaramente indicate.

Ai fini, per esempio, della valutazione dell'effettivo fabbisogno di cassa si fa presente che esiste pur sempre uno scarto fra le autorizzazioni di spesa evidentemente condizionate dalla reale disponibilità di cassa e gli effettivi pagamenti, che generalmente risultano inferiori dando luogo ad operazioni anche difformi di tesoreria.

Per il 1982 si prevede infatti che le autorizzazioni di pagamento (o « stima » come si suol dire) sarebbero inferiori di 5.250 miliardi rispetto alle autorizzazioni di spesa.

Rispetto alla cassa quindi si avrebbero 5.250 miliardi in meno che confluirebbero in termini positivi alla Tesoreria.

Vero è che, in concreto, questi meccanismi tecnico-amministrativi non dovrebbero incidere sulla sostanza della manovra finanziaria pubblica, configurandosi piuttosto in una grossa partita di giro, ma è anche vero che stando così le cose le stesse stime di cassa diventano realistiche solo alla luce delle movimentazioni di Tesoreria.

Ed infatti la stima del fabbisogno di cassa per il 1982 non è proporzionata agli effettivi

impegni di spesa, ma agli effettivi pagamenti in termini di tesoreria e non di cassa.

Sono così scontati in diminuzione dal fabbisogno di cassa 5.250 miliardi, la cui spesa sarà autorizzata, ma il cui pagamento effettivo si presume non potrà avvenire. Per questa ragione il volume delle operazioni finali di bilancio calcolate in termini di cassa in 176.413 miliardi è in realtà cifrato in 171.170 miliardi per quanto attiene la Tesoreria.

Naturalmente a queste previsioni occorrerà aggiungere l'ammontare delle spese autorizzate dalla legge finanziaria e calcolabili in 28.430 miliardi. Si dovrebbe allora prevedere una spesa complessiva di 199.600 miliardi di lire.

Per un'operazione però analoga a quella effettuata sul bilancio di cassa 1982 a legislazione vigente la suddetta somma di 28.430 miliardi viene ridotta di 1.640 miliardi per quanto attiene l'impegno di Tesoreria, sicchè si perviene ad una stima di pagamenti effettivi per complessivi 197.600 miliardi con una diminuzione reale rispetto alle previsioni di cassa 1982 di circa 7.000 miliardi.

Già questa differenza fra previsioni di cassa e stime di Tesoreria induce a cercare le più specifiche cause.

Il Governo ne fornisce due di carattere sostanzialmente tecnico.

La prima, definita di « carattere pratico », che si riscontra generalmente nella fascia di spesa per investimenti, nasce dal fatto che per ragioni amministrative, oltre che per doverose garanzie di operatività, occorre non restringere le autorizzazioni di spesa alle ipotesi di effettivi pagamenti.

La seconda che si riscontra più che altro nella fascia della spesa corrente, riguarda i pagamenti da effettuare mediante aperture di credito a funzionari delegati. Ebbene per questi pagamenti, annota sempre il Governo, occorre « disporre in bilancio di autorizzazioni conformi alle necessità, pena l'impossibilità di disporre l'apertura stessa di credito, mentre in sede di stima si può tener conto solo del probabile effettivo utilizzo delle spese ».

### *Il limite dell'indebitamento*

Si è a lungo parlato in questi mesi e in tutte le sedi più autorevoli del mondo politico, sindacale, culturale del limite massimo di ricorso al mercato fissato in 50.300 miliardi circa dal Governo. Si è addirittura mitizzata la somma, attribuendo ad essa un valore emblematico, carico di significati positivi o di incerte, ironiche prospettive.

Al di là delle convulse attenzioni prestate all'indicazione di questo tetto di indebitamento per il 1982, aggiuntivo rispetto all'indebitamento già esistente e consolidato che supera i 200 mila miliardi di lire, mi sembra intanto preliminare spiegare da dove verrebbe questa così perentoria proposta di fabbisogno finanziario dello Stato.

Il presente disegno di legge, cui notoriamente compete il compito di fissare il limite del ricorso al mercato, lo ha infatti fissato all'articolo 1 e lo ha fissato in 89.516 miliardi circa, naturalmente in termini di competenza come statuisce la legge n. 468 del 1978. E allora da dove viene, dove è sancito questo limite di 50.300 miliardi di fabbisogno di cassa garantito dai prestiti?

Proviene dalla relazione al presente disegno di legge: si tratta più che altro di una dichiarazione d'intenti, di un'autoregolazione che il Governo impone a se stesso a fronte però della prospettiva globale della spesa valutata rispettivamente in termini di competenza e in termini di cassa. In pratica i 50.300 miliardi rappresentano un dato di Tesoreria tenuto conto dello scarto abituale e fisiologico tra le autorizzazioni di spesa e le relative effettive erogazioni.

Non è questo un fatto nuovo: da sempre il conto di Tesoreria, e quindi il conto dell'effettiva assunzione di prestiti a fronte delle autorizzazioni date per legge, è risultato diverso e naturalmente molto più contenuto. Solo che il Governo ha voluto quest'anno darne una rappresentazione più analitica e ragionata, estraendola preventivamente dal labirinto tecnico-amministrativo entro il quale si muove l'effettiva spesa pubblica prima di trasformarsi in riscossione da parte degli aventi diritto.

Allora il primo problema che emerge in materia è il seguente: perchè e come 89.516 miliardi di fabbisogno non coperto da entrate proprie di bilancio possono diventare 50.300 miliardi e cioè 39.000 miliardi in meno? Forse lo Stato ha deciso ufficialmente di diventare un cattivo pagatore postergando a suo piacimento i debiti contratti con i terzi?

Credo che in materia non occorran molte spiegazioni, dato che la conoscenza dei meccanismi tecnico-procedurali con i quali si realizza una facoltà di spesa e poi se ne legalizza l'impegno e infine se ne eroga il pagamento ci esime da ogni specifica illustrazione. Si sa che i tempi per tutte queste operazioni sono nel loro complesso più lunghi dell'anno finanziario. Da qui lo scarto fra la competenza e la cassa, i cui termini sono addirittura previsti per legge; lo scarto fra cassa e tesoreria i cui termini però rimangono legati all'attività amministrativa e perciò non possono essere altrettanto chiari e precisi in via preventiva.

Al di là della stima globale di questo finale saggio della disponibilità dello Stato agli aventi diritto non è facile andare.

Naturalmente i sospetti che il Tesoro possa gestire i pagamenti non secondo l'automatismo delle procedure, ma secondo un personalistico giudizio suggerito addirittura da capricciose o autoritarie decisioni, sono stati sollevati da alcune parti politiche. Al riguardo non si può dire altro che la libertà del sospetto non è proibita; altro è la fondatezza del sospetto, che può essere gratuito o strumentale.

La verità è che non poche amministrazioni periferiche si erano abituate, e lo sono tuttora, ad attingere alla Tesoreria dello Stato senza sentirsi obbligate a certificare preliminarmente o contestualmente le ragioni del fabbisogno finanziario. Il disordine in materia era notevole e, per quanto miglioramenti siano intervenuti, bisogna ancora mettere ordine in questo tipo di rapporti fra le amministrazioni periferiche e l'Amministrazione centrale.

Non sembra infatti di potersi raccomandare che i comuni e le regioni accumulino notevoli giacenze presso le varie banche per-

cependo i relativi interessi attivi mentre sullo Stato pesa un notevole volume di interessi passivi proprio per quelle somme trasferite agli enti locali e che ha dovuto farsi prestare. Un maggior rigore e una minore furbizia in materia sono assolutamente necessari. Il fatto che il Ministro del tesoro stia dimostrando una puntigliosa volontà in tale direzione naturalmente solleva le reazioni di quanti preferirebbe lo *status quo*. E siccome può essere accaduto che taluni pagamenti siano stati ritardati con danno evidente dei fornitori dello Stato, non è stato difficile generalizzare gli inconvenienti per ripristinare i vecchi comportamenti. Naturalmente è auspicabile che il Tesoro sia attento nel non fornire alcun alibi a quanti ne criticano il più attento potere di controllo.

Un secondo ed, a mio giudizio, fondamentale aspetto della decisione di fissare il livello di fabbisogno finanziario statale in 50.300 miliardi sta nella compatibilità di questa cifra con il bisogno complessivo di credito dell'intera economia italiana.

Sottratti 50.300 miliardi dalle disponibilità di credito complessivo del nostro sistema, rimarrebbero 27-28 mila miliardi per i privati, intendendo per privati anche le aziende a partecipazione statale.

Sono sufficienti 28.000 miliardi per il credito privato? Secondo i dati forniti dalla Banca d'Italia il 31 ottobre 1981, il credito totale interno al settore non statale è ammontato nel 1980 a 28.345,8 miliardi.

Nei primi sei mesi del 1981 è arrivato al livello di 8.780 miliardi. Mancano i dati relativi al secondo semestre, che come si sa, è quello in cui si concentrano le maggiori esigenze del sistema, specie da ottobre a dicembre.

Ebbene, prevedendo che nel secondo semestre del 1981 la richiesta di credito del settore non statale aumenti del 10 per cento rispetto allo stesso secondo semestre del 1980, si dovrebbe presumere che alla fine di quest'anno tale settore non superi il livello dei 25-26 mila miliardi di lire. Stando così le cose, è realistico immaginare che per il 1982 la previsione di 28.000 miliardi di lire a disposizione per credito di settori non

statali sia conforme o quanto meno prossimo alle effettive necessità. Certo, se anche le aziende a partecipazione statale, l'ENEL, l'ANAS, dovessero concorrere alla utilizzazione massiccia delle disponibilità per prestiti pari a 28.000 miliardi di lire; se non potessero attingere al credito del mercato internazionale, sarebbe certamente difficile ritenere sufficiente tale quota per tutte le esigenze produttive del Paese.

È questa però la ragione per non auspicare lo sfondamento del tetto dei 50.300 miliardi e per non giudicare tale livello di indebitamento statale addirittura come una specie di conquista virtuosa del sistema.

Il Governo ha scritto nella relazione che accompagna questo disegno di legge che la fissazione del tetto dei 50.300 miliardi deriva dalla « necessità inderogabile di contenere il fabbisogno pubblico nei limiti compatibili con le esigenze degli altri settori dell'economia ».

E già sappiamo che gli altri settori dell'economia non stanno bene in salute: tutti denunciano una diminuzione della produzione e dei profitti; quindi una evidente esigenza di ricorrere al credito per sopravvivere e non mandare i lavoratori in cassa integrazione.

In questo quadro dell'economia italiana appare pertanto assai fragile il punto di rottura nel rapporto di compatibilità delle esigenze del settore pubblico con quelle del settore privato e con l'intero sistema.

Nella misura in cui, per esempio, le tre aree di più rilevante ampiezza di spesa — finanza locale, assistenza sanitaria, assistenza previdenziale — dovessero premere per ottenere ulteriori disponibilità finanziarie a carico diretto del bilancio dello Stato, le conseguenze negative automaticamente si ripercuoterebbero sull'intero sistema produttivo. Le autonomie degli enti periferici dello Stato ed il potere delle forze sociali dovrebbero persuadersi ormai di non poter agire come variabili indipendenti dell'economia di tutto il Paese. L'invocazione al rispetto della loro indipendenza operativa non ha fondamento o non ha giustificazione quando l'indipendenza dovesse contrastare con l'armo-

nico tessuto di tutti i fattori chiamati a produrre risorse reali ed equilibri economici.

#### *Finanza locale*

1. — La Commissione ha introdotto delle modifiche alla originaria proposta del Governo vuoi per quanto riguarda il volume del trasferimento dal bilancio statale e vuoi per quanto riguarda il reperimento delle relative maggiori entrate.

Il Governo aveva proposto di ripetere per il 1982 lo stesso stanziamento deciso per il 1981 e cioè 15.780 miliardi.

In pratica però la massa spendibile nei comuni e province sarebbe stata di 17.496 miliardi tenendo conto di 1.716 miliardi di residui passivi.

Il Governo, pertanto, comprensibilmente procedeva a definire, in termini di cassa, le disponibilità finanziarie dei comuni e province per il 1982 in 16.500 miliardi.

A fronte di queste previsioni di bilancio così definite dal Governo, si delineavano immediatamente, da parte degli enti locali, ben altre previsioni di bisogni reali.

Secondo dati provenienti appunto dai comuni e dalle province le spese effettive per il 1981 varierebbero già da 17.600 a 18.100 miliardi, sicchè la base di valutazione per gli stanziamenti 1982 dovrebbe essere fornita da questo calcolo finanziario e non dalla indicazione di 15.780 miliardi.

A dimostrazione di questa impostazione sono stati forniti dagli enti locali i seguenti dati relativi alle spese effettive per il 1981:

15.000 miliardi per le rate trimestrali;

1.900 miliardi per i trasferimenti a paraggio;

da 500 a 1.000 miliardi per trasferimenti in favore delle aziende municipalizzate, per maggiori spese di personale a causa di ampliamenti di organici e della diminuita riscossione dell'INVIM in rapporto alle previsioni originarie.

Occorre altresì aggiungere una somma pari a 200 miliardi per il fondo perequativo: e

siamo così ai 18.100 miliardi di spesa effettiva di comuni e province per il 1981.

Questo il conto che per il 1981 portano i comuni e le province, chiedendo conseguentemente che esso sia considerato come la base per la ridefinizione dello stanziamento di bilancio nel 1982.

E su questa base dovrebbe essere pertanto costruito il calcolo della percentuale di aumento dell'inflazione pari all'ipotetico indice del 16 per cento.

Consequentemente il bisogno finale degli enti locali ammonterebbe a 20.996 miliardi o almeno a 20.596. La differenza rispetto ai 15.780 miliardi di competenza e ai 16.100 miliardi in termini di cassa previsti nel bilancio 1982 è, come si vede, abbastanza notevole.

Il Governo, in verità, pur non calcando l'espansione automatica della spesa dovuta alla lievitazione inflazionistica, aveva esplicitamente ammesso che i 15.780 miliardi di competenza 1982, non sarebbero realisticamente sufficienti per le esigenze di spesa e che in materia si « registrerebbe un vuoto di circa 2.500 miliardi ».

Tale vuoto avrebbe dovuto essere colmato, sempre a giudizio del Governo, mediante la restituzione di una parziale capacità impositiva agli Enti locali.

Ma a fronte di questa originaria prospettiva delineata dal Governo si è andata sviluppando una incisiva azione contestativa da parte delle stesse amministrazioni locali.

I dubbi circa l'effettiva riuscita della manovra proposta dal Governo e circa l'efficacia dei meccanismi preposti al reperimento delle ulteriori e necessarie risorse finanziarie nascevano dalle seguenti considerazioni:

1) la previsione di un ulteriore apporto di 2.500 miliardi di lire sembrava insufficiente rispetto all'effettivo bisogno degli enti locali;

2) il reperimento di questa stessa somma, pur ritenuta insufficiente, a mezzo di nuove imposizioni affidate alla facoltà dei comuni, sarebbe stata di difficile realizzazione tenuto conto dei tempi necessari per

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trasformare le deliberazioni di nuovo prelievo tributario in effettiva riscossione dei tributi decisi.

Basti al riguardo ricordare che non tutti i comuni hanno ritenuto di applicare l'addizionale sull'energia elettrica e quelli che hanno ritenuto di farlo sono stati costretti a riservare il gettito in un periodo di tempo più lungo di quello compreso nell'articolo dell'esercizio finanziario. Da qui un indebitamento reale basato sulle prospettive del maggior gettito tributario deliberato un anno prima per essere riscosso almeno l'anno dopo.

Di fronte a questi rilievi fatti presenti dai comuni, il Governo e la sua maggioranza hanno deciso di aumentare lo stanziamento originario di competenza portandolo a 17.580 miliardi. Naturalmente ne è conseguita la necessità di reperire questo maggior apporto di 1.800 miliardi. Si è ricorso così a nuove addizionali su taluni tributi erariali la cui previsione di gettito ammonterebbe appunto a 1.833 miliardi.

L'elenco delle nuove addizionali sui tributi erariali e le rispettive previsioni di gettito sono i seguenti:

<i>Tributi erariali</i>	<i>Previsione di gettito</i>
1) Quota dell'addizionale straordinaria su ILOR, IRPEG e imposta sostitutiva, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/73, dell'8 per cento per un gettito di . . . . .	780 miliardi
(L'addizionale procurerà un maggior gettito complessivo di 1.500 miliardi di cui una parte destinata alla copertura di altre esigenze del bilancio dello Stato)	
2) aumento del 30 per cento dell'imposta di bollo con esclusione della carta bollata per usi giudiziari e scolastici . . . . .	140 »
3) aumento del 30 per cento delle tasse di concessione governative escluse le radiodiffusioni . . . . .	125 »
4) aumento dell'80 per cento della tassa di circolazione di cui il 50 per cento già introdotto lo scorso anno con efficacia annuale e pertanto soltanto confermato . . . . .	448 »
5) imposta sulla pubblicità radio-televisiva stampa quotidiana e periodica e su mezzi di piccolo formato . . . . .	340 »
<i>Totale . . . . .</i>	<u>1.833 miliardi</u>

Questo ulteriore apporto di 1.800 miliardi, imposto ai cittadini italiani per finanziare le spese dei comuni e province nella presunzione che siano gli stessi cittadini a beneficiare in tal modo di migliori servizi locali, mette gli enti locali nelle condizioni di avvalersi in misura più limitata della autonoma facoltà impositiva.

Infatti non è che con i 1.800 miliardi aggiunti allo stanziamento originario di 15.780 miliardi gli enti locali disporranno di tutte le risorse finanziarie di cui hanno detto di avere bisogno, ma indubbiamente la ricerca

degli altri mezzi sarà più limitata e probabilmente non difficile.

Bisogna altresì tener presente che, secondo quanto è affermato nella relazione del Governo, esisterebbe una fonte, forse anomala, e comunque erogatrice di risorse a favore degli enti locali; essa è alimentata dalle giacenze in contabilità speciali degli Enti locali presso la Tesoreria dello Stato fino alla concorrenza di 1.000 miliardi.

Al riguardo è da osservare però che tali disponibilità non possono essere considerate aggiuntive in termini di competenza, con-

figurandosi piuttosto come residui passivi e cioè come debiti verso terzi difficilmente utilizzabili per spese diverse da quelle previste in bilancio e successivamente deliberate.

In ogni caso le suddette giacenze riguardavano soltanto i comuni con più di 8 mila abitanti. Stando così le cose tutti i comuni minori, e non sono pochi, non potrebbero avvalersi neppure in questi termini anomali e non so quanto amministrativamente legittimi di giacenze di tesoreria per loro inesistenti.

2. — I comuni e le province però, è bene ricordarlo, non disporranno soltanto di 17.580 miliardi trasferiti dal bilancio statale. Disporranno anche di una quota preminente dei 2.900 miliardi destinati al ripiano dei disavanzi nelle aziende di trasporto e previsti dall'articolo 9 del presente disegno di legge.

Disporranno ancora del credito messo a disposizione della Cassa depositi e prestiti per spese d'investimento. L'ammontare di tale credito è pari a circa 3.000 miliardi di lire per il 1982.

Gli enti locali disporrebbero così per il 1982 di somme derivate dal bilancio dello Stato e dalla Cassa depositi e prestiti per un ammontare oscillante fra i 22.580 miliardi ed i 23.400 miliardi.

Come è facile pertanto constatare, il Governo non si è posto certo l'obiettivo di asfissiare attività degli enti locali visto che circa il 16 per cento delle risorse finanziarie dello Stato sono loro trasferite.

E una parte cospicua, quella garantita dalla Cassa depositi e prestiti, ha un preciso scopo: l'impiego per investimenti e cioè per una qualità della spesa che tutti reclamano, ma che nessuno è disposto in pratica a privilegiare a carico della spesa corrente.

Credo che al riguardo sia doveroso chiarire i termini di talune responsabilità nella gestione non sempre esaltante dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali.

So bene che esiste una permalosa teologia dell'autonomia degli enti locali taluni si sforzano come realtà totemiche dinanzi alle quali la

fase tribale del potere centrale dovrebbe costantemente inchinarsi.

So bene che in nome di questa concezione dell'autonomia degli enti locali taluni si sforzano di accreditare e di attestare il loro ruolo come quello di una variabile indispensabile rispetto alla realtà economica nazionale.

Pretendere che lo Stato gestisca le sue risorse nella maniera più compatibile con le disponibilità reali dell'economia del Paese è giusto e doveroso; pretendere che a questo scopo lo Stato comprenda tutto tranne gli enti locali, le Regioni, gli istituti di previdenza e le unità sanitarie sarebbe un po' come pretendere che un organismo umano sia costruito ed esista e sopravviva sulla base dell'indipendenza funzionale dei suoi organi costitutivi.

E se una simile concezione dei rapporti fra lo Stato e gli enti locali non è legittima ma distruttiva, deve apparire scarsamente risolutiva per il contenimento della spesa pubblica corrente la manovra di un taglio finale delle quantità di moneta trasferita ai comuni e alle provincie.

Piuttosto ancora prima che il Tesoro sia costretto a porsi l'ingrato compito di ridurre con un taglio monetario il volume di risorse finanziarie da trasferire ai comuni in quanto risultano incompatibili con la capacità di sopportazione nell'economia del Paese, è necessario accertare perchè e come si sia andato formando siffatto volume di spesa nell'ambito e per decisioni degli enti locali. Appare certamente annoso ridurre uno stanziamento finanziario e da taluni può essere giudicato anche negativamente.

Ma sarebbe onesto ed ad un tempo doveroso chiedersi perchè gli enti locali abbiano prodotto un volume di spesa superiore ai 20.000 miliardi di lire e se, per caso, non fosse possibile da parte loro ridimensionare la spesa stessa con una propria conduzione diversa dalle attività assistenziali e dai servizi.

Al riguardo sarebbe interessante analizzare l'evoluzione della spesa corrente comunale sia in rapporto all'evoluzione dell'economia del Paese e sia in rapporto ad un crite-

rio di giustizia distributiva fra tutte le regioni italiane.


Ebbene un'analisi di questo tipo dovrebbe portare a due deludenti constatazioni:

1) la spesa corrente degli enti locali da un tempo a questa parte presenta un andamento espansivo superiore all'aumento del reddito nazionale;

2) talune regioni dispongono di mezzi finanziari per spese correnti comparativamente e scandalosamente superiori a quelli di altre regioni e alla stessa media nazionale pro-capite.

Valgono al riguardo i dati forniti dal Ministero dell'interno e che mi permetto di riportare almeno per la parte più significativa.

TAV. I ANDAMENTO DELLA MEDIA PRO-CAPITE NAZIONALE DELLE SPESE CORRENTI DEI COMUNI DELLE VARIE CLASSI DEMOGRAFICHE PER GLI ANNI 1978, 1979 E 1980



MINISTERO DELL'INTERNO  
Dir. Gen. Amm.ne Civile

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come si vede la spesa corrente media *pro capite* passa da poco più di 120.000 lire nel 1978 per i comuni fino a 100.000 abitanti a 230.000 nel 1980.

E per i comuni con più di 100.000 abitanti fino ad oltre 500.000 abitanti passa rispettivamente da 150.000 a 300.000, da 280.000 a 400.000 e da 320.000 a 544.000 circa.


Ma non tutti i comuni hanno potuto espandere il volume della spesa corrente in egual

misura: non pochi comuni infatti sono rimasti ad un livello di spesa corrente al disotto della stessa media nazionale e altri si sono attestati a livelli significativamente superiori.

Ecco qui di seguito i dati relativi ai comuni che in diverse regioni superano la media *pro capite* nazionale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**TAV. XIX** **MINISTERO DELL'INTERNO**  
 Dir. Gen. Amm. ac Civile  
**SPESA CORRENTI DEI COMUNI**  
 Raffronto fra le escursioni dalla media pro-capite regionale rispetto alla media nazionale degli anni 1978, 1979 e 1980 per fasce demografiche




LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO  
 Dir. Gen. Amm.ne Civile

TAV. X  
 SPESE CORRENTI DEI COMUNI

Raffronto fra le escursioni della media pro-capite regionale rispetto alla media nazionale degli anni 1978, 1979 e 1980 per fasce demografiche




LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO  
Dir. Gen. Amm.ne Civile

TAV. VI

SPESE CORRENTI DEI COMUNI


Raffronto fra le esportazioni della media pro capite regionale rispetto alla media nazionale degli anni 1978, 1979 e 1980 per fasce demografiche



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**TAV. V**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
 Dir. Gen. Amm.ne Civile

**SPESA CORRENTI DEI COMUNI**  
 Riferimento fra le escursioni della media pro capite regionale rispetto alla media nazionale degli anni 1978, 1979 e 1980 per fasce demografiche




LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO  
 Dir. Gen. Amm.ne Civile

TAV. XIII  
 SPESE CORRENTI DEI COMUNI

Raffronto fra le escursioni della media pro-capite regionale rispetto alla media nazionale degli anni 1978, 1979 e 1980 per fasce demografiche



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


MINISTERO DELL'INTERNO  
 Dir. Gen. Amm.ne Civile

TAV. XI

REGIONE TOSCANA

SPESE CORRENTI DEI COMUNI

Raffronto fra le escursioni della media pro-capite regionale rispetto alla media nazionale degli anni 1978, 1979 e 1980 per fasce demografiche




LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO  
 Dir. Gen. Amm.ne Civile

TAV. XII

SPESE CORRENTI DEI COMUNI

Raffronto fra le escursioni della media pro-capite regionale rispetto alla media nazionale degli anni 1978, 1979 e 1980 per fasce demografiche



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come si vede, in queste regioni che sono nell'Italia centro-settentrionale, tranne la modesta eccezione della Basilicata, i comuni spendono per ogni cittadino amministrato parecchie centinaia di migliaia di lire in più rispetto alla media nazionale. Naturalmente questa spesa impiegata in servizi a favore dei fortunati cittadini di questi comuni è pagata dallo Stato e quindi anche

da quella parte della popolazione italiana che è più povera per reddito e per servizi.


E quali sono i comuni che dispongono di una percentuale di risorse inferiori rispetto alla media *pro capite* nazionale e naturalmente ai livelli degli enti locali la cui spesa corrente è superiore alla stessa media nazionale?

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO  
 Dir. Gen. Amm.ne Civile

TAV. XVII  
 SPESE CORRENTI DEI COMUNI  
 Raffronto fra le escursioni della media pro-capite regionale rispetto alla media nazionale degli anni 1978, 1979 e 1980 per fasce demografiche


REGIONE CAMPANIA



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO  
 Dir. Gen. Amm. ne Civile

**TAV. XVIII**  
 SPESE CORRENTI DEI COMUNI  
 Raffronto fra le escurzioni della media per capite regionale rispetto alla media nazionale degli anni 1978, 1979 e 1980 per fasce demografiche  
 REGIONE PUGLIA.



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


MINISTERO DELL'INTERNO  
 Dr. Gen. Annunzio Chivile

TAV. XXII  
 SPESE CORRENTI DEI COMUNI

Raffronto fra le escursioni della media pro-capite regionale rispetto alla media nazionale degli anni 1978, 1979 e 1980 per fasce demografiche


REGIONE SARDEGNA

CLASSI DEMOGRAFICHE



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. XXI  
MINISTERO DELL'INTERNO  
Dir. Gen. Amm.ne Civile  
SPESA CORRENTI DEI COMUNI  
Raffronto Tra le escursioni della media pro-capite regionale rispetto alla media nazionale degli anni 1978, 1979 e 1980 per fasce demografiche



Come è facile constatare il cittadino di regioni come la Toscana, l'Emilia Romagna, la Liguria, le Marche, costa allo Stato parecchie centinaia di migliaia di lire in più rispetto al cittadino di seconda classe della Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

In questo quadro è comprensibile, anche se non giustificabile, che da parte di alcune forze politiche si venga a difendere quella autonomia del privilegio che, presentata come autonomia di principio generale, finisce in realtà col mascherare le discriminazioni fra le due Italie.

Si tentò appena tre anni fa di bloccare la crescente espansione dei servizi e dei connessi organici di personale: a tale scopo intervennero i decreti Stammati. Quanti comuni però li rispettarono uniformandosi alle disposizioni restrittive?

Per quel che si sa, la gran parte dei comuni del Mezzogiorno furono rispettosi, la gran parte però dei comuni, specie i grossi, del Centro Nord non hanno rispettato nulla, profittando della copertura di politicizzate commissioni regionali di controllo.

Furono così sollecitate le leggi di sanatoria in virtù delle quali l'illegittimo fu legittimato senza scandalismi teatrali, ma nel chiuso di una riservatezza comprensiva, offesa piuttosto se qualcuno avesse tentato di aprire gli armadi e scoprirvi gli scheletri.

Tutt'ora sono all'esame del Ministero dell'interno non poche proposte concernenti l'allargamento degli organici di numerosi comuni che fatalmente porteranno all'ulteriore ampliamento della spesa corrente.

E così, mentre si è costretti a tentare di tagliare dall'alto la spesa corrente, questa si fa covare ed espandere dal basso: in tal caso l'autonomia del chiedere e del prendere ciò che lo Stato non è in condizione di dare è presentata come un principio di suprema giustizia sociale e di inderogabile dovere politico!

Eliminata pertanto ogni incidenza del potere del Governo centrale dall'area di formazione della spesa dei comuni e province e concepito questo potere più che altro come un'attività riflessa di altrui autonome responsabilità politico-amministrative, non dovreb-

be destare meraviglia che lo stesso principio venga invocato per definire i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

#### *Finanza regionale*

La novità fondamentale per il bilancio 1982 relativamente ai trasferimenti in favore delle regioni sta nel fatto che la legge 10 maggio 1976, n. 356, andrà a decadere con il 31 dicembre 1981. Questo significa che l'indicizzazione dei trasferimenti, parametrata automaticamente agli aumenti del gettito tributario dello Stato, non è più obbligatoria.

La conseguenza più vistosa della situazione che si è venuta così a determinare è che lo stanziamento a legislazione vigente per il 1982 si è ridotto di 1.085 miliardi, passando da 3.168 miliardi a 2.083 miliardi. Tenuto conto di un ipotizzato aumento del livello inflazionistico nella misura del 16 per cento e naturalmente di un analogo aumento delle risorse da trasferire al fondo comune delle regioni, lo scarto fra lo stanziamento di bilancio 1982 a legislazione vigente e lo stanziamento adeguato al livello assestato del 1981 e maggiorato del 16 per cento, risulterebbe di 1.588 miliardi.

Il Governo però ha provveduto con la legge finanziaria a colmare questo vuoto di 1.588 miliardi.

Infatti, col primo comma dell'articolo 5 si propone l'aumento della quota dell'imposta di fabbricazione da trasferire alle regioni portandola dal 15 al 49,90 per cento.

Il maggiore incasso per le regioni sarebbe appunto di 1.588 miliardi. Un'ulteriore disponibilità alle regioni è garantita da altre norme della stessa legge finanziaria.

In questo modo le regioni dovrebbero disporre di 3.600 miliardi per il 1982.

Un discorso a parte merita il secondo comma dell'articolo 6 concernente l'aumento del 16 per cento in termini di cassa delle disponibilità finanziarie delle regioni nel 1981.

In verità il previsto aumento del 16 per cento rispetto al 1981 configura un limite « anomalo » di cassa.

Infatti, a norma dell'articolo 6 della legge finanziaria, non dovrebbe trattarsi di un aumento parametrato alle disponibilità di cassa del 1981 ma ai prelievi che, ovviamente, avranno potuto essere anche inferiori alle stesse disponibilità di cassa.

A questo punto dovrebbe essere legittima e spontanea la domanda: « Visto che le modifiche apportate con la legge finanziaria hanno attestato le risorse delle regioni a livello del 1981, la relativa spesa e, in particolare, quella automatica e obbligatoria sarà tale da trovare sufficiente copertura unitamente alle altre spese che, pur non essendo automatiche, rientrano nella fisiologia delle attività delle regioni? ».

È probabile che anche le regioni dovranno diminuire le rispettive spese correnti rispetto al 1981; ma una siffatta riduzione, che sarebbe in ogni caso limitata soltanto agli effetti dell'espansione del livello inflazionistico, non può considerarsi negativamente.

Se il taglio della spesa pubblica corrente è giudicato necessario e in una certa misura terapeutico, le regioni non possono esserne escluse quasi che le loro spese correnti fossero meno correnti di quelle della Amministrazione centrale.

Le regioni però hanno fatto presente la necessità di avere una maggiore dotazione di fondi di sviluppo e d'investimento come, d'altra parte, previsto dalla decaduta legge n. 356 del 10 maggio 1976.

In via di principio le regioni non hanno torto, indipendentemente dal fatto che la suddetta legge sarà decaduta con il 31 dicembre 1981. Nessuno può infatti negare l'utilità e forse anche le necessità di ampliare materialmente la spesa d'investimento specie in un momento di grave crisi economica ed occupazionale.

Ma al riguardo bisogna onestamente chiedersi se un'eventuale aumento delle dotazioni di mezzi finanziari per impieghi regionali produttivi sia in pratica destinato ad espandere veramente gli investimenti. L'esperienza degli ultimi cinque anni ci dice infatti che l'accumulo di residui passivi da parte delle regioni è al riguardo naturale.

La legge «quadrifoglio», la legge per l'edilizia popolare e sovvenzionata, gli stes-

si stanziamenti previsti nella legge n. 356 non hanno prodotto proporzionali e solleciti impieghi, avendo prodotto principalmente delle cospicue giacenze.

Sarebbe allora il caso di sperare che siano almeno esauriti i fondi ancora disponibili prima di chiederne altri il cui destino potrebbe essere quello di alimentare i residui passivi.

#### *Previdenza sociale*

Il presente provvedimento è costretto a farsi carico di non poche modifiche apportate negli ultimi due anni alla legislazione vigente in materia previdenziale e pensionistica.

In particolare i benefici accordati ai pensionati con leggi del 1980 e 1981, e confermati per il 1982, comportano un costo complessivo di 5.385 miliardi per l'anno in corso.

Tenuto conto che tali benefici sono stati accordati con leggi-straalcio, la cui validità andrà a scadere col 31 dicembre 1981, ne consegue che in bilancio a legislazione vigente possono essere stanziati soltanto 1.100 miliardi.

Per effetto però dell'articolo 26 del presente disegno di legge è stabilita la concessione di un ulteriore contributo « straordinario » di 1.783 miliardi che verrebbe ripartito fra le varie gestioni speciali dei lavoratori dipendenti, coltivatori diretti, artigiani e commercianti. Lo Stato così interviene in favore della spesa pensionistica con un finanziamento complessivo di 2.883 miliardi di lire.

Rimane pertanto una differenza di 2.492 miliardi, la cui copertura è posta preminentemente a carico dei lavoratori autonomi.

L'articolo 26 riassume appunto e specifica le previsioni delle maggiori entrate fino all'ammontare dei suddetti 2.492 miliardi di lire.

Al riguardo si calcola che 1.000 miliardi dovrebbero essere assicurati a mezzo di un contributo aggiuntivo di 171.000, 178.000, 100.000 lire a carico rispettivamente di artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Naturalmente a questi 2.492 miliardi bisognerà aggiungere il prelievo di 675 miliardi previsto dagli articoli 27 e 34 del presente disegno di legge. Nel complesso, quindi, le categorie dei lavoratori autonomi, fra maggiorazione di contributi previdenziali, pensionistici e di contributi inerenti la spesa sanitaria, saranno soggetti ad un complessivo prelievo aggiuntivo di 3.167 miliardi di lire per il 1982.

Queste prospettive alquanto pesanti di ulteriori prelievi contributivi hanno determinato non poche reazioni critiche dei lavoratori autonomi, ed in particolare dei coltivatori diretti il cui reddito è notoriamente più rigido e contenuto di quello degli artigiani, commercianti e professionisti.

L'agricoltura ha 1.685.000 lavoratori indipendenti di cui non più di 200.000 agricoltori.

A fronte del prodotto interno al costo dei fattori pari a 311.067 miliardi nel 1980, il contributo dato dall'agricoltura è calcolato dall'ISTAT in 22.574 miliardi pari a circa l'8 per cento sempre per il 1980. Nel 1981 il reddito in agricoltura sembra addirittura peggiorato in termini reali del 2 per cento rispetto all'anno precedente. L'economia agricola si presenta quindi all'appuntamento del 1982 con il bilancio negativo degli ultimi due anni e pertanto dal punto di vista fiscale non offre una massa imponibile in espansione e, dal punto di vista contributivo, le sue possibilità si presentano incerte.

Di fronte a questa situazione è previsto tuttavia l'ulteriore aumento dei livelli contributivi, di cui la seguente tabella dà le indicazioni dettagliate.

## CONTRIBUZIONE PREVIDENZA ED ASSISTENZA (compresa l'indicizzazione)

*Previdenza*

	1981	1982	
Imprese montane . . . . .	da lire 97.396	a lire 116.213	+ lire 18.817 = 19,32%
Altre . . . . .	da lire 273.876	a lire 337.639	+ lire 63.763 = 23,07%

*Malattia*

	1981	1982	
Capitario . . . . .	da lire 88.630	a lire 162.570	+ lire 73.778 = 83%

Sono elevate le aliquote percentuali sul reddito agrario per le parti eccedenti le lire 100.000 nella misura del 5 per cento, pari

cioè al 20 per cento per le imprese montane ed al 35 per cento per le altre (+ 10 miliardi di gettito).

*Infortunati*

	1981	1982
Imprese montane . . . . .	lire 15.000	lire 15.000 <i>pro-capite</i>
Altre . . . . .	lire 30.000	lire 30.000 <i>pro-capite</i>

Le contribuzioni *pro-capite* a carico dei coltivatori diretti per tutte le prestazioni hanno avuto negli ultimi tre anni la seguente proiezione: 1979 = lire 192.700; 1980 = lire 254.350; 1981 = lire 392.530.

Nel 1982 le disposizioni del disegno di legge finanziaria porterebbero la contribuzione complessiva *pro-capite* a lire 530.209.

Bisogna altresì tener conto che, a norma del quarto e quinto comma dell'articolo 21

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del presente disegno di legge, vengono modificati i meccanismi contributivi dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato. I contributi verrebbero commisurati ai salari effettivamente corrisposti e non ai valori medi convenzionali, come attualmente determinati.

Secondo calcoli riferiti a questa innovazione sembra che il maggior volume di contributi previdenziali per conto dei salariati agricoli finirebbe con l'incidere sul costo del lavoro da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 70 per cento. Ma, proprio a causa di questo effetto moltiplicatore del costo del lavoro, si potrebbe profilare il pericolo della stabilità occupazionale degli addetti del settore.

Questa la situazione attuale dell'economia agricola italiana. Apparirebbe quindi giusto e socialmente equo che un settore produttore di livelli poveri di risorse non sia ulteriormente gravato da oneri tributari e contributivi e che, piuttosto, gli altri settori a reddito più elevato fossero chiamati a fornire, in proporzione al reddito, i mezzi finanziari per equilibrare, almeno in parte, i conti delle relative gestioni previdenziali.

Una scelta di questo tipo sembrava defi-

nitivamente acquisita allorchè, con il concordato assenso dei sindacati, era stato deciso di aumentare di alcuni centesimi percentuali l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti. Poi misteriosamente la decisione scomparve nel nulla.

Perchè? Forse per non fornire alle categorie del lavoro dipendente alcun alibi giustificato di aumenti salariali per la prossima stagione dei contratti?

Quando però all'intelligenza delle cose, per quanto amara e dura, si intende sostituire l'espedito quale mezzo risolutivo, la conseguenza è che in realtà non si risolve nulla in via definitiva e la malattia si trascina nel tempo aggravandosi sempre più. E così i 5.385 miliardi che dovrebbero entrare nelle casse dell'INPS a mezzo dell'apporto di 2.492 miliardi dei lavoratori autonomi e di 2.883 miliardi da parte del bilancio dello Stato, non sono sufficienti per coprire il vuoto di gestione.

Come si rileva dalla seguente tabella, fornita dallo stesso INPS, il deficit delle gestioni del fondo per i lavoratori autonomi e dipendenti ammonterà nel 1982 a 11.414 miliardi.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**ANDAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE DELLE SINGOLE GESTIONI PREVIDENZIALI**  
(in miliardi di lire)

AREA	GESTIONI	1978		1979		1980		1981		1982		1983		
		Risultato di esercizio	Netto patrimoniale											
STATO	Fondo sociale . . . . .	—	4 +	643 +	142 +	785 —	95 +	690 +	105 +	795 —	69 +	726 —	89 +	646
LAVORATORI DIPENDENTI	Fondo pensioni lavoratori dipendenti . . . . .	—	368 +	1.523 —	813 +	710 —	1.325 —	615 —	3.356 —	3.971 —	6.990 —	10.961 —	9.367 —	20.328
	Gestione speciale minatori . . . . .	—	—	4 —	2 +	2 —	2 —	—	4 —	3 —	5 —	8 —	6 —	14
	Assicurazione disoccupazione . . . . .	—	693 —	1.120 —	678 —	1.798 —	1.120 —	2.918 —	1.170 —	4.088 —	799 —	4.887 —	864 —	5.751
	Assicurazione tubercolosi . . . . .	—	—	245 —	—	245 —	—	245 +	2 +	247 —	—	247 +	—	247
	Cassa unica assegni familiari . . . . .	+	1.456 +	3.166 +	2.141 +	5.307 +	2.722 +	8.029 +	2.789 +	10.818 +	4.236 +	15.054 +	5.887 +	20.941
	Cassa integrazione guadagni industria . . . . .	—	315 —	922 —	184 —	1.106 —	317 —	1.423 —	617 —	2.040 —	608 —	2.648 —	730 —	3.378
	Cassa integrazione guadagni operai agricoli . . . . .	+	29 +	110 +	35 +	145 +	46 +	191 +	58 +	249 +	73 +	322 +	92 +	414
LAVORATORI AUTONOMI	TOTALE GESTIONE LAVORATORI DIPENDENTI . . . . .	+	109 +	3.006 +	499 +	3.505 +	4 +	3.509 —	2.298 +	1.212 —	4.093 —	2.881 —	4.988 —	7.869
LAVORATORI AUTONOMI	Gestione speciale CD CM . . . . .	—	1.786 —	6.375 —	2.263 —	8.638 —	2.934 —	11.571 +	3.608 —	15.179 —	5.249 —	20.428 —	6.147 —	26.575
	Gestione speciale artigiani . . . . .	—	369 —	1.188 —	164 —	1.352 —	168 —	1.521 —	118 —	1.638 —	464 —	2.102 —	550 —	2.652
	Gestione speciale commercianti . . . . .	—	338 —	1.066 —	140 —	1.206 —	141 —	1.347 —	89 —	1.436 —	391 —	1.827 —	478 —	2.385
	TOTALE GESTIONI AUTONOMI . . . . .	—	2.493 —	8.629 —	2.567 —	11.196 —	3.243 —	14.439 —	3.815 —	18.253 —	6.104 —	24.357 —	7.175 —	31.532
LAVORATORI AUTONOMI	Fondi speciali e gestioni minori . . . . .	+	92 +	1.827 +	188 +	1.215 —	458 +	757 —	1.105 —	350 —	1.148 —	1.498 —	1.200 —	2.698
	TOTALE GENERALE . . . . .	—	2.296 —	3.953 —	1.738 —	5.691 —	3.792 —	9.483 —	7.113 —	16.596 —	11.414 —	28.010 —	13.443 —	41.453

E così lo Stato, al di là di ogni stagionale espediente, è costretto a farsi carico completo di questi oneri finanziari che seppure in parte si è voluto equamente distribuire tra tutte le categorie sociali.

Ma lo Stato non è un corpo separato dai cittadini; esso ne è piuttosto lo specchio: le sue risorse sono quelle dei cittadini stessi. E allora, se lo Stato deve coprire il vuoto di 11.414 miliardi nel settore previdenziale nel 1982, dato che, comunque, ai pensionati bisognerà erogare puntualmente la pensione, da qualche parte dovrà pur venire questa somma, che sarà magari sottratta ad impieghi per investimenti, e cioè per l'occupazione.

Le vie che sono state indicate nel presente disegno di legge sono due, di cui una certa e l'altra vaga.

La prima via è quella tradizionale e facile: l'INPS è autorizzato ad indebitarsi ulteriormente per 5.500 miliardi di lire con la Tesoreria.

E poichè ci vorranno almeno altri 5.500 miliardi di lire per fare fronte ai propri obblighi assistenziali, è previsto all'articolo 25 del presente disegno di legge che l'INPS presenti « tempestivamente ai Ministeri del tesoro e del lavoro un piano di riassorbimento di tutte le maggiori esigenze (i 5.500 miliardi), proponendo, se del caso, l'adeguamento dei necessari contributi previdenziali a carico dei lavoratori... ».

Al riguardo è da osservare che il meccanismo previsto dal suddetto articolo 25 non sarebbe nuovo, dato che l'articolo 16 della legge n. 160 del 1975 ne prevedeva l'impiego.

In particolare tale legge prevedeva già che, nel caso in cui risultasse all'INPS un deficit patrimoniale superiore al 3 per cento delle entrate effettive, avrebbero dovuto essere proporzionalmente adeguati i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Negli anni passati, direi da sempre, il deficit patrimoniale dell'INPS è stato superiore al 3 per cento delle entrate. Eppure non è stato applicato l'articolo 16 della legge n. 160 del 1975.

Adesso si invoca per legge la opportunità di applicare una legge!

Forse perchè si intende ipotizzare la necessità di aumentare i contributi perequati a carico delle aziende?

In tal caso si dovrebbe rivedere lo stanziamento relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dell'industria, dato che è noto che le industrie italiane sono a loro volta più portate a produrre perdite che profitti.

La verità è che in campo previdenziale la selva delle leggi emanate, la somma delle deroghe e delle eccezioni, la pesantezza delle remore ammissibili sul piano giuridico e concretamente operativo e infine la pratica dell'abusivismo istituzionalizzato a garanzia di interessi socialmente anche comprensibili, hanno creato una situazione contorta, confusa e onerosamente pesante.

Il problema che emerge da questa situazione non è riferibile soltanto agli equilibri fra le entrate e le uscite dell'Istituto di previdenza sociale; ma esso deve collegarsi principalmente ad una razionalizzazione diversa delle misure abituali dirette a favorire momentaneamente questo o quel settore sociale. Da anni ogni provvedimento pensionistico regolarmente incomincia così: « In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, ... »; e l'attesa continua inesorabile, imperturbabile. Al riguardo conviene ricordare ciò che scrive la Corte dei conti nella Relazione al rendiconto del 1980: « Il recupero dell'equilibrio interno alla gestione previdenziale dai comparti relativi ai lavoratori dipendenti ed autonomi, sino al campo coperto delle pensioni sociali, esige misure strutturali di razionalizzazione, non potendo fondarsi su di un sostegno dei trasferimenti statali che non si collochi all'interno di un percorso di risanamento strutturale ».

Così la Corte dei conti, ed ha ragione.

Ma perchè questo accada, occorre anche razionalizzare preliminarmente le strutture produttive del nostro sistema economico, assicurando ad esse i necessari equilibri fra costi e ricavi e non il frequente assistenzialismo che ben si sa, a lungo andare, non cura ma aggrava le malattie.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Negli ultimi anni, e tutt'ora, lo Stato si è andato sostituendo alle imprese nel pagamento di contributi sociali per un complessivo volume di circa 15.000 miliardi di lire.

Se le imprese si fossero trovate nelle condizioni di equilibrare costi, ricavi e profitti, lo Stato non avrebbe avvertito il bisogno di pagare in loro sostituzione somme così cospicue.

Ed invece si è messo in moto il meccanismo che non arricchisce certamente le aziende e che invece impoverisce ulteriormente il Paese nella misura in cui si continua a produrre più moneta per consumi e, in proporzione, meno beni reali.

Se poi si fa il conto del credito che l'INPS vanta nei confronti dei soggetti obbligati a versare i contributi sociali, che però non versano perchè la loro attività produttiva è da tempo in crisi, è facile rendersi conto della gravità della situazione.

I debiti delle imprese verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, contabilizzati nei bilanci consuntivi, sono i seguenti (in miliardi di lire):

Anno	Gettito contributivo annuo	Debiti contributivi delle aziende	Rapporto %
1975 . . . . .	6.025	384	6,4
1976 . . . . .	8.194	531	6,5
1977 . . . . .	9.999	1.078	10,8
1978 . . . . .	11.944	1.371	11,5
1979 . . . . .	14.128	2.031	14,4

Questa la situazione rappresentata dallo stesso INPS fino al 1979: negli ultimi due anni si è certamente aggravata.

Al riguardo non si possono attribuire le dilazioni dei pagamenti ad intrecci di bisogni reali e di maliziosa furbizia, come da qualche parte si ama affermare.

Si tratta generalmente di esigenze pratiche derivanti dalla necessità di aziende in crisi.

Tale è, per esempio, la posizione di non poche aziende delle partecipazioni statali.

La verità è pur sempre una: quando il capitale, pubblico o privato che sia, con « padroni » o « senza padroni », non è più capace di produrre beni reali proporzionalmente ai costi e nel quadro dei condizionamenti obiettivi dei prezzi competitivi in campo interno ed internazionale, allora le imprese sono costrette a ricorrere ai debiti, e cioè a farsi pagare da altri quanto dovrebbero pagare esse stesse. Ed a pagare è sempre la finanza pubblica, le cui risorse non possono certo venire del cielo, ma da quella stessa realtà produttiva che si è dimostrata insufficiente. Mancando pertanto un quantitativo sufficiente e crescente di uva nella vigna, lo Stato è allora costretto ad intervenire per riempire la botte, aggiungendo acqua nel poco vino residuo.

E così la botte si riempie, ma il vino perde di gradazione alcolica: l'inflazione impoverisce tutti e in particolare il risparmio, che così fatalmente fugge dalle banche non avendo più alcun durevole valore di riserva.

La verità è che la spesa sociale non perde ogni carattere economicistico sol perchè è sociale: qualsiasi attività che comporta impieghi finanziari di qualsiasi natura è sempre condizionata dal rapporto equilibrato con le ricchezze reali prodotte dalla società.

L'inflazione è un facile espediente che serve a nascondere nel tempo breve difetti e carenze del sistema produttivo; ma nel tempo lungo il suo effetto drogante inesorabilmente distrugge l'economia e lo stesso ordine sociale.

#### Spesa sanitaria

Afferma ed avverte il Governo a commento della manovra finanziaria sulla spesa sanitaria: « Per la prima volta dall'istituzione del Fondo sanitario nazionale, non è questo ad essere determinato in base alla previsione di spesa del settore, ma sono i livelli di spesa ad essere determinati in base alle disponibilità finanziarie che la complessiva manovra economica riserva alla sanità ».

È ammesso in sostanza che la spesa sanitaria non deve condizionare il bilancio dello Stato, ma deve esserne condizionata.

La spesa sanitaria non può quindi essere rapportata al suo costo ma alle disponibilità della finanza pubblica, secondo obiettivi criteri e metri di compatibilità.

Questo principio, indicato ed applicato per la prima volta, può sembrare rivoluzionario dato che fino ad oggi l'assistenza sanitaria è stata considerata un doveroso servizio pubblico, generalizzato e gratuito.

Adesso si è introdotto il *ticket* anche per le visite mediche e per i ricoveri ospedalieri a carico di tutti i cittadini, tranne che per coloro il cui reddito è inferiore ai 3.600.000 lire.

I redditi minori, che coincidono in larga misura con i lavoratori pensionati ed i braccianti agricoli, vengono così del tutto tutelati.

La compartecipazione soggettiva alla spesa sanitaria risulta essere stata preliminarmente assentita dalle categorie sociali e dai sindacati dei lavoratori dipendenti.

Pertanto la decisione del Governo non può essere giudicata provocatoriamente unilaterale.

Eppure, quando già la Commissione bilancio del Senato aveva votato in favore dell'istituzione dei vari *ticket* sulle visite ambulatoriali e domiciliari in aggiunta ai già esistenti *ticket* sui medicinali, è venuta la notizia che in campo sindacale era stata rivista la posizione favorevole assunta in precedenza.

Certo, in materia deve apparire ben più allettante, dal punto di vista sociale, esonerare da ogni a qualsiasi gravame il cittadino che ha bisogno del medico, dell'ospedale e delle medicine. Al di là però di ogni pur facile emozione sociale, credo che sia onesto e doveroso tener conto che per un cittadino a pur basso reddito le 1500 lire per una visita medica non possono rappresentare un onere grave. Per la pubblica Amministrazione però il « tanto poco » moltiplicato per milioni di cittadini rappresenta una riduzione di spesa di non poco rilievo.

Comunque, se pur si volesse ritornare sulle decisioni già adottate, si dovrebbe cercare fra gli stessi cittadini italiani il recupero della somma che verrebbe meno dall'eliminazione dei *ticket*. E fra quali cittadini? For-

se, come al solito, fra i lavoratori autonomi i cui bassi redditi sono considerati per autonomia alti e ricchissimi?

Non è che le eccezioni per i redditi sotto i 3.600.000 precludano la possibilità di ogni e pur facile furbizia. Sembra infatti che ai fini sanitari non esista più in Italia un cittadino con più di 3.600.000 lire di reddito. E non si è lontani dal vero se si immagina che un pensionato bracciante o coltivatore diretto o artigiano diventi, se del caso, un prestanome di altro ammalato a reddito superiore! Questo avviene già per i farmaci.

Il relativo *ticket* si è rivelato infatti scarsamente sufficiente nel contenimento della spesa farmaceutica. Sarebbe utile approfondire le ragioni per le quali in altri paesi europei l'istituzione del *ticket* abbia prodotto effetti maggiormente conformi alle aspettative.

La verità è che in molti paesi il *ticket* è stato applicato in modo generalizzato su tutti i prodotti; in altri, ove pure è stato adottato il criterio della selezione, si è proceduto seriamente alla identificazione dei gruppi di farmaci di emergenza sanitaria, mantenendo solo questi ultimi esenti da pagamento. In questo modo si è limitato ogni fenomeno di sostituzione nella domanda tra farmaci con *ticket* e farmaci senza *ticket*. In Italia questo non è sancito, e pertanto nel nostro Paese la manovra del *ticket* non garantisce i frutti sperati.

Tali gruppi di farmaci sono di numero ridottissimo negli altri paesi, nell'ordine del centinaio di specialità. In Italia la 1ª classe di medicinali esenti da *ticket* supera invece le 2.500 confezioni: diventa così facile trovare pur sempre qualsiasi medicinale esente fra un così gran numero di tipi. Sarebbe pertanto opportuno razionalizzare meglio lo strumento del *ticket*, articolando la 1ª classe del PT sulla traccia di esperienze vigenti in altri paesi europei.

Inoltre il volere individuare un'ulteriore possibilità di riduzione della spesa con l'applicazione di protocolli indicativi per malattie estremamente gravi e complesse da trattare sotto il profilo terapeutico, appare illusorio a causa della difficoltà di una corretta impostazione e definizione degli stessi.

Tale strumento, quindi ininfluenza in questa fase congiunturale, potrebbe essere comunque perseguito in futuro per le malattie suddette nel quadro di una maggiore razionalizzazione della prestazione, divenendo così un ulteriore elemento a disposizione degli operatori sanitari nello svolgimento della loro attività professionale.

Comunque non può non giudicarsi fondamentale, anche sotto il profilo sociale, la compartecipazione soggettiva del cittadino al finanziamento della spesa sanitaria. E questo mi sembra giusto anche se è evidente che tale compartecipazione non garantisce il saldo completo della differenza tra le risorse stanziare nel bilancio 1982 ed il costo effettivo valutato in circa 4.000 miliardi in più. Da qui la necessità della ricerca di altre fonti che possano assicurare il saldo.

È stata così proposta con l'articolo 34 del presente disegno di legge una maggiorazione contributiva generalizzata a carico dei soli lavoratori autonomi

I lavoratori dipendenti ne sono esenti e questa distinzione potrebbe lasciare intendere che essi abbiano redditi da lavoro generalmente inferiori a quelli dei coltivatori diretti ed artigiani. Forse in alcune regioni italiane tradizionalmente dotate di maggiori fonti di reddito questo è possibile, anche se oggi queste differenze o non esistono, o sono notevolmente ridotte.

Ma nelle regioni del Mezzogiorno, ove il lavoro autonomo è solitamente personale e familiare ed il cui reddito è, notoriamente, comparativamente assai basso, non è possibile ipotizzare che un coltivatore diretto, un artigiano ed un piccolo commerciante guadagnino di più di un lavoratore dipendente.

Eppure con l'articolo 34 essi sono gravati di un onere contributivo aggiuntivo: forse perchè il loro autogoverno associativo non ha ancora lo stesso potere condizionante che può esercitare ed esercita il sindacato dei lavoratori dipendenti sui governi costituzionali.

A questo punto ci si chiede: « Ma perchè è stata proposta una manovra tendente a prelevare dalle tasche dei cittadini italiani

un ulteriore volume di risorse finanziarie per fare fronte alle crescenti spese sanitarie? E perchè la spesa sanitaria in Italia raggiungerebbe i 26.000 miliardi di lire? ».

La risposta potrebbe essere secca e brutale: « le risorse finanziarie pubbliche non possono sopportare una siffatta spesa assistenziale senza provocare danni notevoli all'economia del Paese ».

Se pure questa è la verità, tuttavia da parte di molti se ne contesta la fondatezza.

Si fa presente infatti che la media della spesa sanitaria in Italia è inferiore, sia pure di poco, a quella di altri paesi europei in confronto ai rispettivi redditi nazionali. Al riguardo però si dimentica che il 7 per cento della Germania, rapportato ad un reddito quasi doppio rispetto a quello italiano, rappresenta un onere percentualmente inferiore rispetto alla capacità di sopportazione di un 5 per cento di spesa rapportato al prodotto interno lordo italiano.

Altro giudizio meritano i meccanismi e le connesse responsabilità che determinano il volume e la natura della spesa sanitaria in Italia.

Il segretario generale della UIL ha fatto presente, certo non riservatamente, al presidente della Commissione bilancio, senatore De Vito, che in questo momento « è ampio il dibattito sulle deficienze, i disservizi e gli episodi di corruzione che fanno lievitare la spesa sanitaria nel nostro Paese ».

Ed ha ragione nel far presente e sottolineare questo aspetto perverso della formazione del volume della spesa sanitaria in Italia.

Al riguardo lo stesso segretario generale della UIL ha affermato, secondo quanto riferiscono i giornali: « Troppo spesso le USL si sono caratterizzate per una gestione eccezionalmente disinvolta, le spese generali hanno raggiunto livelli molto elevati, si è dato il via a spese improduttive o superflue ».

Ed ha aggiunto, portandoli a testimonianza, dati assai significativi: « Per alcune USL il rapporto tra addetti (operatori sanitari) e abitanti è di uno a 35; per altre è di uno a 1.500. Ma ovunque il male degli straordinari facili (a Roma in un anno più

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di 39 miliardi di ore) si è esteso a macchia d'olio e non è infrequente, consultando i cartellini del personale medico e paramedico, imbattersi in « supermen » capaci di lavorare per settimane intere 22 ore al giorno e qualche volta anche 25 ».

Ed ha continuato nella severa e seria analisi degli sprechi: « I medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale continuano a ricevere le quote capitarie per circa 350.000 assistiti deceduti ».

A questa denuncia, così realisticamente e clamorosamente annunciata da una fonte certamente non sospetta qual è il segretario generale della UIL, possiamo per nostro conto aggiungere altri motivi di grave preoccupazione.

L'aumento non sempre giustificato degli organici ospedalieri, la burocratizzazione onerosa di degenze dilatate in un arco di tempo non sempre giustificabile, la trasformazione dell'ammalato in una pratica e del medico in una semplice unità impiegatizia, indipendentemente dal valore della scienza e dallo stimolo della coscienza, senza dubbio hanno reso disordinata ed ancor più onerosa l'assistenza sanitaria. Certo per alcune di queste cause di perversione non ci sono decreti nè leggi che possano garantire gli auspicati miglioramenti, ma, per altre cause concernenti l'organizzazione e le strutture tecnico-operative, sarebbe possibile un risanamento i cui effetti inciderebbero positivamente sul piano sociale, morale e finanziario.

Ma chi ha il potere d'intervento regolatore, di vigilanza, di correzione dei meccanismi così perversamente impiegati?

L'amministrazione centrale dello Stato? Il Governo centrale e quindi il Ministro della sanità? No.

Il Governo centrale ha in materia un compito quasi esclusivamente di inerziale registrazione e nello stesso tempo di rifornimento dei mezzi finanziari destinati al giusto e all'ingiusto, all'uso doveroso e all'abuso.

Il Governo centrale non ha poteri, essendo stati questi trasferiti alle Regioni.

Se quindi le Regioni hanno più poteri, o tutti i poteri, esse hanno più doveri e responsabilità.

Credo quindi che in materia sia doveroso ed onesto girare la critica agli enti decentrati che amplificano, partoriscono e controllano la spesa dell'assistenza sanitaria. Si tratta delle USL e delle Regioni che, alle spalle del potere centrale, costruiscono secondo propri disegni i volumi di spesa e ne controllano, o ne dovrebbero controllare, i meccanismi formativi.

A meno che il richiamo ad più attento ed onesto senso di responsabilità rivolto alle Regioni da cui dipendono le USL non faccia comodo a quanti sono portati a caricare il Governo centrale di colpe che non ha per attribuire responsabilità di enti periferici alla cui gestione del potere sono coinvolti. In tal caso l'amministrazione centrale dello Stato avrebbe sempre colpa, ivi compresa quella di non fornire tutti i mezzi finanziari da destinare agli abusi ed agli sprechi.

Entrando ora nel merito delle norme più significative del presente disegno di legge e delle modifiche approvate dalla Commissione bilancio, credo che si debba sottolineare la decisa riduzione del costo della partecipazione per visite mediche, che passa da lire 2.000 a 1.500 per le visite ambulatoriali ed a 3.000 lire per quelle domiciliari. La previsione del minor gettito rispetto a quello originariamente ipotizzato è compensata dalle maggiori entrate derivanti dalla legge 4 novembre 1981, n. 626. Merita una particolare menzione il ripristino dell'assistenza termalistica e protesica con l'esenzione, peraltro comprensibile e giustificata, di quella categoria di dipendenti che avevano il diritto contrattuale di trasformare le giornate di assistenza termale in ferie aggiuntive. Sono state abrogate le norme che consentivano di usufruire delle cure idrotermali al di fuori dei congedi ordinari: è noto a quanti abusi abbia dato origine un simile trattamento privilegiato.

A conclusione di quanto sopra accennato credo che sia naturale porsi la domanda: « Nonostante la nuova pressione contributiva decisa con questo disegno di legge e le

eventuali ipotizzate imposizioni fiscali riconosciute alle Regioni, è possibile immaginare che saranno sufficienti le risorse pubbliche necessarie per far fronte alla complessiva spesa sanitaria? ».

La risposta non è certamente facile e meno che mai precisa.

È da tener conto infatti che non sono noti gli stessi consuntivi di spesa per gli anni 1979 e 1980, dato che le relative certificazioni sono tutt'ora incomplete, non avendole presentate le Regioni.

Si rimane quindi nel campo delle stime per quanto riguarda il passato; è comprensibile allora che, a maggior ragione, siano da considerarsi incerte le previsioni per il 1982.

Fra l'altro è da tener presente che probabilmente nel 1982 dovrà essere stipulato il nuovo contratto per i dipendenti ospedalieri, e che il relativo costo dovrà essere aggiunto alla spesa sanitaria oggi prevista.

Anche per questo settore, pertanto, la finanza pubblica è chiamata a reperire risorse sempre più consistenti la cui necessità nessuno metterebbe in dubbio per fondate ragioni sociali, ma la cui disponibilità non pochi avrebbero ragione di mettere in dubbio, fino a quando almeno non crescesse proporzionalmente la ricchezza reale del nostro Paese.

#### *Disposizioni in materia di lavori pubblici e d'investimenti in conto capitale*

Fra le disposizioni diverse comprese nel testo originario del disegno di legge finanziaria ce ne sono due che riguardano i meccanismi di utilizzazione degli stanziamenti in conto capitale.

Con l'articolo 41 il termine di utilizzazione dei residui di stanziamento è ridotto da 5 a 3 anni. Questa norma ha sollevato gravi preoccupazioni sia presso taluni organismi pubblici interessati a questo tipo d'investimenti sia presso un gran numero di appaltatori.

Per quanto attiene i residui di stanziamento, si fa osservare che la loro perenzione dopo tre anni e non cinque finirebbe col pregiudicare l'inizio della costruzione di ope-

re pubbliche la cui elaborazione progettuale non poteva non essere lunga e non poteva avere inizio se non a seguito di stanziamenti.

A titolo esemplificativo si fa riferimento al vasto programma d'interventi idraulici finanziati con legge n. 843 del 1978 e di investimenti più generali e però egualmente improcrastinabili in materia di difesa del suolo.

Si fa osservare che, se la legittimazione dei finanziamenti è datata al 1978, la conseguenza è che col 31 dicembre 1981 scatteranno i tre anni previsti dall'articolo 41 del disegno di legge finanziaria quale termine ultimo perchè i relativi stanziamenti di bilancio non vadano in prescrizione. Questo dovrebbe comportare l'ulteriore rinvio della realizzazione di opere le cui progettazioni sono per loro natura assai lunghe come lunghe sarebbero le connesse procedure amministrative.

Non credo però che il Governo, proponendo la norma di cui all'articolo 41, abbia voluto maliziosamente nascondere assurdi propositi di non realizzare opere pubbliche tanto necessarie e dal punto di vista economico anche positive. Non è improbabile che il Governo — e in tal caso bisogna dargliene merito — abbia inteso mettere ordine in un settore, quello degli appalti, in cui la dinamica della revisione dei prezzi non sempre si concilia con il rispetto di taluni fondamentali principi di correttezza. È stato comunque modificato il testo originario dell'articolo 41 nel senso che l'utilizzazione dei residui passivi propri non viene contenuta entro i limiti ristretti dei tre anni. È rimasta aperta tutta la problematica connessa al disposto innovativo dell'articolo 42.

Per quanto attiene all'effetto provocabile dall'applicazione di questo articolo è da prevedere che le amministrazioni interessate saranno costrette a rivedere i singoli progetti per enucleare ed estrapolare quelle parti che rientrano nelle disponibilità finanziarie dell'esercizio in corso.

Va da sè che in tal caso una prospettiva d'inizio ravvicinato di lavori pubblici dovrebbe essere modificata per tempi più lunghi. Questa ipotesi di effettivo ridimensionamen-

to di un programma di lavori pubblici non gioverà all'occupazione e alle stesse industrie fornitrici dei mezzi necessari per la realizzazione delle opere. A causa di queste negative prospettive derivanti dall'applicazione dell'articolo 42, è stato convenuto anche dal Governo di procedere alla sua modifica con emendamento da proporre all'Assemblea del Senato.

Per quanto riguarda il problema generale della spesa pubblica per investimenti la filosofia che vi è connessa non è nuova.

Il problema della qualità della spesa è vecchio e non ha mai trovato critiche negative. Si è quindi in materia tutti d'accordo.

Altra cosa è però l'esame dei meccanismi stabiliti per legge al fine di trasformare una lira di competenza in spesa pubblica. I tempi istruttori, tecnici ed amministrativi fissati dalla legislazione ormai abituale sono in larga misura lenti e paralizzanti. Così la legge sull'edilizia è ferma mentre centinaia di migliaia di famiglie aspettano le case. Se ne dà la colpa al Governo e si dimentica o si vuole dimenticare che la vera colpa è dei comuni incapaci di predisporre gli atti preliminari connessi ai rispettivi piani urbanistici.

Dicasi la stessa cosa per quanto riguarda le provvidenze in favore dell'agricoltura. In materia i poteri decisionali sono devoluti alle Regioni e le Regioni stesse hanno chiesto mesi per la utilizzazione dei fondi relativi, perchè capaci di aumentare i residui ma non gli investimenti in agricoltura.

Gli esempi negativi potrebbero essere moltiplicati: speriamo che l'esperienza passata renda meno cattedratici i critici e più concreti i responsabili.

#### *Conclusione*

La legge finanziaria è stata definita la « bussola » del bilancio nel settore pubbli-

co allargato. Il Governo si è sforzato di seguirne le indicazioni più giuste anche, per taluni aspetti, più dure.

Nessuno può però pretendere che basti la bussola della legge finanziaria per intraprendere il cammino più atteso e più utile all'equilibrio e alla ripresa della nostra economia.

Se l'indirizzo della legge finanziaria non sarà armonicamente sorretto e garantito dal fattore lavoro e dal fattore capitale, il cammino rimarrà distorto e lo smarrimento degli strumenti di sviluppo continuerà ad aggravare la crisi presente.

La finanza pubblica non è in condizioni di fare miracoli e pretendere da essa l'impossibile è un inganno e un segno di debolezza generale.

La finanza pubblica è protagonista per una parte e per alcuni aspetti dell'impiego delle risorse del Paese; gli altri protagonisti sono le parti sociali, cui è affidato il compito di fecondare le risorse e moltiplicarle. Oggi il problema non è quello di distribuire le risorse che non esistono facendo finta di distribuire maggiore ricchezza a mezzo di carta moneta; oggi il vero problema è quello di aumentare il volume della ricchezza reale assicurando redditività al lavoro e al capitale.

Pretendere di arricchire i redditi con aumenti nominali di moneta senza arricchire le fabbriche ed i campi di maggiore produttività, è un po' come pretendere che la botte si riempra di acqua ma conservi il valore del vino.

Con le considerazioni sopra svolte mi permetto di raccomandare all'Assemblea del Senato un esame favorevole del presente disegno di legge.

CAROLLO, *relatore*

## ALLEGATO

*Testo dell'ordine del giorno che la Commissione ha stabilito di proporre al Senato, unitamente alle proprie conclusioni sul disegno di legge:*

« Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 1982 e con riferimento alle norme previdenziali ivi contenute, riguardanti le gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, premesso che:

1) la situazione finanziaria delle suddette gestioni risulta sostanzialmente in equilibrio;

2) il prelievo contributivo capitaro ha raggiunto livelli elevati cui non corrispondono adeguati trattamenti pensionistici;

3) non è previsto nell'ambito del predetto provvedimento alcun contributo stra-

ordinario dello Stato a favore delle menzionate gestioni, laddove un contributo del genere è invece stabilito per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il quale, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 160 del 1975, sarebbe stato obbligatorio realizzare l'equilibrio fra entrate e uscite mediante l'adeguamento contributivo a carico delle categorie;

4) appare indilazionabile l'esigenza di far corrispondere i trattamenti pensionistici all'anzianità contributiva, tenuto conto altresì delle diverse fasce di reddito imponibile ai fini IRPEF sul quale calcolare la contribuzione (oggi invece versata in quota capitaria),

impegna il Governo a presentare sollecitamente al Parlamento un provvedimento inteso a realizzare entro il 31 dicembre 1982 l'obiettivo di cui in premessa ».

LA COMMISSIONE



PARERI ESPRESSI  
DALLE ALTRE COMMISSIONI PERMANENTI



**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

22 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole al suo ulteriore *iter*. Osserva comunque che qualche perplessità suscita la formulazione del secondo comma dell'articolo 25, che autorizza il consiglio di amministrazione dell'INPS ad adottare con provvedimenti amministrativi strumenti per far fronte ad eventuali maggiori esigenze finanziarie eccedenti il limite di anticipazione di lire 5.500 miliardi.

Rileva infine che non appaiono sufficienti le garanzie previste nel disegno di legge circa la regolarità dei flussi finanziari in riferimento alle prerogative istituzionali degli enti locali.

**PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

(Estensore CIOCE)

22 ottobre 1981

La Commissione,

preso atto delle dichiarazioni con cui il rappresentante del Governo, nella seduta del 20 ottobre, ha comunicato che il Governo sta ancora valutando le possibilità concrete di far fronte alle effettive esigenze dell'amministrazione della giustizia, così come dal programma d'intervento enunciato nel piano di massima del luglio 1981, compatibilmente con la manovra complessiva della spesa generale dello Stato;

considerato altresì che con le medesime dichiarazioni il rappresentante del Governo ha riconosciuto che la mancata previsione per il 1982 di stanziamenti adeguati, quanto meno nella misura di quelli previsti nella legge finanziaria per il 1981, renderebbe impossibile all'amministrazione della giustizia di far fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie, nonché di potenziamento, dei servizi e delle strutture per il prossimo anno;

constatato che comunque il Governo non è attualmente in condizioni di determinare nell'ambito del disegno di legge finanziaria gli indispensabili stanziamenti aggiuntivi sull'amministrazione della giustizia;

non si oppone all'ulteriore *iter* del provvedimento, per la parte di propria competenza, impegnando il Governo a prendere i necessari provvedimenti non appena in possesso di tutti gli elementi al riguardo indispensabili;

ritiene che in ogni caso nel disegno di legge finanziaria per il 1982 debba essere introdotta disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 19 della legge finanziaria del 1981 con la quale si autorizzavano gli enti locali a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, il completamento e l'ampliamento di edifici destinati a sedi di uffici giudiziari. Di conseguenza dovranno essere apportate all'articolo 1 del suddetto disegno di legge le variazioni necessarie.

**PARERE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(AFFARI ESTERI)**

(Estensore TAVIANI)

14 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

**PARERE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(DIFESA)**

(Estensore SIGNORI)

14 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sottolineando peraltro la preoccupazione che le modifiche, di cui agli articoli 41 e 42, delle norme vigenti in materia di contabilità di Stato, possano incidere negativamente sulle acquisizioni e investimenti della Difesa (che richiedono tempi tecnici piuttosto lunghi per la complessità connessa alle scelte operative e finanziarie nonché alle procedure negoziali ed esecutive delle opere) e rallentino, in particolare, i programmi relativi agli alloggi per il personale.

La Commissione considera infine una grave carenza del disegno di legge l'omissione nei fondi globali dello stanziamento necessario per la revisione e la nuova definizione delle indennità operative per i militari che furono oggetto di positivi interventi in sede di discussione della legge finanziaria e bilancio dello Stato 1981 e sono materia di uno schema di provvedimento predisposto dal Ministero della difesa.

PARERE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore TRIGLIA)

22 ottobre 1981

Le disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 1982 in materia di finanza locale e regionale (di cui agli articoli da 4 a 17) rivestono caratteri di severità che rappresentano per il settore una risposta coerente all'esigenza di un controllo rigoroso dei flussi di finanza pubblica, controllo volto a contenere la spesa pubblica per contrastare l'inflazione.

Con le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1583 anche la finanza regionale e locale viene, come altri settori pubblici, a subire riduzioni di espansione.

Si tratta, peraltro, di sacrifici la cui opportunità è ben presente agli amministratori locali se, riuniti un mese fa a Viareggio, hanno tra l'altro affermato che alle regioni, province e comuni « spetta un ruolo importante nella lotta per il risanamento e per la ripresa dell'economia », aggiungendo che « il concorso delle regioni e delle autonomie locali si deve esercitare nell'insieme della manovra di emergenza ».

La Commissione dà atto al Governo che, dovendosi operare riduzioni nell'espansione delle spese nel settore, si è colta l'occasione per dare certezza alle quantità dei trasferimenti, uscendo dalle precedenti impostazioni finanziarie notevolmente indeterminate e parzialmente illimitate.

Sotto questo profilo — e cioè l'esigenza di eliminare ogni « pie' di lista controllato » — la riduzione dei trasferimenti ad una sola cifra globale per ogni comparto di enti locali consente di superare il vincolo di tante autorizzazioni segmentate di spesa aumentando discrezionalità operativa e autonomia.

Inoltre, la necessità di assicurare gli occorrenti incrementi alla spesa dei comuni anche con il ricorso ad un'area impositiva autonoma rende prossimo e concreto un mutamento nell'impostazione della finanza locale, tale da rafforzare il senso di responsabilità degli amministratori: ciò esalterà la loro autonomia, li corresponsabilizzerà nella manovra di contenimento della spesa pubblica e consentirà di superare il troppo lungo e sperequato regime di finanza totalmente trasferita, frutto di un'impostazione centralistica, pur dovendosi riconoscere che ha risanato le finanze del settore.

Nel merito dei singoli comparti di spesa la Commissione (a maggioranza) esprime parere favorevole:

1) per le regioni a statuto ordinario, all'aumento dei trasferimenti del tasso di inflazione programmato del 16 per cento, di cui all'articolo 6, condividendo in particolare la riduzione ad un unico fondo globale di tanti comparti di spesa prima regolamentati da specifiche leggi di settore (articolo 5). Tuttavia per la finanza regionale la Commissione non può non rilevare che, venuta a scadenza la legge n. 356 del 1976, si provvede, con il disegno di legge n. 1583, ad un regime provvisorio annuale. Ciò in contrasto con l'esigenza di disporre di una normativa stabile, normativa che reclama un impegno del Governo per un disegno di legge organico;

2) per le regioni a statuto speciale, al regime di cui all'articolo 13, sempre che detto articolo garantisca realmente — spe-

cie per la determinazione delle quote dei tributi fissi — un incremento del 16 per cento;

3) per le camere di commercio, alla regolamentazione *ex* articoli 15 e 16 che, pur lasciando invariato al livello 1981 di 232 miliardi il trasferimento 1982, istituisce opportunamente un diritto annuale di iscrizione camerale che, sebbene contenuto, servirà a finanziare le inevitabili progressioni di spesa, ad accrescere gli interventi promozionali delle camere di commercio ed infine a pulire le anagrafi camerali, esuberanti di posizioni non più attive;

4) per le aziende di trasporto, al disposto dell'articolo 9, avvertendo però che *sub c)* deve essere indicata, per la cifra di lire 400 miliardi, la specificazione dell'incremento del 16 per cento, in deroga al terzo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. E ciò in sostituzione della dizione « presumibile percentuale d'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per l'anno 1981 ». La Commissione segnala inoltre l'anomalia del carattere di provvisorietà — unica anomalia nelle disposizioni esaminate — della somma di lire 2.900 miliardi di cui allo stesso articolo 9.

Per quanto riguarda le finanze di comuni e province, la Commissione esprime a maggioranza parere favorevole alla fissazione di un tetto di lire 15.780 miliardi come da articolo 4.

La Commissione osserva però che di tetto si tratta e non di regolamentazione della finanza locale 1982, in assenza della quale è impossibile per le amministrazioni redigere i bilanci di previsione.

Ciò impone al Governo l'urgentissima presentazione di un disegno di legge che detti le necessarie norme funzionali e organizzative, tenendo conto che la globalità del trasferimento supera positivamente i vari segmenti di spesa vincolata (personale, interessi, beni e servizi, ecc.).

Ma soprattutto il disegno di legge dovrà contenere norme finanziarie che garantiscano nella misura del 16 per cento lo sviluppo della spesa complessiva di comuni e

province. Ciò potrà avvenire con reperimento di fondi all'erario e successivi trasferimenti, o con la creazione di una base impositiva autonoma, che consenta prelievi tali da garantire l'espansione della spesa, o con una compresenza dei due sistemi.

Il disegno di legge dovrà infine disciplinare taluni problemi contingenti: comuni terremotati, revisione dell'imposta di soggiorno per consentire un incremento alla spesa delle aziende bloccate dall'articolo 14 a livello 1981, eccetera.

Per quanto attiene l'articolo 4 la Commissione a maggioranza esprime inoltre il parere che — atteso che al terzo comma si regolano le modalità dei trasferimenti — deve essere introdotto l'obbligo della trasmissione del certificato, come negli anni passati, al cui ricevimento deve essere subordinato l'invio della quarta rata. Il certificato è stato ed è lo strumento necessario ed essenziale per qualunque modificazione o riforma in tema di finanza locale, fornendo i necessari dati conoscitivi.

La Commissione auspica che il fondo di perequazione 1982, nella misura di 250 miliardi, possa trovare collocazione nel disegno di legge finanziaria piuttosto che in un disegno di legge separato. La Commissione esprime inoltre il parere che si debba terminare la perequazione dei circa 4.400 comuni inferiori a 20.000 abitanti con spesa media *pro capite* sotto la media nazionale, stante la maggiore rigidità di bilancio e conseguenti difficoltà, cui, con le disposizioni *ex* articolo 4, saranno sottoposti proprio i comuni più piccoli. La Commissione raccomanda di tener conto, nell'azione di perequazione, di taluni inconvenienti registrati nel 1981 (specialmente riguardo all'alta spesa per i comuni « capi consorzio »).

La Commissione infine richiede che venga stanziata una cifra non inferiore a lire 140 miliardi per il finanziamento alle comunità montane, finanziamento che la legge 23 marzo 1981, n. 93, all'articolo 1 prevede venga regolato dalla legge finanziaria. La somma di lire 140 miliardi corrisponde al trasferimento 1981 incrementato del 16 per cento. Le comunità montane raggruppano 4.130 comuni e il 95 per cento degli importi stanziati sono destinati a investimenti.

A chiusura, la Commissione — stante la rigidità assunta dai trasferimenti e i pericoli di sfondamento — raccomanda al Governo di riconsiderare, nel separato disegno di legge, il problema dei controlli per contenere, da parte degli organi di controllo, comportamenti che disattendono alle responsabilità dell'istituto e che finiscono per punire gli amministratori responsabili ed onesti.

## ALLEGATO

*Schema di ordine del giorno che la 6<sup>a</sup> Commissione permanente ha convenuto di trasmettere alla Commissione di merito per gli esiti di competenza*

« Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge finanziaria 1982, esprime una

seria preoccupazione circa le conseguenze negative per le imprese, soprattutto piccole e medie, a seguito della decisa e operante restrizione creditizia come più incisiva manovra finanziaria di intervento nell'economia;

impegna il Governo a introdurre misure per garantire la funzionalità del credito a medio e a lungo termine, al quale sono collegati i meccanismi della politica industriale e per favorire i crediti a breve termine concessi alle cooperative artigiane di garanzia ed ai consorzi di garanzia fra piccole e medie imprese; a voler sollecitare, nello spirito degli impegni presi dal Presidente del Consiglio dei ministri, la regolamentazione del sistema del credito bancario per ridurre l'ampiezza dei margini di intermediazione e, di conseguenza, i costi di impresa, e così sostenere con coerenza l'obiettivo di mantenere l'inflazione per il 1982 al 16 per cento ».

0/1583/2/6 BERLANDA, POLLASTRELLI, SCVAROLLI, BUZIO

PARERE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore BUZZI)

22 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 1982, esprime a maggioranza parere favorevole, formulando, all'unanimità, le seguenti osservazioni e proposta di emendamento.

Sul piano generale si esprime anzitutto la preoccupazione che il ridotto volume delle autorizzazioni di cassa, rispetto all'entità delle cifre iscritte in bilancio a titolo di residui passivi e di stanziamenti di competenza per l'esercizio 1982, possa aggravare il fenomeno del perpetuarsi di residui da un esercizio all'altro, e ciò soprattutto per le spese in conto capitale, o d'investimento.

Per quanto attiene al comparto scolastico e universitario si osserva:

a) che lo stanziamento previsto all'elenco n. 6 allegato alla tabella n. 2 del bilancio (cui fa riferimento l'articolo 3 del disegno di legge) per l'istituzione di nuove università risulta inspiegabilmente ridotto a 13 miliardi dopo che la legge finanziaria per il 1981 indicava come accantonamento per i provvedimenti in corso di approvazione la somma di 23 miliardi, somma peraltro ampiamente insufficiente come già rilevava la Commissione nel parere emesso in quella sede; e ciò mentre, da un lato, l'esame dei disegni di legge concernenti tale materia da parte della Commissione stessa è quasi pervenuto a conclusione e, per altro verso, l'onere derivante dai disegni di legge è per larga parte sostitutivo di oneri gravanti su enti locali (e quindi sempre sulla finanza pub-

blica) trattandosi, tra le altre, di università non statali in attesa di statizzazione. La Commissione invita pertanto il Governo nella sua collegialità a studiare il modo secondo cui provvedere ad assicurare uno stanziamento adeguato;

b) che la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 5 agosto 1975, n. 412, per il settore di competenza del Ministero della pubblica istruzione nel campo dell'edilizia scolastica, prevede lo slittamento di una consistente parte dello stanziamento al 1983, difficile a spiegarsi in relazione a quanto previsto per gli altri Ministeri interessati;

c) che nulla viene previsto per l'edilizia universitaria a fronte di esigenze crescenti, anche in conseguenza dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e degli stessi provvedimenti in corso di approvazione recanti istituzione di nuove università.

Con riferimento al complesso delle attività culturali (cinema, teatro, musica, beni culturali, ricerca scientifica) la Commissione rileva in linea generale l'inadeguatezza del complessivo stanziamento di circa 1.500 miliardi (molto meno dell'1 per cento della spesa totale) con l'ulteriore aggravante degli effetti negativi, prevedibili per l'intero settore, conseguenti alla riduzione degli stanziamenti a favore degli enti locali; mentre, per quanto attiene in particolare al settore dei beni culturali, rilevando l'esiguità degli stanziamenti iscritti in bilancio al capitolo 1605 della tabella 21 destinato a contributi do-

vuti per legge ad enti culturali, e l'assenza di accantonamenti sui fondi speciali volti ad integrare adeguatamente gli stanziamenti stessi, sottopone al Governo e alla Commissione di merito l'opportunità che si preveda una integrazione degli stanziamenti iscritti al capitolo stesso per almeno 3.000 milioni, da ripartire — in aggiunta ai contributi già in godimento — tra gli istituti culturali regolamentati dalla legge 2 aprile 1980, n. 123, ed inseriti nella tabella approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 624.

La Commissione esprime l'auspicio che nell'utilizzazione del « fondo investimenti e occupazione » di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, siano adeguatamente considerati gli investimenti per la ricerca scienti-

fica e tecnologica sia nel settore della ricerca di base universitaria, sia in quelli della ricerca finalizzata e applicata, in considerazione del valore che l'innovazione scientifica e tecnologica assume per il potenziamento della nostra economia.

La Commissione propone inoltre il seguente emendamento, aggiuntivo di un comma, all'articolo 39:

« Le disposizioni di cui alla seconda parte dell'articolo 58 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano per tutte le opere e gli interventi di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali »,

e chiede che l'estensore del parere sia chiamato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento, ad illustrare l'emendamento stesso davanti alla 5ª Commissione.

PARERE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore TONUTTI)

22 ottobre 1981

La Commissione sottolinea che neanche per quest'anno sono stati risolti alcuni problemi procedurali che già nel 1979 (in relazione alla legge finanziaria per il 1980) erano stati posti e che riguardavano principalmente il metodo da seguire per l'esame del progetto di legge finanziaria specialmente per quanto riguarda il suo rapporto con il bilancio di previsione sia annuale che triennale ed il suo collegamento con gli altri documenti come la Relazione previsionale e programmatica, il Piano a medio termine, la Relazione sulle partecipazioni statali e la Relazione sullo stato di attuazione delle leggi di spesa a carattere pluriennale.

Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 468, svolta dalla Commissione bilancio del Senato, nel mentre si sofferma lungamente sulla problematica relativa al rapporto tra legge finanziaria e bilancio annuale di previsione nonché su alcuni problemi di particolare rilevanza (come l'« ambito proprio » della legge finanziaria, la copertura di eventuali nuovi o maggiori oneri infrannuali, i canoni di copertura degli oneri a carattere continuativo o pluriennale, i fondi speciali, ecc.) non affronta, pur auspicando l'opportunità di un ripensamento, le procedure parlamentari in materia di esame dei documenti di bilancio.

Su quest'ultimo tema si era già soffermata la 8<sup>a</sup> Commissione sia nel 1979 che nel 1980 sottolineando la necessità di un chiarimento del rapporto tra Commissioni

di merito (chiamate formalmente a dare un parere sulla legge finanziaria) e Commissione bilancio (specialmente per quanto riguarda la eventualità e le modalità di emendamenti sulle materie di diretta competenza delle Commissioni di merito trattate e contenute nel progetto di legge finanziaria) nonché l'opportunità di un esame congiunto (anche se i tempi di approvazione devono rimanere disgiunti) della legge finanziaria e degli altri documenti previsionali.

La Commissione ritiene che su questo tema si debba auspicare un ulteriore approfondimento che potrà portare anche a modifiche del regolamento del Senato perchè « in sostanza » — come ben dice il documento conclusivo citato dalla Commissione bilancio — « si deve fare in modo che i parlamentari in un'unica sede documentale abbiano una esposizione tale da consentire la lettura comparata dei dati relativi al bilancio secondo la legislazione vigente e dei dati relativi alla manovra della legge finanziaria, con le corrispondenti modificazioni complessive sull'anno e sul bilancio pluriennale ».

Così pure alla Commissione sembra importante richiamare un'altra osservazione del documento citato — che risulta pertinente proprio in relazione alla situazione di quest'anno — quando si sottolinea « che la concreta possibilità di organizzare una discussione parlamentare concentrata nei tempi e razionale nelle modalità dei documenti di bilancio presuppone, oltre una chiara ed intelligibile presentazione dei documenti

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessi e dei relativi rapporti, anche la loro effettiva ed integrale disponibilità ».

La Commissione prende atto delle scelte fatte dal Governo (auspicando comunque che questa prassi resti consolidata per non assistere continuamente a modifiche interpretative come finora è avvenuto) sulla funzione che la legge finanziaria è chiamata ad assolvere nella manovra di bilancio e sull'ambito contenutistico che la caratterizza. Il Governo ha affrontato infatti talune decisioni direttamente ed immediatamente per il tramite della legge finanziaria in relazione all'urgenza e alla gravità del momento e, superando la polemica emersa negli anni scorsi sulla legge finanziaria cosiddetta *omnibus*, ha adottato immediatamente alcune decisioni per il tramite della legge finanziaria stessa perchè l'adeguamento del bilancio agli obiettivi di politica economica, come è stato sottolineato dal Governo, presuppone « l'individuazione dei settori sui quali si intende portare l'attenzione, dei tempi di effettuazione degli interventi, delle singole misure necessarie ».

Le decisioni prese dal Governo sono in linea con quanto autorevolmente sottolineato dalla Commissione bilancio del Senato, nel documento citato, quando si dice che: « le modifiche ed integrazioni debbono essere operate su disposizioni legislative e debbono avere riflessi finanziari. Ciò significa che l'unica manovra che è possibile attuare attraverso la legge finanziaria è di carattere finanziario e può incidere solo su norme di legge già esistenti, senza quindi che la legge finanziaria possa disciplinare legislativamente *ex novo* settori dell'intervento statale con riflessi sull'entrata e sulla spesa (cosa per esempio non attuata l'anno scorso, quando senza opposizione, è stato incluso nella legge finanziaria il finanziamento del porto di Genova-Voltri nonostante l'osservazione critica sul modo, non sulla sostanza, della 8ª Commissione espressa nel parere alla Commissione bilancio).

La Commissione si è soffermata su tre aspetti della legge finanziaria per i riflessi che alcune norme o decisioni hanno su materie di competenza della Commissione stessa e precisamente:

1) sulle modifiche e sulle integrazioni a leggi e a disposizioni aventi riflessi sul bilancio dello Stato;

2) sulle quantificazioni delle *tranches* annuali delle leggi pluriennali;

3) sulle indicazioni dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso in aggiunta a quelli già considerati dal progetto di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il punto 1) nel prendere atto dell'ammontare del Fondo nazionale trasporti (art. 9) con l'indicazione di 400 miliardi a carico del bilancio dello Stato e nel sottolineare l'importanza di dare l'avvio all'operatività di questo importante strumento viene sottolineato che l'indicazione di 2.500 miliardi a carico dei bilanci regionali, provinciali e comunali può essere non definitiva (come del resto è indicato dalla relazione governativa) e che quindi può prospettarsi la necessità di un aumento (sempre nella misura del 16 per cento) dell'apporto da parte del bilancio dello Stato.

Viene dato parere favorevole all'articolo 23 riguardante i contributi previdenziali dovuti dalle aziende esercenti la pesca per il 1982, e viene preso atto della definizione dei rapporti tra ANAS e Tesoro (art. 46) per il finanziamento del programma triennale 1979-81 data l'impossibilità dell'ANAS di contrarre mutui, sia all'interno che all'estero, secondo l'autorizzazione di cui alla legge finanziaria 1979.

Per quanto riguarda l'ANAS la Commissione sottolinea la mancanza di finanziamenti aggiuntivi al programma deciso con la legge finanziaria del 1979 ed in particolare, come risulta dal bilancio di previsione dell'Azienda per il 1982, la carenza di stanziamenti sui capitoli 505 e 509 (nuove opere sistematiche e di miglioramento della rete viaria statale ed oneri revisionali) e propone di autorizzare l'ANAS ad operazioni finanziarie (che sembra siano attuabili) per poter far fronte alle necessità urgenti sopra ricordate.

Quanto previsto dall'articolo 38 del disegno di legge finanziaria per gli interventi a favore delle zone terremotate del Friuli, può venire incontro all'esigenza di garantire la

continuità di alcuni impegni (e questo si è reso possibile per la scelta, fatta fin dall'inizio di questa drammatica vicenda, di dare alla regione Friuli-Venezia Giulia la competenza per guidare ed attuare la ricostruzione), ma la Commissione sottolinea che rimane aperto il problema della copertura sia di questi impegni, sia dell'ammontare complessivo occorrente per garantire definitivamente la completa ricostruzione delle abitazioni e delle opere pubbliche e l'attuazione di quelle scelte ed iniziative di sviluppo che il legislatore con la legge n. 546 del 1977 (che scade con il 31 dicembre 1981) ha chiaramente indicato.

Su altri tre articoli della legge finanziaria la Commissione si è particolarmente soffermata e desidera attirare l'attenzione sia della Commissione bilancio, sia del Governo:

a) con l'articolo 14 si riduce da cinque a tre anni la possibilità di mantenere in bilancio i residui di stanziamento delle spese in conto capitale; quindi i residui provenienti dagli esercizi 1978 e precedenti che al 31 dicembre 1981 non risultino formalmente impegnati costituirebbero economie di bilancio. La norma così formulata (a parte le considerazioni che si faranno in seguito), modifica solo il primo periodo del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il che produrrebbe effetti anche sui cosiddetti « residui propri » contemplati dal secondo periodo del citato articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923, modificato dalla legge n. 407 del 1977. Questo secondo periodo contempla infatti che se le relative somme sono state impegnate, ma non erogate sempre nell'originario termine di cinque anni, confluiscono in apposito fondo speciale (la cosiddetta perenzione amministrativa) dal quale con particolare procedura potranno essere riaccreditate ai capitoli di provenienza. Se il termine di cinque anni viene ridotto a tre anche per la perenzione amministrativa è facile ritenere che si determinerà una forte crescita di residui che cadranno in perenzione amministrativa con un conseguente (per tali somme che si

ripete sono state già impegnate) ulteriore rallentamento delle procedure di riaccredito e perciò un ulteriore ritardo nei pagamenti di obbligazioni pecuniarie perfette.

Appare perciò necessario stabilire prima di tutto che il termine ridotto di tre anni vale solo per i « residui di stanziamento » e che quindi va mantenuto il termine di cinque anni per la perenzione amministrativa: l'articolo 41 andrebbe perciò riformulato in questo senso.

Ma c'è anche una seconda valutazione da fare: la portata di questa innovazione non può essere esattamente valutata. Anche se c'è ancora tempo per prendere impegni entro il 31 dicembre 1981 ed anche se la nuova norma tende a sollecitare la Pubblica amministrazione ad un più rapido adempimento delle procedure di spesa, è necessario che la portata di questa norma sia valutata in relazione alla possibilità della stessa amministrazione, con la normativa attuale, di predisporre tutti gli strumenti idonei nel tempo ridotto previsto dalla nuova norma.

La Commissione, in questa situazione di incertezza propone di applicare la norma (con la precisazione ricordata per quanto riguarda la perenzione amministrativa) a partire dalle nuove leggi di spesa approvate dopo l'entrata in vigore della modifica proposta;

b) la portata dell'altra norma contenuta nell'articolo 42 è più importante perchè potrebbe avere riflessi immediati su tutte le procedure di appalto. È prevista per il 1982 la sospensione della facoltà dell'amministrazione di stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata da leggi di spesa che prevedano opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, anche se i relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

L'applicazione di questa sospensione comporterebbe di fatto l'impossibilità di stipulare contratti o di indire appalti specialmente di opere pubbliche ma anche di forniture per il 1982 bloccando quindi quegli investimenti sui quali punta principalmente la linea di politica economica del Governo.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti, mentre l'ammontare dell'opera da costruire non coincide quasi mai con lo stanziamento annuale e gli stanziamenti sono spesso diluiti in più esercizi, l'appalto o il contratto di fornitura deve essere visto invece nella sua unitarietà.

Bisogna poi chiarire se questa norma vale anche per le aziende autonome il che bloccherebbe, fra l'altro, buona parte del programma integrativo delle Ferrovie dello Stato, i programmi dell'ANAS, ecc.

La Commissione, alla luce di queste considerazioni, propone la soppressione dell'articolo 42;

c) la Commissione propone inoltre la soppressione dell'articolo 45 del disegno di legge finanziaria che prevede la soppressione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370. Quest'ultimo articolo dà la facoltà al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di autorizzare le direzioni provinciali poste e telegrafi ad utilizzare i fondi della Cassa vaglia per pagare competenze fisse ed accessorie al personale postelegrafonico allorquando si verificano momentanee carenze negli stanziamenti di bilancio in attesa delle integrazioni di pari importo richieste e già assentite dal Ministero del tesoro in relazione a provvedimenti di variazione di bilancio in corso di perfezionamento.

La portata pratica di questo meccanismo è stata positivamente collaudata non solo per il funzionamento dell'amministrazione postale ma anche per esigenze ulteriori permettendo di risolvere con estrema rapidità problemi di notevole contenuto sociale (recentemente la Cassa vaglia è stata usata per il pagamento del sussidio ai disoccupati di Napoli).

Il meccanismo previsto dall'articolo 15 della legge n. 370 del 1974 non comporta alcun maggior onere nè per il Ministero del tesoro nè per le aziende postelegrafoniche ma agevola notevolmente tutta l'attività amministrativa e contabile delle aziende stesse.

Per quanto riguarda il punto 2) (quantificazione delle *tranches* annuali delle leggi pluriennali) la Commissione non può non sottolineare che le variazioni proposte riguardano le spese di investimento e questo

fa emergere una incongruenza con la linea annunciata dal Governo di privilegiare dette spese.

Nell'esaminare poi le singole voci, la Commissione non può non far rilevare l'importanza di alcuni settori che subiscono slittamenti come per esempio gli interventi per le zone terremotate del Friuli, il completamento dei bacini di carenaggio di Genova, Trieste e Napoli, gli interventi per l'edilizia penitenziaria, la costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti, il lavaggio delle petroliere, eccetera.

Ma l'incongruenza più evidente è lo slittamento di 300 miliardi relativi all'edilizia residenziale quando il settore della casa (pur trovando adeguate risposte in sede di bilancio di previsione) viene indicato come prioritario.

L'ultimo settore che interessa la manovra attuata con la legge finanziaria (e sul quale si è soffermata l'attenzione della Commissione) riguarda l'indicazione dei fondi speciali.

La Commissione ha valutato le indicazioni contenute negli elenchi nn. 6 e 7 allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1982 ed ha preso atto (pur facendo delle riserve sull'entità degli stanziamenti) che alcuni importanti settori sono stati contemplati per nuove iniziative legislative come per esempio quelli relativi alla difesa del suolo, agli interventi nel settore della grande viabilità, al riordino del settore autostradale, all'edilizia residenziale, al rifinanziamento del programma di costruzione delle metropolitane, al risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione, all'ampliamento dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano, al piano di razionalizzazione della pesca marittima e alla difesa del mare dagli inquinamenti.

Ha rilevato tra l'altro che tre voci contemplate nei fondi speciali del 1981 non sono state riportate nei fondi speciali per il 1982 e precisamente: risparmio casa, 100 miliardi (ma l'accantonamento per gli interventi per l'edilizia residenziale sono stati aumentati e quindi questa cifra può essere compresa nella nuova previsione per il 1982 sotto questa voce); credito navale, 28 mi-

liardi; programma per la graduale eliminazione dei passaggi a livello, 30 miliardi. Per queste voci è necessario chiarire la portata del sesto comma dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1978 che prevede la validità della copertura finanziaria relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati, per l'esercizio successivo.

Circa la voce « difesa del suolo » la Commissione sottopone al Governo la necessità di aumentare la previsione per il 1982 (anticipandola sullo stanziamento previsto per il 1983) e questo per permettere interventi urgenti a seguito di interventi calamitosi di particolare gravità.

Come è noto il disegno di legge finanziaria per il 1982 non prevede un elenco dettagliato dei fondi speciali, ma recepisce lo ammontare e le indicazioni contenute nel bilancio di previsione a legislazione invariata (sopra ricordate) ed incrementa queste somme e queste indicazioni con due sole voci: nel fondo speciale delle spese correnti 7.000 miliardi per interventi in materia di sgravi contributivi e nel fondo speciale delle spese in conto capitale 6.000 miliardi con la denominazione « Fondo investimenti ed occupazione ».

Su questi fondi, ma in particolare sul fondo per gli investimenti, la Commissione ha sottolineato la necessità che il Governo dia una più dettagliata informazione sia sulle modalità di intervento relative alla destinazione del Fondo sia sui settori di intervento, perchè data la sua genericità, il Fondo stesso può prestarsi ad essere utilizzato per la copertura di iniziative, anche parlamentari, le più svariate.

Richiamandosi alla diretta responsabilità del Governo nel proporre gli interventi attraverso il Fondo investimenti in coerenza alla linea di politica economica annunciata,

la Commissione indica alcuni settori di particolare rilevanza che devono essere tenuti presenti nelle valutazioni del Governo:

a) il completamento della ricostruzione delle zone terremotate del Friuli che con la scadenza degli stanziamenti al 31 dicembre 1981 si trovano nella drammatica situazione di interrompere lo sforzo fin qui attuato;

b) il finanziamento delle leggi per l'industria cantieristica e per il credito navale sulle linee del piano di settore presentato al Parlamento;

c) le iniziative nel settore dell'edilizia residenziale in relazione alle nuove esigenze finanziarie in conseguenza delle nuove decisioni del Governo;

d) gli interventi per il risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione essendo del tutto insufficienti gli stanziamenti previsti dal fondo speciale del bilancio;

e) gli investimenti nel settore dei trasporti in relazione al piano energetico ed in particolare all'approvvigionamento del carbone con particolare riferimento quindi al settore portuale.

Con riferimento al settore delle spese correnti la Commissione sottolinea la particolare e delicata situazione dell'Azienda nazionale assistenza al volo (ANAV) per il funzionamento della quale c'è la necessità di incrementare gli stanziamenti di parte corrente per garantire la completa erogazione delle competenze nel 1982.

La Commissione, con le osservazioni sopra riportate, dà parere favorevole al disegno di legge n. 1583 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982).

**PARERE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(AGRICOLTURA)**

(Estensore BUSSETI)

23 ottobre 1981

La manovra economico-finanziaria proposta dal Governo per l'esercizio 1982, complessivamente considerata, può meritare un favorevole apprezzamento da parte di questa Commissione, ancorchè condizionato da quel che segue.

L'obiettivo principale della cospicua riduzione dell'elevato tasso di inflazione, in uno all'approntamento di strumenti finanziari idonei a sorreggere gli investimenti e l'occupazione e ad alleggerire la pressione fiscale in pro delle medie e piccole entità produttive, non può non giovare all'esausta economia agricola del nostro Paese, stretta come essa è nella morsa inflattiva per il combinarsi di due obiettive condizioni di perdurante suo sfasamento: il determinarsi dei prezzi agricoli fuori della manovra normale del mercato interno, e cioè con prevalenza delle convenienze comunitarie a scapito di un reale equilibrio tra costi e profitti; la scopertura totale della produzione agricola da ogni effettiva tutela, nel dilagare di una economia generale fortemente indicizzata.

Di qui il voto (unanime) di vedere il settore agricolo convenientemente collocato nella graduatoria delle assegnazioni dei previsti accantonamenti per il Fondo investimenti e occupazione, nonchè nella ipotizzata riconsiderazione della manovra fiscale, dalla quale dovrebbe finalmente sortire a

suo favore, la già tanto a lungo promessa e invano attesa, fiscalizzazione degli oneri sociali.

Non appare, peraltro, coerente col disegno governativo generale, di cui s'è appena accettata l'impostazione pur con gli auspici più sopra formulati, l'erosione di provvidenze quale si rileva nella strategia governativa di rimodulazione dei finanziamenti portati da leggi tuttora vigenti, come quella afferente alla legge n. 984 del 1977 (« quadri-foglio »), per ben 300 miliardi, pur essendo questa l'unica residua fonte di alimentazione di un processo di ristrutturazione organica e ponderata dell'agricoltura italiana.

Parimenti incoerente con la manovra governativa di sostegno all'occupazione si appalesa, inoltre, l'esosa tonificazione della contribuzione sociale proposta a carico delle entità diretto-coltivatrici, totalmente svincolata dalla ben più perequante considerazione della effettiva entità economica dell'azienda; nonchè, infine, la riforma dei parametri relativi alla contribuzione sociale per gli addetti che, rapportata come si ipotizza, alla retribuzione effettiva e non più a quella convenzionale, determina una eccessiva tonificazione dei costi specie per quelle aziende che, a cagione della natura delle produzioni praticate e a parità di reddito con tutte le altre, sono costrette a massicci impieghi di manodopera.

PARERE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore VETTORI)

21 ottobre 1981

La Commissione ha esaminato e discusso nelle giornate del 15 e 21 ottobre il disegno di legge.

Il 30 settembre 1981, con tempestività, il Governo ha presentato al Parlamento la Relazione previsionale e programmatica per lo **anno 1982**, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, unitamente al disegno di legge finanziaria ed al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984.

È così possibile un esame congiunto degli strumenti proposti per una valutazione e per la ricerca di una convergenza decisionale e di un assenso sociale sulla complessa manovra economica che, pur negli obiettivi limiti di rigidità accumulatisi, affermi la compatibilità tra la riduzione del tasso di inflazione e la difesa dell'occupazione e ponga un limite al *deficit* pubblico riducendo le spese meno positive ai fini della produttività del sistema.

I tre documenti sono tra loro complementari, costituendo la legge finanziaria il riferimento funzionale volto — come indica l'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 — a superare, e non ad eludere, i vincoli posti dal terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione per quanto riguarda la copertura degli oneri di bilancio.

Si realizza, infatti, la unicità del nuovo indirizzo voluto per la formazione del bilancio, attribuibile sia con specifici provvedimenti economico-finanziari, sia con immediatezza di decisioni, opportune per gravità ed urgenza, con il testo della stessa legge finanziaria.

Si nota che la gradualità nell'attuazione della legge n. 468 del 1978 ha visto, per il 1979 e per il 1980, il recepimento nel bilancio delle implicazioni della legge fi-

nanziaria, per il 1981 il bilancio di previsione a legislazione invariata, mentre per il 1982 viene proposto il quadro complessivo del bilancio a legislazione vigente con le correzioni indicate nella legge finanziaria, nell'intento di esplicitare quantitativamente e qualitativamente la manovra progettata per il raggiungimento degli obiettivi.

I primi tre articoli del disegno di legge recano disposizioni di carattere finanziario, tra le quali spicca, per la sua novità e per il suo significato, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario consentito in 89.517 miliardi di lire in termini di competenza.

Negli articoli da 4 a 17, sono poste le disposizioni in materia di finanza locale e regionale: l'intervento per comuni e province viene congelato a complessive lire 15.780 miliardi autorizzato per il 1981 dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, mentre per le regioni a statuto ordinario viene proposta, per il 1980, una modifica alla legge 16 maggio 1970, n. 281, in modo da assicurare un complesso di risorse aumentato del 16 per cento rispetto a quello del 1981, in attesa di definire la revisione dei rapporti Stato-Regioni imposta dalla scadenza della legge 10 maggio 1976, n. 356.

Altre norme riguardano le somme sostitutive dei tributi soppressi destinati alle Regioni a statuto speciale, alle Camere di commercio ed alle aziende di turismo.

Gli articoli da 18 a 26 recano disposizioni in materia previdenziale con la incisività motivata dal raggiungimento del 12 per cento del prodotto interno lordo da parte delle spese previdenziali stesse.

Le disposizioni in materia sanitaria sono contenute negli articoli da 27 a 34 e si propongono una limitazione della spesa relativa.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si conferma la validità dei principi ispiratori della legge n. 833 del 1978, e la normativa si rifletterà anche nel piano sanitario nazionale, mentre per la prima volta i livelli di spesa vengono determinati in base alle disponibilità finanziarie anziché in base alle previsioni di spesa del settore.

Interventi in particolari settori sono previsti negli articoli da 35 a 38. Essi riguardano l'occupazione giovanile quale conseguenza della legge n. 285 del 1977, il sostegno all'esportazione in genere ed a quella specifica dei consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri, con integrazione dei fondi presso Mediocredito centrale per contributi su interessi nelle operazioni a pagamento differito in base alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per la ricostruzione e rinascita dei territori terremotati del Friuli-Venezia Giulia.

Gli articoli restanti, da 39 a 46, recano disposizioni diverse per la razionalizzazione di alcuni meccanismi finanziari per un miglior governo dei flussi di cassa: risparmio postale, fabbisogno ANAS, limitazione al terzo esercizio successivo della conservazione dei residui in conto investimenti, sospensione nell'assunzione di impegni sull'intera autorizzazione recata da leggi pluriennali di spesa.

La rimodulazione della legislazione di spesa pluriennale proposta con il disegno di legge finanziaria 1982 vede l'importo totale

di lire 3.501.533 milioni ridotto a lire 2.216.133 milioni con una differenza (algebrica) in meno di lire 1.285.400 milioni, principalmente dovuta a stanziamenti di non immediata spendibilità.

Sulla cifra di 89.516 miliardi di lire fissata come livello massimo, in termini di competenza, del ricorso al mercato finanziario, si osserva la suddivisione tra il saldo netto da finanziare in lire 63.182 miliardi e l'ammontare per rimborso prestiti in lire 26.334 miliardi.

Per i provvedimenti legislativi che si prevedono approvati nel 1982, l'articolo 3 del disegno di legge determina un importo di lire 3.217,6 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti ed altro importo di lire 9.701,7 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Lo stesso articolo 3 incrementa i fondi in parola di lire 7.000 miliardi per interventi in materia di « sgravi contributivi » e di lire 6.000 miliardi quale « fondo investimenti ed occupazione ».

L'istituzione dei due fondi è tra gli aspetti più rilevanti della legge, considerando anche che il « fondo investimenti ed occupazione » figura con ben 4.000 miliardi di lire in termini di cassa e che le dimensioni del bilancio di competenza sono riassunte dalle seguenti cifre:

(in miliardi di lire)

	Previsioni « assestate » 1981	Progetto di bilancio 1982 a legisl. invar.	Bilancio 1982 per effetto legge finanz.
<i>Entrate totali</i> . . . . .	187.158	200.941	232.124
Tributarie . . . . .	89.191	111.880	115.970
Extra tributarie . . . . .	21.175	27.004	26.504
Riscossione crediti e alienazioni patrimoniali	143	133	133
Accensione prestiti . . . . .	76.649	61.924	89.517
<i>Spese</i>			
Correnti . . . . .	141.291	135.460	161.933
Conto capitale . . . . .	37.961	39.147	43.857
Rimborso prestiti . . . . .	7.906	26.334	26.334
<i>Totale</i> . . . . .	187.158	200.941	232.124
Saldo netto da finanziare . . . . .	68.743	35.590	63.183
Ricorso al mercato . . . . .	76.649	61.924	89.517

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La manovra di bilancio e della legge finanziaria, dal punto di vista del settore pubblico, allargato, si sostanzia in un fabbisogno complessivo pari a circa 50 mila miliardi di lire.

Il bilancio di cassa, infatti, è così definito, rapportato alle cifre del bilancio di competenza:

(in miliardi di lire)

	1981 ass.	1982 bil.	1982 bil. più legge finanz.
<i>Entrate</i>			
Tributarie . . . . .	88.370	109.913	113.913
Extra tributarie . . . . .	20.238	33.045	33.245
Alienazione beni e riscossione di crediti . .	143	133	133
Accensione prestiti . . . . .	66.185	59.921	84.151
	174.936	203.012	231.442
<i>Spese</i>			
Correnti . . . . .	137.846	144.084	168.514
Conto capitale . . . . .	27.649	32.579	36.579
Rimborso prestiti . . . . .	9.441	26.349	26.349
<i>Totale</i>	174.936	203.012	231.442
Saldo netto da finanziare . . . . .	56.744	33.572	57.802
Ricorso al mercato . . . . .	66.185	59.921	84.151

Le considerazioni svolte dimostrano l'interesse posto dalla 10<sup>a</sup> Commissione alla complessiva proposta del Governo, sia per le novità rispetto ad analoghi documenti esaminati per l'anno in corso poco più di sei mesi or sono, sia per i riflessi sulle tabelle di bilancio n. 14, n. 16 e n. 20 (per la sola parte del turismo), e nonostante la relativa modestia della incidenza della legge finanziaria sulle materie di competenza.

Tali materie vengono toccate dagli articoli 36 e 37 che incrementano di 2.590 miliardi di lire per il periodo 1983-1988 (dei quali, 200 miliardi nel 1983 e 380 miliardi nel 1984) il fondo di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, destinato a contributi in conto interessi sul finanziamento delle esportazioni a pagamento differito e, rispettivamente, prevedono una spesa di lire 4 miliardi nel 1982 per i contributi istituiti con il decreto-legge

28 maggio 1981, n. 251, convertito nella legge n. 394 del 1981, per i consorzi per l'esportazione di prodotti agro-alimentari, o fra imprese turistiche e alberghiere.

Si rammenta che la legge 2 ottobre 1981, n. 544, di conversione del decreto-legge n. 414 del 1981 ha provveduto alla elevazione, senza oneri per il Tesoro, del *plafond* relativo alle operazioni 1981 SACE di assicurazione crediti all'esportazione con pagamento differito.

Sono degni di menzione gli articoli 15, 16 e 17 riguardanti gli introiti delle Camere di commercio, correttamente ed innovativamente inseriti fra le « disposizioni » in materia di finanza locale e regionale.

La citata rimodulazione delle leggi di spesa pluriennali (Tabella A), include una sola variazione di competenza della 10<sup>a</sup> Commissione: essa riguarda lo stanziamento 1982 fatto con l'articolo 11 della legge n. 784

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del 1980 per la metanizzazione del Mezzogiorno, e la relativa previsione di spesa di lire 215 miliardi fatta con la legge finanziaria 1981. Tale previsione viene ridotta a lire 65 miliardi, spostando i restanti 150 sull'esercizio 1983.

Per la metanizzazione del Mezzogiorno peraltro sono stati stanziati 190 miliardi di lire per il 1980 e 200 miliardi di lire per il 1981; tuttora utilizzabili secondo le vi-

genti leggi sulla contabilità dello Stato per le citate opere, appena agli inizi di realizzazione.

Con queste notazioni e precisazioni la 10ª Commissione esprime favorevole parere al disegno di legge n. 1583, auspicandone una sollecita approvazione, quantomeno per la necessaria verifica di validità della proposta globale agli effetti degli obiettivi da raggiungere.

**PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore ROMEI)

22 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con le seguenti osservazioni e proposte di emendamenti.

1) *In merito all'articolo 18:*

la Commissione rileva che sarebbe opportuno aggiungere una disposizione che limiti al triennio precedente il « raffreddamento » disposto dall'articolo 16, primo comma, della legge n. 843 del 1978, che escludeva le quote aggiuntive in cifra fissa maturate successivamente al 1° gennaio 1976, dalla base di applicazione della perequazione automatica; considerato che l'accoglimento della disposizione proposta comporterebbe una maggiore spesa pensionistica, valutabile per il 1982 in 150 miliardi di lire, la Commissione ritiene che tale maggiore onere potrebbe trovare compensazione nell'aggiunta di due commi che:

a) escludano dalla integrazione al trattamento minimo i titolari che fruiscano anche di altra pensione a carico di forme sostitutive, esonerative o esclusive del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

b) escludano egualmente i titolari di redditi superiori al doppio o al triplo del trattamento minimo, a seconda che si tratti di reddito individuale o cumulato con quello del coniuge.

Il contributo di adeguamento previsto dal secondo comma, così come quello previsto dal successivo articolo 26, essendo entrambi in quota capitaria, eleva il prelievo a carico

dei lavoratori autonomi a livelli insostenibili per buona parte delle categorie interessate. Si propone pertanto di modificare le suddette disposizioni sulla base dei seguenti criteri:

c) conferma delle misure vigenti per il 1981;

d) istituzione di un contributo aggiuntivo che assicuri un gettito globale di importo pari a quello previsto dai citati articoli 18 e 26 del disegno di legge finanziaria; contributo calcolato in misura percentuale del reddito di impresa ai fini IRPEF per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, e del reddito agrario rivalutato per i coltivatori diretti;

e) accreditamento dei contributi versati in base alla lettera d) ai fini del calcolo dell'importo delle pensioni.

2) *In merito all'articolo 20:*

la Commissione sottolinea l'opportunità di operare un collegamento con l'articolo 6 della legge n. 155 del 1981, nel senso di precisare che qualora il lavoratore abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 20, la pensione decorra dal 1° giorno del mese successivo alla domanda;

nonchè di prevedere l'incumulabilità totale tra pensione e retribuzione per i lavoratori ai quali per legge o regolamento sia garantita la permanenza in servizio oltre il 60° anno di età.

3) *In merito all'articolo 21:*

il primo comma, dopo le parole « 1° gennaio 1982 » si propone di aggiungere le se-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

guenti « e sino alla entrata in vigore della legge di riordinamento della previdenza agricola. »;

si appalesa necessario aggiungere al termine del primo comma una disposizione che garantisca al lavoratore il diritto di opzione per l'iscrizione negli elenchi di rilevamento, così come previsto dalla legge n. 37 del 1977;

al secondo comma, va precisato che il diritto alle prestazioni di cui al primo comma cessa dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di anzianità;

al quarto comma, va previsto il sistema di pagamento delle retribuzioni a mezzo busta paga e di anticipo da parte del datore di lavoro delle prestazioni previdenziali (ivi compresa, anche ai fini di un più accurato controllo, la indennità di malattia) e del successivo conguaglio tra i contributi e le prestazioni stesse; va precisato altresì il periodo di riferimento ai fini delle prestazioni di integrazione salariale;

al quinto comma si ritiene superfluo il riferimento allo SCAU, che, tra l'altro, potrebbe essere interpretato in senso contrario agli indirizzi dei disegni di legge di riforma della previdenza agricola all'esame di questa Commissione;

va aggiunto, infine, un comma, che preveda la fiscalizzazione dei contributi dovuti dalle aziende agricole per i soli lavoratori a tempo indeterminato per un importo di lire 90 miliardi da prelevare dalle somme da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 3, secondo comma.

4) *In merito all'articolo 22:*

poichè l'articolo 20 della legge n. 153 del 1969 si riferisce soltanto alle pensioni di vecchiaia, dovrebbe essere richiamata anche la disciplina vigente per gli altri tipi di pensione.

5) *In merito all'articolo 24:*

va precisato che la incompatibilità di cui al primo comma si applica alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1981; al primo comma le parole

« pensioni dirette » vanno sostituite con le altre: « pensioni di invalidità a qualsiasi titolo erogate »;

il terzo comma va soppresso.

6) *In merito all'articolo 25:*

pur ritenendosi corretta la determinazione, in sede di legge finanziaria, di un limite massimo all'indebitamento previsto dall'articolo 16 della legge n. 370 del 1974, non può non rilevarsi come l'adeguamento dei contributi dovuti al FPLD fosse già disciplinato dall'articolo 16 della legge n. 160 del 1975 che ne sanciva l'obbligo quando risultasse un *deficit* patrimoniale superiore al 3 per cento delle entrate effettive. Tale atto « dovuto », essendo insufficiente la somma di lire 5.500 miliardi posta quale limite ad anticipazioni di tesoreria, farebbe gravare il *deficit* delle diverse gestioni amministrative dell'INPS sui soli lavoratori dipendenti ed autonomi; in tali termini l'articolo 25 non appare soluzione praticabile;

linee alternative di soluzione potrebbero articolarsi su un piano politico e legislativo che comprenda diversi elementi, quali: l'elevazione del tetto di indebitamento dell'INPS nei confronti della tesoreria; l'apporto di tutte le categorie produttive (datori di lavoro e lavoratori dipendenti ed autonomi); condizioni che assicurino un recupero di efficienza dell'INPS specie ai fini della lotta alle evasioni contributive. Tale complesso quadro legislativo può essere concretamente realizzato solo in presenza di un effettivo contenimento del tasso di inflazione entro il limite del 16 per cento annuo e della predeterminazione dei punti di contingenza da corrispondere nel corso del 1982; verificandosi tali ipotesi potrebbero essere ridotte le dotazioni dei fondi speciali di cui al secondo comma dell'articolo 3.

7) *In merito all'articolo 26:*

non risulta indicato il contributo dello Stato per la Cassa integrazione guadagni — sezione interventi straordinari — fissato dalle precedenti leggi finanziarie in lire 80 miliardi annui.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8) *In merito all'articolo 30:*

pur essendo la materia di competenza della Commissione 12<sup>a</sup>, sanità, si esprime preoccupazione per gli effetti sull'occupazione derivanti dalla sospensione delle prestazioni integrative termali; si propone, comunque, che la sospensione non riguardi l'assistenza termalistica a carico dell'INPS e dell'INAIL e pertanto va reintrodotta una norma di proroga per l'anno 1982 di tutte le prestazioni a carico dei predetti istituti in scadenza al 31 dicembre 1981.

L'11<sup>a</sup> Commissione richiama altresì l'attenzione della Commissione bilancio sulla necessità che siano previsti i criteri di impiego della dotazione dei fondi speciali di cui al secondo comma dell'articolo 3, stabilendo in particolare che gli interventi da preordinare nell'elenco n. 7 possano essere

effettuati soltanto per attività che assicurino occupazione aggiuntiva e non anche per copertura di perdite e sovvenzioni ai consumi;

segnala ancora che il disegno di legge n. 1583 non prevede alcun finanziamento delle competenze stabilite in materia di formazione professionale, ai sensi dell'articolo 22, secondo e terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, finanziamento che per il 1981 era fissato in lire 130 miliardi;

allo scopo infine di evitare che le pensioni integrate al trattamento minimo vengano assoggettate a trattenuta ai fini IRPEF la Commissione segnala, analogamente a quanto già effettuato nelle precedenti leggi finanziarie, la esigenza di elevare l'importo dei limiti di reddito che danno titolo alla detrazione di imposta aggiuntiva di cui all'articolo 59 della legge n. 843 del 1978 e successive integrazioni e modificazioni, nonché l'ammontare delle detrazioni stesse.

PARERE DELLA 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITA)

(Estensore FORNI)

22 ottobre 1981

La Commissione esprime a maggioranza, per quanto di sua competenza, parere favorevole e formula le seguenti osservazioni.

1) La fissazione dell'ammontare del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per il 1982 in lire 21.400 miliardi, somma pari a quella stanziata nel 1981, contravviene al criterio adottato per altri settori della spesa pubblica, ai quali è stato riconosciuto un incremento del 16 per cento rispetto al 1981, pari al tasso massimo di inflazione prefissato nella relazione programmatica del Governo; di conseguenza:

2) rispetto alla rigorosa previsione di stima dell'ammontare del Fondo sanitario nazionale in lire 26.150 miliardi, il disegno di legge prevede una riduzione (taglio) di 4.750 miliardi, pari circa al 50 per cento dei tagli operati complessivamente in tutti i rimanenti settori della spesa pubblica. Tenuto conto che negli ultimi tre anni la spesa sanitaria è stata contenuta in un limite corretto rispetto al prodotto interno lordo (5,4 per cento) e rilevato che essa non può essere qualificata come spesa improduttiva, la drastica riduzione prevista è preoccupante e costituisce un serio impedimento al corretto funzionamento del Servizio sanitario nazionale, istituito dalla legge di riforma sanitaria, specie per quanto riguarda gli interventi innovatori che dovrebbero caratterizzare il settore della prevenzione.

3) Esaminate le misure proposte per ridurre la spesa sanitaria, la Commissione ritiene:

a) non opportuna, nè praticabile l'introduzione di un provvedimento tendente ad estendere la partecipazione degli assistiti alle spese per le visite mediche. Tale provvedimento rischierebbe di vanificare uno dei principi fondamentali della legge n. 833 del 1978, costituirebbe un arretramento rispetto all'assistenza erogata dallo stesso sistema mutualistico e difficilmente potrebbe garantire effettivamente l'entrata prevista in misura di 1.000 miliardi;

b) parimenti inopportuna e di dubbia costituzionalità l'attribuzione alle Regioni della facoltà di deliberare altri *tickets* sulla assistenza specialistica (visite, indagini di laboratorio e radiologiche) e ospedaliera;

c) ipotizzabile, invece, l'introduzione, con legge statale, di un *ticket* del 15 per cento sulle prestazioni di diagnostica specialistica fornite dalle strutture pubbliche e convenzionate, con la fissazione di un tetto per le prestazioni consentite da parte dei laboratori e specialisti convenzionati e facendo riferimento, quanto alle esenzioni, alle norme che saranno fissate per i *tickets* sui farmaci. L'articolo 27 del disegno di legge dovrebbe essere conseguentemente modificato in modo da contenere, al secondo comma, la fissazione degli *standards* di assistenza ed i controlli sulla gestione del fondo e, all'ultimo comma, controlli sugli interventi in ordine alle strutture delle unità sanitarie locali.

4) Per quanto riguarda la sospensione di alcune forme di assistenza, la Commissione ritiene di:

a) suggerire il mantenimento, anche per il 1982, dell'erogazione dell'assistenza termale eventualmente limitata ai casi necessari, con gli stanziamenti e le modalità fissate per il 1981 dall'articolo 22 della legge n. 155 del 1981, in considerazione dell'efficacia terapeutica di tali interventi, dell'esiguo risparmio e del danno economico indotto sugli istituti termali e sul settore alberghiero e turistico delle zone interessate. La cessazione dell'erogazione dell'assistenza provocherebbe, pertanto, una crisi sociale ed economica grave nelle località di cura con conseguente ricorso alla Cassa integrazione guadagni. La Commissione ritiene però opportuno suggerire l'introduzione della norma secondo cui i pubblici dipendenti debbono utilizzare, per le cure termali, i normali periodi di ferie, eccezion fatta per i mutilati e invalidi di guerra, del lavoro e per servizio e degli invalidi civili con invalidità superiore al 70 per cento;

b) sottolineare la necessità che sia mantenuta l'assistenza protesica con le forme in vigore limitatamente alle grandi protesi e che, comunque, sia assicurata alle categorie sopra elencate, senza riferimento al reddito;

c) esprimere giudizio favorevole sulla sospensione delle visite occasionali (ad eccezione di quelle effettuate nella sede abituale di lavoro ove questa non coincida con quella di residenza e per documentata necessità) e delle altre forme di assistenza integrativa limitatamente all'anno 1982. Propone, pertanto, di modificare nel senso innanzi precisato l'articolo 30 del disegno di legge.

5) La Commissione ritiene valida l'applicazione del *ticket* sulla fornitura di farmaci come momento di una più razionale e completa politica del farmaco che deve comprendere la revisione del prontuario terapeutico, l'educazione sanitaria, l'applicazione dei protocolli terapeutici, il dimensionamento della confezione dei farmaci a *standards* ottimali. In attesa di discutere il

provvedimento di adeguamento dell'attuale *ticket*, all'esame della Camera, si propone il rinvio in tale sede della decisione sul problema delle esenzioni, osservando fin d'ora che il limite di lire 3.600.000 dovrebbe essere elevato, rivedendo il problema del cumulo al fine di non penalizzare i nuclei familiari.

6) La Commissione, convinta della necessità di rendere efficace il potere di controllo delle Regioni sulla gestione delle unità sanitarie locali anche al fine di contenere la spesa, valuta positivamente le disposizioni dell'articolo 31 (controlli ispettivi e poteri sostitutivi delle regioni) e dell'articolo 32 (modifica della composizione dei CRC). Dovrebbe invece costituire oggetto di attenta valutazione la norma contenuta nell'articolo 13, in ordine alla designazione del presidente del collegio dei revisori dei conti, che dovrebbe avvenire d'intesa con le Regioni, nonchè in ordine alla necessità di designare anche membri supplenti.

7) La Commissione esprime giudizio positivo sull'articolo 9, che prevede aumenti nei contributi sociali dovuti dagli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e liberi professionisti, perchè è un primo passo verso la perequazione dei contributi fra tutte le categorie in attesa della completa fiscalizzazione delle entrate afferenti al Fondo sanitario, che dovrebbe essere avviato entro il 1982. I proventi derivanti dalle maggiori entrate dovranno essere portati ad integrazione del Fondo sanitario nazionale.

Rilevato che le proposte formulate postulano la fissazione del Fondo sanitario nazionale per il 1982 a lire 23.400 miliardi circa, la Commissione ritiene che il maggior stanziamento di 2.000 miliardi debba essere reperito senza modificare il tetto massimo di 50.000 miliardi, al fine di non intaccare la manovra antinflazionistica del Governo, che condivide pienamente.

Tale somma potrebbe reperirsi o con ritocchi di qualche imposta diretta o indiretta o con economie sui capitoli di spesa degli altri Ministeri.

Una quota della maggiore spesa potrebbe essere reperita con ulteriori economie nel settore sanitario tramite adeguati controlli sulle convenzioni con ambulatori e laboratori diagnostici e case di cura private (introducendo, per il personale, opportune norme di incompatibilità), sulla durata delle degenze ospedaliere e sulla prescrizione farmaceutica.

La Commissione ritiene inoltre necessaria un'attenta verifica delle entrate, per constatarne l'effettivo gettito, ed una puntuale lotta all'evasione contributiva.

È del parere che nel Piano sanitario nazionale debbano essere introdotte norme di rigore per impegnare le regioni a presentare i conti di gestione nei tempi previsti e per realizzare economie.

Ritiene infine che dalla solidarietà di altri settori e da una rigorosa politica fiscale debbano derivare i mezzi per consentire un efficiente funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

Con le impegnative osservazioni di cui sopra, preso atto del voto contrario espresso dal Gruppo comunista, la Commissione — come si è comunicato all'inizio — esprime parere favorevole.



**DISEGNO DI LEGGE**



**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO**

## Art. 1.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1982 resta determinato, in termini di competenza, in lire 63.182.630.525.000 e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 26.333.804.639.000.

Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 89.516.435.164.000 per l'anno finanziario 1982.

## Art. 2.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

## Art. 3.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1982, restano determinati in lire 3.217.673.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e in lire 9.701.717.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui agli elenchi n. 6 e n. 7 allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO**

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.**(V. modificazioni introdotte nella tabella A)*

## Art. 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

La dotazione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di cui al precedente primo comma è incrementata, rispettivamente, dell'ulteriore somma di lire 7.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 6 con la denominazione di « Interventi in materia di sgravi contributivi » e di lire 6.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 7 con la denominazione di « Fondo investimenti e occupazione ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

##### Art. 4.

Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, in lire 150 dall'articolo 47, lettera a), in lire 300 dagli articoli 21, 23, lettera a), e 46, in lire 1.000 dall'articolo 18, in lire 2.000 dagli articoli da 1 a 8, 12, nota marginale, 22, da 23, lettera b), a 28, da 37 a 45, 49, e 50, sono elevate, rispettivamente, a lire 200, 500, 1.500 e 3.000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'articolo 13 della tariffa suddetta, è stabilito in lire 1.000.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.

Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esa-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mi nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari rilasciati dalle scuole ed università medesime.

Art. 5.

L'articolo 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione sono aumentati del 50 per cento, per il primo anno, e dell'80 per cento, per il secondo anno, dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.

Per i veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica, il periodo di maggiore tassazione decorre dall'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione.

Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento è dell'80 per cento ed è limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.

Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80 per cento di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovrà essere corrisposta in occasione del pagamento della tassa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983.

Qualora alla scadenza della validità dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dovrà essere corrisposta entro 30 giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per l'insufficiente pagamento di tassa.

I proventi derivanti dal detto aumento sono riservati all'erario dello Stato e sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il finanziamento dei comuni e delle province.

L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione ».

Art. 6.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 30 per cento, con esclusione delle tasse previste dal n. 125 della tariffa medesima nonchè dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario.

Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1981.

Art. 7.

È istituita per l'anno 1982 una addizionale straordinaria commisurata in ragione dell'8 per cento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

redditi, dovute per l'anno 1982 dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare l'addizionale è commisurata alle imposte dovute per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'addizionale si applica anche sulle ritenute di cui all'articolo 26, primo e secondo comma, ed all'articolo 27, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'addizionale è commisurata separatamente a ciascuna delle imposte di cui al primo comma; ai fini della determinazione dell'addizionale le imposte dovute si considerano al lordo degli acconti, delle ritenute o dei crediti di imposta sui redditi prodotti all'estero ma al netto del credito di imposta disciplinato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904. Nella determinazione dell'ammontare della addizionale non si tiene conto della imposta applicata sui redditi relativi a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

L'addizionale commisurata alle imposte indicate nel primo comma non deve essere corrisposta se l'importo non supera lire diecimila con riferimento a ciascuna delle imposte.

#### Art. 8.

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono tenuti ad effettuare — entro il termine per il versamento di acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 — un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

eccesso se è superiore, dell'addizionale. Il versamento provvisorio è commisurato all'importo dovuto per l'anno 1982 o per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi. Gli stessi soggetti sono tenuti ad effettuare il versamento a saldo dell'addizionale, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1982, o entro quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare. Il versamento a saldo è commisurato, con i criteri di cui al terzo comma del precedente articolo, a ciascuna delle imposte risultanti dalla dichiarazione stessa.

Le attestazioni comprovanti i versamenti devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi indicata nel comma precedente.

#### Art. 9.

I sostituti d'imposta sono tenuti a corrispondere, con obbligo di rivalsa, l'addizionale nella misura dell'otto per cento delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 26 nonché sui dividendi di cui al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'addizionale è commisurata:

a) sulle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) sulle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 ed al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti o dei dividendi rispettivamente maturati o deliberati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982.

Se le ritenute indicate nel primo comma non sono effettuate a titolo di imposta, lo ammontare dell'addizionale si considera quale acconto dell'imposta dovuta dal sostituto.

Il versamento dell'addizionale, arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore, deve essere effettuato dai sostituti d'imposta alle scadenze — comprese quelle previste dall'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, per il versamento di luglio e novembre 1982 — stabilite per il versamento delle ritenute sulle quali è commisurata l'addizionale.

Le attestazioni comprovanti il versamento devono essere allegate alle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

#### Art. 10.

L'addizionale deve essere versata secondo le modalità previste per le singole imposte alle quali l'addizionale stessa è commisurata.

Le caratteristiche e le modalità di rilascio della attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Per i versamenti, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'addizionale nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni relative alle imposte sulle quali la addizionale stessa è commisurata; se l'addizionale è commisurata alle ritenute sui red-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

diti indicati nell'articolo precedente si applicano altresì le norme relative alle stesse ritenute.

Art. 11.

Le esattorie, comprese quelle aventi sede nella regione Sicilia, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato gli importi ricevuti a titolo di addizionale con arrotondamento sull'importo complessivo del versamento, a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. Alle esattorie compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo dell'addizionale versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

Per il versamento dell'addizionale da parte dell'amministrazione postale si applicano le vigenti modalità previste per il versamento delle ritenute cui l'addizionale è commisurata.

Le aziende delegate ovunque ubicate devono eseguire il versamento dell'addizionale per la quale hanno ricevuto delega, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previa compilazione di apposita distinta per la imputazione ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, nel termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Le aziende delegate devono versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato aventi sede nella regione Sicilia le somme relative a deleghe conferite a proprie dipendenze ubicate nel territorio di detta regione. Le somme relative a deleghe conferite a dipendenze situate al di fuori del territorio della regione Sicilia non possono essere versate a tesorerie provinciali dello Stato ubicate in detta regione.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'azienda delegata compete, a carico dello Stato, per ciascuna operazione la commissione di cui all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni.

Art. 12.

L'intero gettito derivante dalle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 11 è di esclusiva spettanza dell'erario ed è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per l'anno 1982.

Art. 13.

Con effetto dal 1° gennaio 1982 l'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52.000, di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevata a lire 130.000 e l'importo di lire 3.000.000 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, convertito nella legge 10 agosto 1981, n. 490, è elevato a lire 3.500.000.

Art. 14.

La ritenuta d'acconto di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito sui depositi e conti correnti intrattenuti con gli istituti centrali di categoria.

Art. 15.

Gli interessi sui depositi e conti correnti in valuta estera di soggetti non residenti, inclusi i titolari dei conti per emigranti, disciplinati dal decreto ministeriale 12 marzo 1981, corrisposti dalle aziende ed istituti di credito non sono soggetti alla ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito.

(Segue: *Testo del Governo*)

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI FINANZA LOCALE E REGIONALE

Art. 4.

Per l'anno 1982 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci provinciali e comunali per un importo complessivo di lire 15.780 miliardi corrispondenti all'onere indicato dall'articolo 45 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153, con riferimento al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali per l'anno finanziario 1981. Tale importo è ripartito tra le Province e i Comuni proporzionalmente alle somme spettanti a ciascun ente per l'anno 1981 a carico del bilancio dello Stato in applicazione del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, con esclusione dei trasferimenti statali previsti dal quarto comma dell'articolo 13, dal secondo comma dell'articolo 15 e dal secondo comma dell'articolo 26-bis del predetto decreto-legge.

Il contributo di cui al primo comma è ridotto per un importo corrispondente all'ammontare degli stanziamenti iscritti nei bilanci di previsione degli enti locali ai sensi del primo e del quarto comma dell'articolo 18

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'anno 1982 ovvero per il periodo d'imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 90 al 92 per cento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI FINANZA LOCALE E REGIONALE

Art. 17.

Per l'anno 1982 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.380 miliardi.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e risultanti dalle certificazioni prodotte ai sensi dell'articolo 24 del predetto decreto-legge.

Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente primo comma provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1982; l'importo delle prime due rate viene corrisposto in misura uguale alle prime due rate attribuite a ciascun ente ai sensi del secondo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

A valere sullo stanziamento del capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 possono essere disposti pagamenti nei confronti dei Comuni e delle Province in conto degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 per le finalità di cui al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, al decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299 e al decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

Si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

Art. 5.

Per l'anno 1982 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, numero 281, è elevata al 49,90 per cento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 18.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Il fondo comune regionale determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto previsto al precedente comma è comprensivo:

a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) delle somme spettanti alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, numero 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Il fondo comune regionale viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e delle disposizioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma.

La riduzione di cui al quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, da effettuare nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, viene operata sulle assegnazioni spettanti ai sensi del precedente comma.

Art. 6.

Le erogazioni alle Regioni a statuto ordinario delle quote loro spettanti sul fondo comune regionale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, verranno effettuate subordinatamente all'integrale utilizzazione da parte delle regioni stesse delle disponibilità esistenti nei conti correnti aperti presso la Tesoreria dello Stato a cui affluiscono le erogazioni stesse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

Per l'anno 1982 le erogazioni alle Regioni a statuto ordinario delle quote loro spettanti sul fondo comune regionale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, verranno effettuate subordinatamente all'integrale utilizzazione da parte delle regioni stesse delle disponibilità esistenti nei conti correnti aperti presso la Tesoreria dello Stato a cui affluiscono le erogazioni stesse.

(Segue: *Testo del Governo*)

Per l'anno 1982 i prelevamenti che le regioni possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nell'anno 1981, fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento.

Art. 7.

Le somme spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1982 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1981.

Art. 8.

La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1982, è stabilita in lire 623.868.069.000.

La quota di cui al precedente comma è incrementata degli stanziamenti annuali del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I prelevamenti che le regioni possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nell'anno 1981, fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento.

Art. 20.

Le somme spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1982 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1981 maggiorate del 16 per cento.

Art. 21.

Per l'anno 1982 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

Art. 22.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

le leggi di contenuto particolare per le quali è prevista la confluenza nel fondo regionale di sviluppo. Le finalità di tali leggi dovranno essere salvaguardate nella predisposizione dei programmi regionali di sviluppo.

La riduzione di cui al quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, da effettuare nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano viene operata sulle assegnazioni ad esse spettanti in sede di riparto.

#### Art. 9.

In attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è provvisoriamente determinato per l'anno 1982 in lire 2.900 miliardi, di cui:

a) lire 500 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dalle Regioni alle aziende di trasporto;

b) lire 2.000 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dai Comuni e dalle Province alle aziende di trasporto;

c) lire 400 miliardi, in relazione all'applicazione agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) della presumibile percentuale d'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per l'anno 1981.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono finanziati mediante le corrispondenti riduzioni indicate, per le Regioni, agli articoli 5, ultimo comma, e 8,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il vincolo di destinazione settoriale sulle assegnazioni disposte a favore delle Regioni a norma di leggi di contenuto particolare, limitatamente alle leggi di spesa pluriennale, deve intendersi riferito all'arco di tempo ricompreso nel bilancio pluriennale 1982-1984 e non alla quota annuale di riparto del 1982.

La riduzione di cui al quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, da effettuare nei confronti delle Regioni a statuto speciale viene operata sulle assegnazioni ad esse spettanti in sede di riparto.

#### Art. 23.

*Identico:*

a) *identico;*

b) *identico;*

c) lire 400 miliardi, in relazione all'applicazione agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) dell'aumento del 16 per cento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

*Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

ultimo comma e, per i Comuni e le Province, all'articolo 4, secondo comma, della presente legge.

L'importo di cui alla lettera c) del precedente primo comma è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare, con propri decreti, lo stanziamento del predetto capitolo di spesa, contestualmente ed in misura corrispondente alle riduzioni da apportare in bilancio ai sensi del precedente comma.

Art. 10.

Fino al 31 dicembre 1982 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1982 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 11.

Alle Regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1982, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 12.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Art. 24.

*Identico.*

Art. 25.

*Identico.*

Art. 26.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3

(Segue: *Testo del Governo*)

gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica numero 638 è prorogato al 31 dicembre 1982 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo: le relative delegazioni possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per il 1982 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1981 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

#### Art. 13.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dall'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153; ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità di quanto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 27.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dall'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153; ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica numero 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità di quanto

(Segue: *Testo del Governo*)

disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

**Art. 14.**

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono determinate in misura pari a quelle previste dall'articolo 36 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

**Art. 15.**

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le Camere di commercio: il 15 per cento in quote uguali e l'85 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe, in base alle quali le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modifica-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Qualora il complesso delle entrate degli enti di cui al precedente comma per somme sostitutive di tributi soppressi, per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1982 l'importo attribuito per l'anno 1981, incrementato dal 16 per cento, detto importo è assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi.

**Art. 28.**

*Identico.*

**Art. 29.**

*Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

zioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, si applicano anche per gli atti rilasciati dagli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**Art. 16.**

A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte iscritte, al 1° gennaio di ciascun anno, al registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: lire 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: lire 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a 1 miliardo: lire 40.000, con aumento di 10.000 lire per ogni miliardo di capitale in più.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini stessi.

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una penale pari al 10 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a 15 giorni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 30.**

A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: lire 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: lire 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a 1 miliardo: lire 40.000, con un aumento di 10.000 lire per ogni miliardo di capitale in più.

*Identico.*

*Identico.*

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, numero 858, applicando una sovratassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

## Art. 17.

I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

a) atti di società non quotate in borsa, lire 20.000;

b) atti di società con azioni quotate in borsa, lire 150.000.

Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La tassa per il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, prevista dall'articolo 2, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, è elevata a lire 5.000.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per ciascun atto da pubblicare nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata riscuotono un diritto fisso secondo le seguenti misure:

- |   |           |
|---|-----------|
| a) atti costitutivi e statuti . . . . . | L. 50.000 |
| b) bilanci . . . . .                    | L. 40.000 |
| c) altri atti . . . . .                 | L. 20.000 |

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1973, n. 256.

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
PREVIDENZIALE

## Art. 18.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 16, primo com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 31.

*Identico.*DISPOSIZIONI IN MATERIA  
PREVIDENZIALE

## Art. 32.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ma, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1982 è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 3,3; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti mezzadri e coloni è soggetta alla variazione di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Soppresso.**

Art. 33.

I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per l'anno 1982 è altresì dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari rispettivamente al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF relativamente all'anno precedente. Detto contributo non potrà comunque essere superiore a lire 2.000.000, con il limite minimo di lire 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile a fini dell'IRPEF risulti inferiore a lire 1.250.000.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente è versato con le modalità e nei termini stabiliti per il contributo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Art. 34.

I contributi base e di adeguamento giornalieri relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per l'anno 1982 è dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici alla gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti, ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Tale contributo aggiuntivo aziendale non può essere comunque inferiore a lire 20.000 e superiore a lire 500.000.

I titolari delle aziende diretto-coltivatrici sono tenuti, a richiesta dello SCAU e dell'INPS, a presentare una certificazione catastale comprovante il reddito agricolo di cui al precedente comma.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo comma è versato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 1981, n. 537.

#### Art. 35.

Il contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, del 50 per cento dell'importo del contributo stesso dovuto dagli iscritti alla data del 31 dicembre 1981.

Il contributo dello Stato di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'au-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 19.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico restano confermati i miglioramenti previsti dall'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma, e 14-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

Art. 20.

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che non abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito e, comunque, non oltre il compimento del 65° anno di età. L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato al datore di lavoro almeno 6 mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica.

Art. 36.

*Identico.*

Art. 37.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 21.

Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo unico della legge 24 dicembre 1979, n. 669, è riconosciuto dal 1° gennaio 1982 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati per 51 giornate annue, a condizione che siano iscritti nella lista dei disoccupati di cui all'articolo 9, comma primo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Il diritto di cui al comma precedente cessa improrogabilmente con il conseguimento della pensione di vecchiaia, o di anzianità, ed è sospeso in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente, di emigrazione all'estero o di svolgimento di lavoro subordinato agricolo per almeno 51 giornate nell'anno.

Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge il lavoratore è riammesso al godimento delle prestazioni previste dal primo comma qualora non si verificano le predette condizioni di lavoro.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1982 i contributi di previdenza e di assistenza sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, verranno stabiliti le modalità ed i termini per la denuncia ed il versamento al Servizio dei contributi agricoli unificati (SCAU) dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, nonchè per l'applicazione delle sanzioni dovute secondo le misure vigenti per il settore agricolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 38.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

**Art. 22.**

La disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai casi di cumulo della pensione con un trattamento di integrazione salariale.

**Art. 23.**

In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1982 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1981 per la predetta categoria, ulteriormente aumentata secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

**Art. 24.**

A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con le pensioni dirette erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette erogate da altre Casse o Fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti.

A decorrere dalla stessa data, la perequazione del limite di reddito individuale di cui al sesto comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 feb-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 39.**

Il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni è equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti.

**Art. 40.**

*Identico.*

**Art. 41.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

braio 1980, n. 33, è sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

A decorrere dalla stessa data per l'invalide coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge ed i due redditi cumulati non possono eccedere, ai fini della concessione dell'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, quelli previsti per la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, aumentati fino all'assorbimento della parte del reddito individuale eccedente di cui al precedente comma.

Gli adeguamenti dei limiti di reddito successivi all'assorbimento di cui al primo comma avvengono con la stessa disciplina prevista per i limiti di reddito della pensione sociale.

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.

#### Art. 25.

Per l'anno 1982, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS non può eccedere la misura di lire 5.500 miliardi.

In presenza di eventuali maggiori esigenze finanziarie, rispetto al limite di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione dell'INPS presenta tempestivamente ai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale un piano di riassorbimento di dette maggiori esigenze proponendo, se del caso, l'adeguamento dei necessari contributi previdenziali a carico dei lavoratori, che sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 42.

*Identico.*

In presenza di eventuali maggiori esigenze finanziarie, rispetto al limite di cui al comma precedente, il consiglio di Amministrazione dell'INPS presenta tempestivamente ai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale un piano di riassorbimento di dette maggiori esigenze proponendo, se del caso, l'adeguamento dei necessari contributi previdenziali, che sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Le anticipazioni di tesoreria di cui al presente articolo sono autorizzate senza oneri di interessi.

**Art. 26.**

Ai maggiori oneri derivanti dalla conferma dei miglioramenti pensionistici previsti con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli articoli 22 e 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, valutati, per l'anno 1982, in lire 5.385 miliardi si provvede: quanto a lire 1.000 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con un contributo capitaro aggiuntivo determinato per il 1982 in lire 171.000, 178.000, 100.000 rispettivamente a carico degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei comuni non montani, fermo restando per questi ultimi quanto previsto alla lettera c) del secondo comma dello stesso articolo 14-*sexies*; quanto a lire 1.783 miliardi mediante la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 773 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 741 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 269 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; quanto a lire 1.110 miliardi con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 841 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 183 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 86 miliardi al fondo sociale istituito con la legge

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

**Art. 43.**

Ai maggiori oneri derivanti dalla conferma dei miglioramenti pensionistici previsti con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, con gli articoli 22 e 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con l'articolo 35 della presente legge, valutati, per l'anno 1982, in lire 5.385 miliardi, si provvede: quanto a lire 956 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con i contributi aggiuntivi aziendali di cui agli articoli 33, secondo comma, e 34, secondo comma, della presente legge, fermo restando per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei comuni non montani quanto previsto alla lettera c) del secondo comma dello stesso articolo 14-*sexies*; quanto a lire 1.827 miliardi mediante la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 773 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 783 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 269 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, e per lire 2 miliardi a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; quanto a lire 1.110 miliardi con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 841 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 183 miliardi alla gestione

(Segue: *Testo del Governo*)

21 luglio 1965, n. 903; e quanto a lire 1.492 miliardi con misure di carattere amministrativo nonché con quelle di cui al decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e ai precedenti articoli 20, 21 e 22 della presente legge.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

##### Art. 27

A decorrere dal 1° gennaio 1982 è stabilita la partecipazione degli assistiti alla spesa per le visite di medicina generale e pediatrica nella misura di lire 2.000 per le visite ambulatoriali e di lire 4.000 per quelle domiciliari.

Entro il 31 dicembre 1981 e almeno trimestralmente durante l'anno 1982, le Regioni provvedono, tenuto conto anche delle economie di gestione conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi successivi, alla valutazione della sufficienza della quota del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982 a ciascuna di esse attribuita per assicurare i livelli assistenziali fissati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed ai sensi dell'articolo 28 della presente legge.

Il CIPE, ove riconosca l'insufficienza delle quote, con il provvedimento di ripartizione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982 fissa per ciascuna Regione la somma massima che può essere ricavata con il ricorso alla partecipazione degli assistiti alla spesa. Tali somme non possono essere supe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

speciale dei coltivatori diretti e per lire 86 miliardi al fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; e quanto a lire 1.492 miliardi, con misure di carattere amministrativo nonché con quelle di cui al decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e ai precedenti articoli 37, 38 e 39 della presente legge.

##### Art. 44.

Alle esigenze di cui all'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si provvede annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

##### Art. 45.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 è stabilita la partecipazione degli assistiti alla spesa per le visite di medicina generale e pediatrica nella misura di lire 1.500 per le visite ambulatoriali e di lire 3.000 per quelle domiciliari.

Entro il 31 dicembre 1981 e almeno trimestralmente durante l'anno 1982, le Regioni provvedono, tenuto conto anche delle economie di gestione conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, alla valutazione della sufficienza della quota del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982 a ciascuna di esse attribuita per assicurare i livelli assistenziali fissati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed ai sensi dell'articolo 46 della presente legge.

*Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

riori a complessive lire 765 miliardi. Il CIPE può adottare misure correttive in relazione alla diversa distribuzione regionale del reddito, ai fini della determinazione della partecipazione degli assistiti alla spesa.

Le Regioni, al fine di ripianare il disavanzo presunto riconosciuto dal CIPE, provvedono o con economie di gestione ovvero disponendo con legge, secondo l'ordine dalle stesse Regioni stabilito, la partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza specialistica e a quella ospedaliera.

La partecipazione alla spesa per l'assistenza specialistica non può essere superiore a lire 4.000 per ogni visita e al 20 per cento delle tariffe indicate nelle convenzioni per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio; la partecipazione alla spesa ospedaliera non può essere superiore a lire 6.000 per ogni giornata di degenza.

L'eventuale ulteriore disavanzo che risulti dai rendiconti regolarmente presentati, è ripianato mediante corrispondente riduzione della quota spettante alla Regione interessata a valere sul fondo comune regionale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per quanto concerne le Regioni a statuto speciale, l'eventuale ripiano sarà realizzato a valere sulle quote di entrate erariali a qualsiasi titolo ad esse dovute.

Le somme riscosse per partecipazioni alla spesa sanitaria, previste da leggi nazionali e regionali, che risultino eccedenti rispetto all'importo fissato dal CIPE ai sensi del secondo comma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Limitatamente all'anno 1982, le Regioni sono autorizzate ad emanare direttive vincolanti alle unità sanitarie locali per il contenimento della spesa sanitaria. A tali fini possono disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali.

**Art. 28.**

Le modalità e le procedure di riscossione e di versamento delle quote di partecipazione per l'assistenza medico-generica, pediatrica,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

**Art. 46.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

specialistica e ospedaliera sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Art. 29.

È esentato dalla partecipazione alle spese sanitarie, prevista da leggi nazionali e regionali, l'assistito che abbia dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a lire 3.600.000, o appartenga a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a lire 3.600.000. L'esenzione non spetta qualora i singoli componenti della famiglia, pur non essendo tenuti alla dichiarazione dei redditi o alla presentazione del certificato sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente, posseggano complessivamente un reddito imponibile superiore alla somma predetta.

Per la determinazione dei limiti massimi di reddito di cui al comma precedente, da ciascun reddito di lavoro dipendente si deduce la somma annua di lire 1.680.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

La unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino attestante il diritto alla esenzione.

A tali fini l'interessato è tenuto a produrre in carta libera all'unità sanitaria locale una autocertificazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, sottoscritta anche dal titolare dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Art. 30.

In attesa dell'approvazione del Piano sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 1982, è sospesa l'erogazione:

a) dell'assistenza sanitaria integrativa, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 47.

*Identico.*

Art. 48.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino all'entrata in vigore del primo piano sanitario nazionale, è sospesa:

a) l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa prevista dall'articolo 5, lettera e),

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatte salve le prestazioni in corso alla data del 31 dicembre 1981 fino al termine del ciclo di cura;

*b)* delle visite occasionali previste dall'articolo 26 dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e dall'articolo 27 dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi ese-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatte salve:

1) le prestazioni in corso alla data del 31 dicembre 1981, fino al termine del ciclo di cura;

2) le prestazioni in atto, per i cittadini che abbiano dichiarato un reddito personale imponibile ai fini IRPEF non superiore a quello previsto al precedente articolo 47;

3) le prestazioni idrotermali;

4) le prestazioni previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle unità sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.

Le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali a favore degli assicurati dell'INPS e dell'INAIL sono garantite, per il suddetto periodo, secondo le normative vigenti presso gli enti stessi, con onere a carico delle competenti gestioni previdenziali.

Per il 1982, il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è elevato del 16 per cento rispetto a quello previsto per il 1981 dal secondo comma dell'articolo 8-ter del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Sono abrogate le norme che consentono di usufruire delle cure idrotermali al di fuori dei congedi ordinari;

*b)* l'erogazione delle visite occasionali previste dall'articolo 26 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con medici di medicina generale e dall'articolo 27 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera

(Segue: *Testo del Governo*)

cutivi con decreti del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981.

Sono fatte salve le prestazioni specifiche, ortopediche e protesiche, nonché le prestazioni idrotermali erogate a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio e degli invalidi del lavoro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 29.

#### Art. 31.

Le Regioni, per il tramite dei propri uffici ed avvalendosi anche di un apposito servizio ispettivo, sanitario e finanziario, da disciplinare con propria legge, sono tenute a verificare almeno trimestralmente l'andamento della gestione dei fondi assegnati a ciascuna unità sanitaria locale.

Qualora le Regioni riscontrino, direttamente o dalla rendicontazione trimestrale, un disavanzo di gestione della unità sanitaria locale ed i comuni singoli o associati e le comunità montane non adottino, entro trenta giorni dall'invito della Regione, i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della unità sanitaria locale stessa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 50 della richiamata legge n. 833 del 1978, le Regioni medesime sono tenute a sostituirsi agli organi degli enti predetti per l'adozione dei provvedimenti stessi.

In attesa della emanazione della legge di cui al primo comma, per le esigenze di controllo le Regioni possono utilizzare, mediante comando, personale delle unità sanitarie locali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

scelta, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. L'onere per le prestazioni suddette è a carico dei richiedenti e i relativi onorari non possono essere superiori alle somme indicate nei richiamati accordi.

**Soppresso.**

(v. la lettera a) del precedente comma).

Resta ferma l'erogazione delle visite occasionali a favore degli assistiti, temporaneamente in Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base a convenzioni internazionali.

Nulla è innovato per quanto riguarda il diritto di accesso ai servizi di cui al quarto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

#### Art. 49.

Le Regioni, per il tramite dei propri uffici ed avvalendosi anche di un apposito servizio ispettivo, sanitario e finanziario, sono tenute a verificare almeno trimestralmente l'andamento della gestione dei fondi assegnati a ciascuna unità sanitaria locale.

Qualora le Regioni riscontrino, direttamente o dalla rendicontazione trimestrale, un disavanzo di gestione della unità sanitaria locale ed i comuni singoli o associati e le comunità montane non adottino, entro trenta giorni dall'invito della Regione, i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della unità sanitaria locale stessa ai sensi dell'ultimo comma dello articolo 50 della richiamata legge n. 833 del 1978, le Regioni medesime sono tenute a sostituirsi agli organi degli enti predetti per l'adozione dei provvedimenti stessi.

Per le esigenze di controllo le Regioni possono utilizzare, mediante comando, personale delle unità sanitarie locali.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 32.

Il primo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:

« Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 — integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro — nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge.

Gli atti di cui al comma precedente non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi e sono nulli di diritto se la relativa spesa non trova idonea copertura ».

Art. 33.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:

« Organi della unità sanitaria locale sono:

- 1) l'assemblea generale;
- 2) il comitato di gestione e il suo presidente;
- 3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro, con funzioni di presidente, e uno dalla Regione. I componenti di nomina regionale e locale devono possedere il diploma di laurea nelle materie giuridiche, economiche, finanziarie, matematiche, statistiche, attuariali o equipollenti.

La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del Collegio.

Il collegio dei revisori è tenuto a trasmettere ogni tre mesi una relazione sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali alla Regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 50.

*Identico.*

Art. 51.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:

« Organi della unità sanitaria locale sono:

- 1) l'assemblea generale;
- 2) il comitato di gestione e il suo presidente;
- 3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla Regione.

*Identico.*

*Identico ».*

Art. 52.

All'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il terzo è aggiunto il seguente comma:

« In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte

(Segue: *Testo del Governo*)

**Art. 34.**

A decorrere dal 1° gennaio 1982 il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai li-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della Regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla Regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente.

**Art. 53.**

Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge le unità sanitarie locali aggiornano, sulla base degli elenchi anagrafici, gli elenchi dei cittadini utenti del servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando altresì i nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscono dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, punti v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

Le Regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1° gennaio 1980 ai medici convenzionati per quote capitarie indebitamente percepite.

Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti a comunicarli entro il termine di 15 giorni ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Nelle Regioni ove non siano entrate in funzione le unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, il compito dell'aggiornamento degli elenchi spetta al commissario liquidatore regionale nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito in legge 27 giugno 1981, n. 331.

**Art. 54.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

beri professionisti previsto per l'anno 1982 è maggiorato rispettivamente di lire 100 mila per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, di lire 75 mila per i liberi professionisti e di lire 61.370 per i coltivatori diretti.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le misure del contributo di malattia di cui all'articolo 12, comma terzo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dai titolari di aziende dirette coltivatrici, sono rispettivamente elevati dal 15 per cento al 20 per cento e dal 30 per cento al 35 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali è elevata dal 2 al 3 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevata dal 2 al 3 per cento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 55.

Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente direttamente al bilancio dello Stato un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

Il contributo di cui al primo comma è sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e ad altri enti che erogano prestazioni facenti carico al servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969,

(Segue: *Testo del Governo*)

#### INTERVENTI IN PARTICOLARI SETTORI

##### Art. 35.

Per provvedere alle esigenze connesse con l'occupazione di giovani nelle amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, i cui contratti sono prorogati fino all'espletamento degli esami di idoneità per l'immissione nelle apposite graduatorie, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 21, è incrementata della somma di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Ai fini dell'accreditamento delle somme spettanti alle regioni, comprese quelle non ancora liquidate per periodi pregressi, la rendicontazione semestrale che le regioni stesse sono tenute a trasmettere in ottemperanza ai criteri stabiliti dal CIPE, deve essere corredata da apposita certificazione dell'ente di appartenenza dei giovani occupati,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli.

La misura del contributo e le modalità di versamento dello stesso sono determinate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione più rappresentativa sul piano nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti dal servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria fruita dagli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Il contributo di cui al presente articolo confluisce nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata riferentesi alle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e viene distintamente specificato nell'apposito allegato.

#### INTERVENTI IN PARTICOLARI SETTORI

##### Art. 56.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

dalla quale risulti che dalla rendicontazione medesima sono state escluse le spese afferenti ai giovani già immessi nelle graduatorie speciali o comunque considerati tra il personale dell'ente stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 36.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.590 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1983-1988; le quote relative agli anni 1983 e 1984 restano determinate, rispettivamente, in lire 200 miliardi ed in lire 380 miliardi.

Art. 37.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 4.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 57.

Ai fabbricanti e agli importatori di apparecchi radiotelevisivi è fatto obbligo di tenere l'apposito registro di carico e scarico secondo le norme di cui alla legge 12 novembre 1949, n. 996.

Art. 58.

*Identico.*

Art. 59.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 38.

In attesa dell'adozione di un'apposita legge dello Stato per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, la Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'anno 1982, ai sensi dell'articolo 32 della legge 8 agosto 1977, n. 546, fino a concorrenza della somma di lire 350 miliardi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 60.

Nel primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, la parola: « esclusivo » è sostituita dalla parola: « prevalentemente »; alla fine del comma le parole: « contributi finanziari annuali, » sono sostituite dalle seguenti: « per finanziare programmi commerciali all'estero ».

Art. 61.

Al fine di assicurare continuità all'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e fino all'adozione di un'apposita legge dello Stato, **la regione Friuli-Venezia Giulia**, in deroga all'articolo 32 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1982 fino alla concorrenza della somma di lire 350 miliardi.

Per l'attuazione della legge dello Stato di cui al precedente comma, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 è iscritta, in termini di competenza, la somma di lire 285 miliardi.

Alla spesa di cui al precedente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.

Art. 62.

Le disposizioni di cui all'articolo 19, della legge 30 marzo 1981, n. 119 restano confermate per l'anno 1982, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato articolo 19.

Art. 63.

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119 è sostituito dal seguente:

« Resta ferma l'autorizzazione all'ANAS di effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti nazionali ed

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con l'onere per le relative rate di ammortamento a carico del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire delle predette operazioni finanziarie è portato a scapito degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del secondo comma ».

Art. 64.

È dichiarato il riscatto delle ferrovie Termini-Ponte S. Giovanni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro in concessione alla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine nonchè l'assunzione diretta da parte del Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — a mezzo di un commissario e di un vice commissario da nominarsi tra i funzionari della stessa Direzione generale aventi la qualifica di dirigente generale i quali, per il periodo di espletamento dell'incarico, saranno collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi delle vigenti norme.

Allorquando diverrà operativa per la Regione Umbria la delega delle funzioni in materia di ferrovie concesse di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cesserà la gestione diretta da parte del Ministero dei trasporti.

L'indennizzo da corrispondere alla Società concessionaria è determinato nell'importo di lire 4.239.000.000, che sarà versato alla Società stessa, previa consegna di tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'esercizio effettuato dalla Società concessionaria fino alla consegna delle linee, il Ministero dei trasporti è autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione della sovvenzione annua, oltre quella già effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Gli oneri derivanti dal presente articolo faranno carico al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1982.

Art. 65.

Lo stanziamento di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 230, sulla salvaguardia del patrimonio artistico delle città di Orvieto e Todi, già aumentato con l'articolo 8 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è ulteriormente aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 10 miliardi in favore della città di Orvieto.

Art. 66.

Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, è autorizzato un limite di impegno di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983 e 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 67.

È autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di 350.000 milioni di lire, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare per lire 347.500 milioni agli interventi e con le modalità previsti dall'articolo 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e per lire 2.500 milioni a spese e compensi per le attività di studi e ricerche come disciplinate dall'articolo 18, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 1982, una relazione dettagliata sul-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

All'onere recato dal presente articolo, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.

Art. 68.

Lo stanziamento di cui alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme sui contributi agli enti culturali, è aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 3.000 milioni.

L'incremento sarà ripartito tra gli istituti culturali regolamentati dalla legge 2 aprile 1980, n. 123, ed inseriti nella tabella approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 624.

Gli stanziamenti iscritti in bilancio — ai sensi del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativa all'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali — per gli interventi e contributi per manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà non statale, medioevali, moderni o aventi riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere, spese per accertamenti tecnici, rilievi, documentazione storica e tecnica dei lavori, restano determinati per l'esercizio finanziario 1982 in lire 10.000 milioni per competenza e lire 9.000 milioni per la cassa.

Art. 69.

I limiti di spesa stabiliti con leggi 1° marzo 1975, n. 44, 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 sono duplicati.

Il Ministro e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali possono affidare, per la progettazione ed esecuzione delle opere e dei lavori previsti dalle norme indicate nel comma precedente, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. I compensi per gli incarichi affidati

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gravano sui capitoli ordinari di bilancio cui cui afferiscono le spese per le opere ed i lavori di cui al precedente comma.

Art. 70.

È prorogata fino al 31 dicembre 1982 la perenzione di termini dei finanziamenti statali comunque concessi a favore di enti locali od ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni disastri della Campania e della Basilicata in conseguenza del terremoto del 23 novembre 1980.

Art. 71.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito, nella legge 16 maggio 1980, n. 176, va interpretata nel senso che la stessa trova applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle norme di attuazione dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297.

Art. 72.

Al punto 2) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è aggiunto il seguente periodo: « In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro ».

Art. 73.

A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può accordare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

## DISPOSIZIONI DIVERSE

## Art. 39.

Nell'ambito delle autorizzazioni di cassa disposte col bilancio di previsione dello Stato, ciascuna Amministrazione centrale e Azienda autonoma dello Stato, nei quindici giorni antecedenti l'inizio di ciascun anno, comunica al Ministero del tesoro un preventivo relativo ai pagamenti da effettuare in ciascun trimestre dell'anno stesso separando le somme da erogare per spese di personale e pensioni dalle altre spese.

Nel caso in cui l'andamento dei pagamenti risultante dai preventivi di cui al prece-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio.

Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

36 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle Regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

per le zone depresse del Centro-Nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902:

48 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato;

per le rimanenti zone:

60 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato.

## DISPOSIZIONI DIVERSE

## Art. 74.

*Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

dente comma venisse a determinare difficoltà per le complessive esigenze della tesoreria statale, il Ministro del tesoro ne propone una rimodulazione al CIPE che adotta apposita delibera.

Il preventivo dei pagamenti di cui ai precedenti commi si intende automaticamente elevato in corrispondenza delle variazioni alle previsioni di pagamento apportate al bilancio in forza di atti amministrativi.

I direttori delle Ragionerie centrali non daranno corso ai titoli di pagamento emessi in eccedenza ai limiti risultanti per ciascun trimestre dai preventivi predetti.

## Art. 40.

A partire dal 1° gennaio 1982, i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.

Dalla predetta data, anche le contabilità speciali fruttifere aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato a favore delle Province e dei Comuni sono infruttifere.

Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il presente articolo.

## Art. 41.

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 75.

Per le nuove opere, il tasso di interesse massimo previsto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, convertito con legge 22 dicembre 1932, n. 1823, è aumentato al 10,50 per cento.

## Art. 76.

Per l'anno 1982, i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.

Per l'anno 1982, anche le contabilità speciali fruttifere aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato a favore delle Province e dei Comuni sono infruttifere.

*Identico.*

## Art. 77.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministra-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono ».

I residui provenienti dagli esercizi 1978 e precedenti che al 31 dicembre 1981 non risultino ancora formalmente impegnati, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di conto consuntivo dell'esercizio 1981.

Art. 42.

Per l'anno finanziario 1982 è sospesa la facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 43.

Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in un apposito stato di previsione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tivi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale negli esercizi 1978 e precedenti, che al 31 dicembre 1981 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1981 ».

Art. 78.

*Identico.*

Art. 79.

*Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Per l'anno finanziario 1982, sono trasferite nel predetto stato di previsione le spese iscritte in conto competenza nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e n. 37 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, nonché i rispettivi residui passivi risultanti alla chiusura dello stesso anno finanziario 1981.

Nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo concernente la disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il controllo amministrativo-contabile sugli atti della Presidenza stessa continua ad essere esercitato dalla Ragioneria centrale per i Servizi del tesoro.

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì istituita una ulteriore rubrica intestata « Alto Commissario per il coordinamento dei servizi di protezione civile ».

## Art. 44.

L'esenzione di cui all'articolo 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a qualsiasi forma di risparmio postale.

## Art. 45.

A partire dall'anno 1982 è soppresso l'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

## Art. 46.

L'importo complessivo di lire 1.700 miliardi iscritto nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 80.

L'esenzione di cui all'articolo 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituiti, con decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

Per i libretti di risparmio vincolati, istituiti con il medesimo decreto, l'esenzione di cui al primo comma è limitata al 50 per cento degli interessi maturati.

## Art. 81.

*Identico.*

## Art. 82.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

delle strade, rispettivamente nell'anno finanziario 1979 per lire 900 miliardi e nell'anno finanziario 1980 per lire 800 miliardi, quale netto ricavo previsto per i mutui autorizzati dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è ridotto, in sede di rendiconto per l'anno 1981, di lire 1.615 miliardi, in relazione alla quota dei mutui non stipulati.

Di pari importo sono complessivamente ridotte le disponibilità in conto residui ed in conto competenza esistenti sul corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda.

Correlativamente, le somministrazioni del Ministero del tesoro in applicazione del primo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano determinate in lire 900 miliardi per l'anno 1982, lire 600 miliardi per l'anno 1983 e lire 515 miliardi per l'anno 1984, così come indicato nell'allegata tabella A.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 83.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, oltre che nelle forme previste dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nella forma di buoni del Tesoro poliennali, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del Tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza nell'anno finanziario o il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

Art. 84.

Gli enti, di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, escluso l'ENEL, che debbano effettuare pagamenti a

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

favore di altri enti di cui allo stesso articolo, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilità speciali presso le Tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Sugli stessi conti o contabilità speciali sono altresì disposti i versamenti a favore dello Stato.

Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 85.

Entro il 31 dicembre 1982 il Governo adeguava il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 86.

All'ulteriore onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1982, valutato in lire 640 miliardi, si provvede con le maggiori entrate di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 626.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Testo proposto dalla Commissione per la Tabella A  
allegata al disegno di legge (1)*

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
RECALE DA LEGGI PLURIENNALI (2)

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
. . . . . <i>Omissis</i> . . . . .					
Legge n. 457 del 1978 e decreto-legge n. 629 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 25 del 1980 - Edilizia residenziale (Tesoro: capitolo 7792)	100.000	200.000	—	—	—
. . . . . <i>Omissis</i> . . . . .					
Legge n. 843 del 1978 (legge finanziaria 1979):					
— Art. 34 - Opere idrauliche (Lavori pubblici: cap. 7701) . . . . .	185.000	—	—	—	—
— Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501) . . . . .	257.000	161.000	—	—	—
. . . . . <i>Omissis</i> . . . . .					
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981):					
. . . . . <i>omissis</i> . . . . .					
— Art. 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa. cap. 4071) . . . . .	200.000	300.000	100.000	—	—
. . . . . <i>Omissis</i> . . . . .					

(1) Per il testo proposto dal Governo, v. le pagg. 123 e seguenti del presente stampato.

(2) Le voci omesse restano identiche. In neretto sono riportate le parti modificate secondo le proposte della Commissione.

*Testo del Governo per la Tabella A*  
*allegata al disegno di legge*



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 1774 del 1962 - Consorzio Porto Genova (Tesoro: cap. 4519) . . . . .	100	100	100	1.750	2002
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro: cap. 7732) . . . . .	<sup>(a)</sup> 10.000	<sup>(a)</sup> 20.000	<sup>(a)</sup> 10.000	—	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto legge n. 430 del 1971, e legge n. 393 del 1978 - Provvidenze creditizie per favo- rire investimenti nei settori dell'industria, commercio e arti- ganato (Tesoro: cap. 7744) . . . . .	1.250	970	760	580	1985
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572) . . . . .	4.600	4.600	4.600	55.200	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735) . . . . .	255.000	255.000	255.000	255.000	1985
Legge n. 171 del 1973 - Interventi salvaguardia Venezia (Lavori pubblici: capp. 8643 e 8644) . . . . .	7.000	—	—	—	—
Legge n. 268 del 1974 e art. 40 della legge n. 146 del 1980 - Piano rinascita Sardegna (Tesoro: cap. 7762) . . . . .	90.000	100.000	110.000	—	—
Legge n. 684 del 1974 - Credito navale (Marina mercantile: cap. 7541) . . . . .	<sup>(b)</sup> 7.000	7.000	7.000	—	—

<sup>(a)</sup> Quote relative agli anni 1977 e 1978.<sup>(b)</sup> Prima annualità di un nuovo limite di impegno quindicennale.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 713 del 1974 - Finanziamento a favore delle piccole e medie industrie, artigianato, commercio, esportazione e cooperazione (Tesoro: cap. 7743) . . . . .	8.000	8.000	—	—	—
Legge n. 47 del 1975 - Difesa dei boschi dagli incendi (Agricoltura: cap. 8321) . . . . .	<sup>(a)</sup> 200	—	—	—	—
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541) . . . . .	80.000	80.000	50.000	<sup>(b)</sup> 330.000	1989
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia:					
— Trasporti: cap. 7292 . . . . .	<sup>(c)</sup> 55.000	—	—	—	—
— Industria: cap. 7541 . . . . .	75.000	50.000	<sup>(d)</sup> 57.793	<sup>(e)</sup> 60.000	—
Totale . . . . .	130.000	50.000	57.793	60.000	—
Legge n. 412 del 1975 - Edilizia scolastica:					
— Bilancio: cap. 7081 . . . . .	19.542	—	—	—	—
— Pubblica istruzione: cap. 8807 . . . . .	<sup>(e)</sup> 3.000	<sup>(e)</sup> 17.000	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 7916, 7918 e 8001 . . . . .	5.458	—	—	—	—
Totale . . . . .	28.000	17.000	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1979.

(b) Di cui milioni 80.000 relativi all'anno 1980.

(c) Di cui milioni 10.000 relativi all'anno 1981.

(d) Parte delle quote relative agli anni 1976 e 1977.

(e) Parte delle quote relative agli anni 1979 e 1980.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
<b>Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio:</b>					
— Tesoro: cap. 7764 . . . . .	1.000	1.000	1.000	—	—
— Industria: cap. 8042 . . . . .	9.000	9.000	9.000	<sup>(a)</sup> 9.000	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	—
<b>Legge n. 720 del 1975 - Credito navale, costruzioni navali e sostituzione naviglio vetusto (Marina mercantile: cap. 7551) . . . . .</b>					
	<sup>(b)</sup> 7.500	<sup>(b)</sup> 7.500	<sup>(b)</sup> 7.500	—	—
<b>Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710)</b>					
	—	400	400	<sup>(c)</sup> 400	1985
<b>Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap. 7293) . . . . .</b>					
	5.000	6.000	<sup>(d)</sup> 10.000	<sup>(d)</sup> 23.000	—
<b>Legge n. 124 del 1976 - Bonifica allevamenti (Sanità: capp. 4034, 4040 e 4082) . . . . .</b>					
	<sup>(e)</sup> 500	—	—	—	—
<b>Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:</b>					
— Tesoro: capp. 7743 e 7774 . . . . .	117.000	35.000	35.000	55.000	1986
— Industria: cap. 7543 . . . . .	24.000	24.000	24.000	<sup>(e)</sup> 126.000	1988
<b>Totale . . . . .</b>	<b>141.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>181.000</b>	—

(a) Quota relativa all'anno 1978.

(b) Quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980.

(c) Quota relativa all'anno 1982.

(d) Quote relative agli anni dal 1977 al 1982.

(e) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capp. 7772 e 8905) . . .	(a) 2.500.000	(b) 1.878.000	1.300.000	2.700.000	1990
Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile: cap. 8051) . . . . .	(c) 4.000	(c) 8.000	(e) 8.000	—	—
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regioni Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787) . . . . .	20.000	20.000	20.000	230.000	1996
Legge n. 259 del 1976 - Ricerca applicata settore costruzione e propulsione navale (Marina mercantile: cap. 1610) . . . . .	3.000	3.000	3.000	—	—
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081) . . . . .	3.000	3.000	3.000	30.500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 - Credito agevolato al settore industriale:					
— Tesoro: cap. 7773 . . . . .	173.000	173.000	173.000	(d) 1.129.000	1993
— Industria: cap. 7545 . . . . .	93.000	93.000	93.000	(d) 579.000	1988
Totale . . . . .	266.000	266.000	266.000	1.708.000	—

(a) Comprende milioni 1.000.000 relativi all'anno 1980.

(b) Comprende milioni 428.000 relativi all'anno 1980.

(c) Quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980.

(d) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 191 del 1977 - Partecipazione BID (Tesoro: cap. 8030)	5.300	—	—	—	—
Legge n. 277 del 1977 - Partecipazioni all'IDA (Tesoro: cap. 8029)	6.500	—	—	—	—
Legge n. 372 del 1977 - Ammodernamento armamenti esercito (Difesa: cap. 4011)	198.485	—	—	—	—
Legge n. 404 del 1977 - Edilizia carceraria (Lavori pubblici: cap. 8404)	60.000	—	—	—	—
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli:					
— Tesoro: capp. 7791, 8786, 8787	395.133 <sup>(a)</sup>	220.000 <sup>(b)</sup>	20.000	250.000	1997
— Lavori pubblici: capp. 7267 e 7723	22.000	—	—	—	—
— Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101	30.400 <sup>(c)</sup>	—	—	—	—
Totale	447.533	220.000	20.000	250.000	—
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	150.000	150.000	150.000	1.330.000	1994
Leggi nn. 984 del 1977 e 457 del 1978 - Interventi settore zootecnica, produzione ortofrutticola, forestazione e irrigazione (Tesoro: cap. 9004)	770.000	750.000 <sup>(d)</sup>	350.000	1.720.000 <sup>(e)</sup>	1987

(a) Comprende milioni 345.133 relativi agli anni 1978 e 1979.

(b) Comprende milioni 200.000 relativi agli anni 1978 e 1979.

(c) Quota relativa agli anni dal 1977 al 1980.

(d) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1981 e milioni 300.000 relativi all'anno 1982.

(e) Di cui milioni 670.000 relativi all'anno 1979.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 110 del 1978, convertito in legge n. 279 del 1978, e provvedimenti urgenti per le società ex EGAM (Partecipazioni statali: capp. 7560 e 7561) . . . . .	174.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (art. 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: cap. 7775) . . . . .	239.000	140.000	100.000	45.000	1985
Legge n. 231 del 1978 - Industria cantieristica navale (Marina mercantile: cap. 7543) . . . . .	20.000	—	—	—	—
Leggi n. 234 del 1978 e n. 63 del 1980 - Credito navale (Marina mercantile: cap. 7541) . . . . .	—	<sup>(a)</sup> 10.000	<sup>(b)</sup> 20.000	—	—
Legge n. 392 del 1978 - Disciplina locazioni immobiliari urbani (Tesoro: cap. 4611) . . . . .	55.000	65.000	—	—	—
Legge n. 457 del 1978 e decreto-legge n. 629 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 25 del 1980 - Edilizia residenziale (Tesoro: capitolo 7792) . . . . .	—	<sup>(c)</sup> 300.000	—	—	—
Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi personale militare (Difesa: cap. 8001) . . . . .	70.000	60.000	50.000	<sup>(d)</sup> 30.000	1987

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui milioni 10.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale con decorrenza dal 1984.

(c) Quota parte relativa all'anno 1981.

(d) Milioni 20.000 relativi all'anno 1980 e milioni 10.000 relativi all'anno 1981.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
<b>Legge n. 674 del 1978 - Associazione produttori agricoli:</b>					
— Bilancio: cap. 7081 . . . . .	11.000	11.000	11.000	—	—
— Agricoltura: capp. 7263 e 7264 . . . . .	4.000	4.000	4.000	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Legge n. 776 del 1978 - Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: capp. 7743 e 8014) . . . . .</b>					
	80.000	50.000	50.000	—	—
<b>Legge n. 843 del 1978 (legge finanziaria 1979):</b>					
— Art. 34 - Opere idrauliche (Lavori pubblici: cap. 7701) . . . . .	185.000	—	—	—	—
— Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501) . . . . .	268.000	150.000	—	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici: — cap. 8405 . . . . .	218.000	—	—	—	—
— cap. 8701) . . . . .	12.000	—	—	—	—
— Art. 43 — Opere igienico-sanitarie (Lavori pubblici: cap. 8817) . . . . .	195.000	30.000	—	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>878.000</b>	<b>180.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233) . . . . .</b>					
	—	<sup>(a)</sup> 1.000	<sup>(b)</sup> 1.100	<sup>(c)</sup> 1.200	—

(a) Quota relativa all'anno 1982.

(b) Quota relativa all'anno 1983.

(c) Quota relativa all'anno 1984.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Anno terminale				
	1982	1983	1984	1985 e successivi	
Legge n. 299 del 1979 - Aeroporti aperti al traffico aereo civile (Trasporti: cap. 7504)	(a) 20.000	—	—	—	—
Legge n. 650 del 1979 - Tutela delle acque dall'inquinamento (Bilancio: capp. 7083 e 7084)	350.000	—	—	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: capp. 7591, 7597 e 7598)	14.000	(b) 12.000	—	—	—
Legge n. 81 del 1980, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 8 del 1980 - Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi per l'acquisizione delle società Chirca del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'Ente nazionale idrocarburi (Partecipazioni statali: cap. 7561)	40.000	—	—	—	—
Legge n. 115 del 1980 - Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi:					
— Lavori pubblici: capp. 7273 e 9062	31.000	—	—	—	—
— Beni culturali: capp. 8009 e 8102	10.000	—	—	—	—
— Tesoro: cap. 8798	75.000	—	—	—	—
Totale	116.000	—	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1981.

(b) Di cui milioni 4.000 relativi all'anno 1982.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 116 del 1980 - Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962:					
— Tesoro: (cap. 8805) . . . . .	25.000	50.000	<sup>(a)</sup> 30.000	—	—
— Lavori pubblici: (cap. 9063) . . . . .	2.000	2.000	—	—	—
— Beni culturali: (capp. 8010 e 8104) . . . . .	1.000	1.000	—	—	—
Totale . . . . .	28.000	53.000	30.000	—	—
Legge n. 122 del 1980 - Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 (Marina mercantile: cap. 7543) . . . . .					
	<sup>(b)</sup> 30.000	—	—	—	—
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					
— Art. 25 - Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404) . . . . .	100.000	—	—	—	—
— Art. 29 - Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro: capp. 7755 e 8790) . . . . .	350.000	500.000	<sup>(c)</sup> 300.000	—	—
— Art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro: capp. 7772 e 7793) . . . . .	500.000	600.000	500.000	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982.

(b) Di cui milioni 10.000 relativi alla quota 1981.

(c) Compresi milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1982.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
— Art. 33 - Artigiancassa (Tesoro: capp. 7743 e 8014) . . .	100.000	60.000	60.000	120.000	1986
— Art. 34 - Riforniamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042) . . . . .	25.000	25.000	25.000	125.000	1989
— Art. 35 - Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 7775) . . .	345.000	250.000	200.000	155.000	1985
Totale . . . . .	1.420.000	1.435.000	1.085.000	400.000	—
Legge n. 326 del 1980 - Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del Porto di Livorno (Lavori pubblici: cap. 7592) . . . . .					
	6.000	—	—	—	—
Legge n. 336 del 1980 - Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammmodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco:					
— Interno: capp. 3159 e 3160 . . . . .	35.200	35.238	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 8438 . . . . .	19.000	7.950	—	—	—
Totale . . . . .	54.200	43.188	—	—	—
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del Fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)					
	30.000	30.000	30.000	375.000	1997

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 782 del 1980 - Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al Comitato tecnico di cui alla legge n. 675 del 1977:					
— Art. 2:					
— Fondo dotazione credito alla cooperazione (Tesoro: cap. 8019) . . . . .	15.000	—	—	—	—
— Artigiancassa - Fondo per l'esportazione (Tesoro: cap. 7746) . . . . .	10.000	—	—	—	—
Totale . . . . .	25.000	—	—	—	—
Legge n. 784 del 1980 - Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e potenziamento industria chimica e la metanizzazione:					
— Art. 11 - Metanizzazione del Sud (Tesoro: cap. 7802) . . . . .	65.000	<sup>(a)</sup> 150.000	—	—	—
Legge 815 del 1980 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. 7295) . . . . .	50.000	50.000	—	—	—

(a) Parte della quota di competenza dell'anno 1982.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
<b>Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza:</b>					
— Lavori pubblici: cap. 9419 . . . . .	38.000	18.000	2.700	—	—
— Agricoltura: cap. 7711 . . . . .	2.000	2.000	2.800	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.500</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Legge n. 846 del 1980 - Ulteriori interventi per il consolidamento del monte San Martino e per la difesa dell'abitato del Comune di Lecco (Lavori pubblici: cap. 9052) . . . . .</b>					
	8.000	8.000	—	—	—
<b>Legge n. 849 del 1980 - Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese (Agricoltura: cap. 7712) . . . . .</b>					
	7.000	5.000	—	—	—
<b>Legge n. 864 del 1980 - Finanziamento del terzo censimento generale dell'agricoltura, del dodicesimo censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del sesto censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato (Presidenza: cap. 1188) . . . . .</b>					
	60.000	—	—	—	—
<b>Legge n. 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (Agricoltura: cap. 7757) . . . . .</b>					
	2.000	2.000	2.000	2.000	1985
<b>Legge 21 del 1981 - Proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Tesoro: cap. 6862) . . . . .</b>					
	300.000	300.000	—	—	—
<b>Legge n. 22 del 1981 - Disciplina delle scorte petrolifere (Industria: cap. 7705) . . . . .</b>					
	70.000	—	—	—	—

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 23 del 1981 - Conferimenti al capitale ed al fondo di dotazione di Istituti ed Enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche (Tesoro: capp. 8034, 8035, 8036) . . .	123.129	—	—	—	—
Decreto-legge n. 24 del 1981 convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1981 - Misure eccezionali per l'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (Lavoro: capp. 1113 e 8001) . . . . .	15.000	5.000	—	—	—
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 1026, 1027, 1139 e 7531) . . .	3.600	<sup>(a)</sup> 3.600	<sup>(a)</sup> 4.000	—	—
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)					
— Art. 5:					
— Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501) . . .	71.600	71.600	—	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici: cap. 8405) . . .	80.000	95.000	—	—	—
— Art. 10 - Cassa per il Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7765) . . .	137.000	<sup>(b)</sup> 100.000	—	—	—

<sup>(a)</sup> Parte della quota relativa all'anno 1982.<sup>(b)</sup> Parte della quota di competenza dell'anno 1982.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
— Art. 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap. 4071) . . . . .	300.000	300.000	—	—	—
— Art. 20 - Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici: cap. 8404) . . . . .	200.000	550.000	150.000 <sup>(a)</sup>	—	—
— Art. 26 - Aumento fondo dotazione Artigiancassa (Tesoro: cap. 8014) . . . . .	60.000 <sup>(a)</sup>	—	—	—	—
— Art. 28 - Rifornimento della legge 403/1977 per l'attività agricola nelle Regioni:					
— Agricoltura: cap. 7520 . . . . .	50.000	50.000	—	—	—
— Bilancio: cap. 7081 . . . . .	550.000	650.000	—	—	—
— Art. 33 - Disposizioni di carattere finanziario (Finanze: cap. 1110) . . . . .	350	—	—	—	—
Totale . . . . .	1.448.950	1.816.600	150.000	—	—
Legge n. 240 del 1981 - Provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste:					
— Tesoro: capp. 8022 e 8801 . . . . .	8.000	8.000	8.000	4.000	1985
— Commercio estero: capp. 1612 . . . . .	4.000	4.000	4.000	4.000	1985
Totale . . . . .	12.000	12.000	12.000	8.000	—

(a) Quota di competenza dell'anno 1982.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394/81 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:					
— Tesoro: capp. 7775 e 8184 . . . . .	450.000	650.000	500.000	990.000	1986
— Commercio estero: cap. 1613 . . . . .	20.000	20.000	—	—	—
Totale . . . . .	470.000	670.000	500.000	990.000	—
Legge n. 309 del 1981 - Conferimento al Fondo di dotazione dell'ENEL e modifiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sul- l'istituzione dell'Ente (Tesoro: cap. 8023) . . . . .					
	1.000.000	650.000	—	—	—
Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con la legge finanziaria 1982:					
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 7006, 8647, 9009, 9051 e 9175) . . . . .					
	<sup>(a)</sup> 74.000	72.000	81.000	115.000	1985
Legge n. 92 del 1981 - Provvedimenti urgenti per la prote- zione del patrimonio archeologico della città di Roma (Beni culturali: cap. 8012) . . . . .					
	40.000	40.000	50.000	—	—

(a) Di cui milioni 27.000 relativi all'anno 1985.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)					
— Art. 7, 1° comma - Realizzazione programma triennale 1979/81 - ANAS (Tesoro: cap. 7789) . . . . .	900.000	600.000	515.000	—	—
— Art. 7, ultimo comma - Manutenzione strade ANAS (Tesoro: cap. 7782) . . . . .	50.000	300.000	250.000	—	—
— Art. 10, ultimo comma - Opere di viabilità in Calabria e Napoli - ANAS (Tesoro: cap. 7755) . . . . .	40.000	140.000	—	—	—
— Art. 26, 2° comma - Cassa artigiana - Fondo interessi (Tesoro: cap. 7743) . . . . .	60.000	80.000	80.000	80.000	—
— Art. 27 - Mediocredito - Esportazioni (Tesoro: cap. 7775) . . . . .	125.000	140.000	140.000	—	—
Totale . . . . .	1.175.000	1.260.000	985.000	80.000	—
Legge n. 151 del 1981 - Fondo nazionale trasporti (Trasporti: cap. 7296) . . . . .	450.000	550.000	550.000	—	—
Legge n. 219 del 1981 - Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Bilancio: cap. 7500) . . . . .	2.000.000	2.000.000	2.000.000	—	—

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminato
Decreto-legge n. 235 del 1981, conv. con modificazioni in legge n. 389/81 - Finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria (Partecipazioni: cap. 7558) . . . . .	10.000	30.000	—	—	—
Decreto-legge n. 397 del 1981 - Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778) . . . . .	30.500	53.500	—	—	—
Legge n. 404 del 1981 - Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio (Beni culturali: cap. 8013) . . . . .	2.000	2.000	2.000	2.000	1985
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
— Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404) . . . . .	5.000	10.000	10.000	75.000	1992
— Art. 35 - Fondo centrale di garanzia (Presidenza: cap. 7403) . . . . .	200	200	200	—	—
— Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551) . . . . .	2.000	4.000	4.000	30.000	1992
— Art. 39 - Contributo Ente nazionale cellulosa e carta (Presidenza: cap. 3028) . . . . .	60.000	60.000	60.000	60.000	—
Totale . . . . .	67.200	74.200	74.200	165.000	—

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
<b>Legge n. 423 del 1981 - Interventi per l'agricoltura:</b>					
— Bilancio: cap. 7081 . . . . .	120.000	—	—	—	—
— Agricoltura: capp. 7100, 7526, 7527, 7528 e 7584 . . . . .	<sup>(a)</sup> 80.000	15.000	15.000	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>200.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
 <i>Azienda di Stato per i servizi telefonici.</i>					
Legge n. 220 del 1981 - Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani (Telefoni: cap. 538) . . . . .					
	4.000	4.000	4.000	4.000	1985
 <i>Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.</i>					
Legge 8 agosto 1977, n. 546 - Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (Ferrovie: cap. 519) . . . . .					
	30.000	—	—	—	—
Legge 12 febbraio 1981, n. 17 - Finanziamento per l'esecuzione di un programma di riclassamento, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato (Ferrovie: capp. 526 e 527) . . . . .					
	2.350.000	2.450.000	2.550.000	2.550.000	1985

(a) Di cui milioni 15.000 quale prima annualità di un nuovo limite di impegno ventennale.